

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	56
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	65
DIFESA (IV)	»	74
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	78
FINANZE (VI)	»	91
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	99
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	101
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	107
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	111
AFFARI SOCIALI (XII)	»	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	»	132
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	146

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	<i>Pag.</i> 147
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	» 149
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	» 151
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	» 153
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE « MOBY PRINCE »	» 154
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ « IL FORTETO »	» 156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	» 157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECO- NOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO	» 159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGE- OLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUA- ZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 .	» 161
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 163

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO	3
--	---

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Martedì 11 novembre 2025.

Il Comitato si è riunito dalle 19.05 alle
20.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 332 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 4

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 332.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2025.

Ricorda, infine, che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, che si è svolta il 22 ottobre 2025, il rappresentante del Governo ha segnalato l'esigenza che il parere delle Commissioni sia espresso entro il 12 novembre 2025.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 146/2025: Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio. C. 2643 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	14
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. Emendamenti C. 2423-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>) .	9
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio. Emendamenti C. 1042-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	10

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	16

SEDE REFERENTE

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la Vice Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 146/2025: Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

C. 2643 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2025.

Alessandro URZÌ (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di convocare un Ufficio di presidenza, al fine di valutare l'opportunità di una rimodulazione dell'organizzazione dei lavori, eventualmente provvedendo alla convocazione di una seduta al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa presente che non potrebbe partecipare all'eventuale

seduta serale della Commissione a causa di concomitanti impegni fuori Roma.

Nazario PAGANO, *presidente*, rispondendo all'onorevole Urzì, propone di rinviare la questione al termine della seduta.

Ricorda quindi che nella precedente seduta la Commissione ha esaminato tutte le proposte emendative, fatta eccezione per quelle accantonate.

Comunica che prima della seduta sono state ritirati gli emendamenti Bordonali 1.27, Volpi 2.11, Paolo Emilio Russo 2.14, nonché gli identici emendamenti Rizzetto 2.16 e Nisini 2.17, l'articolo aggiuntivo Paolo Emilio Russo 2.07, nonché gli identici articoli aggiuntivi Paolo Emilio Russo 2.03, Nisini 2.05 e Rizzetto 2.06, l'emendamento Paolo Emilio Russo 3.7, l'articolo aggiuntivo Bordonali 3.01 e gli identici articoli aggiuntivi Paolo Emilio Russo 3.02 e Nisini 3.03, gli articoli aggiuntivi Schifone 5.01, Nisini 5.03 e l'emendamento La Salandra 8.1.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, invita al ritiro degli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 1.12, Onori 1.13 e Zaratti 1.14, nonché degli emendamenti Schullian 1.15, Alfonso Colucci 1.16 e Onori 1.17, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere favorevole sull'emendamento Mattia 1.18; invita al ritiro dell'emendamento Bonafè 1.19, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti La Salandra 1.20 e Bonafè 1.21, a condizione che siano riformulati nell'identico testo dell'emendamento Carloni 1.22 su cui esprime quindi parere favorevole; esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 1.26; invita al ritiro degli identici emendamenti Onori 2.12 e Zaratti 2.13, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Onori 2.23, Paolo Emilio Russo 2.24, Mauri 2.25 e Zaratti 2.26, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere favorevole sull'emendamento Giovine 4.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato

(*vedi allegato 1*), esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Serracchiani 5.11, Volpi 5.12 e Giaccone 5.13; invita al ritiro degli emendamenti Schullian 7.7, Mauri 7.10, Auriemma 7.11, Baldino 7.12 e 7.13, Zaratti 7.14 e Bonafè 8.2, esprimendo altrimenti parere contrario. Dichiara quindi di non essere nelle condizioni di esprimere il parere sulle restanti proposte emendative già accantonate, per le quali rinnova la richiesta di accantonamento.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.12.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Onori 1.13 e Zaratti 1.14, nonché gli emendamenti Schullian 1.15, Alfonso Colucci 1.16 e Onori 1.17; approva quindi l'emendamento Mattia 1.18 (*vedi allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che l'emendamento Bonafè 1.19 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Mattia 1.18. Avverte che i presentatori degli identici emendamenti La Salandra 1.20 e Bonafè 1.21 accettano la proposta di riformulazione nell'identico testo dell'emendamento Carloni 1.22 avanzata dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti La Salandra 1.20 (*nuova formulazione*), Bonafè 1.21 (*nuova formulazione*) e Carloni 1.22 (*vedi allegato 1*) e l'emendamento Carloni 1.26 (*vedi allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che, su richiesta della relatrice, l'emendamento Mattia 1.25 e gli identici emendamenti Rizzetto 2.8, Nisini 2.9 e Paolo Emilio Russo 2.10 restano accantonati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Onori 2.12 e Zaratti 2.13.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che, su richiesta della relatrice, l'emendamento Giovine 2.22 resta accantonato. Avverte che i presentatori degli identici emendamenti Onori 2.23, Paolo Emilio Russo 2.24, Mauri 2.25 e Zaratti 2.26 accettano la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Onori 2.23 (*nuova formulazione*), Paolo Emilio Russo 2.24 (*nuova formulazione*), Mauri 2.25 (*nuova formulazione*) e Zaratti 2.26 (*nuova formulazione*) (*allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che, su richiesta della relatrice, gli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 3.8 e Nisini 3.9 restano accantonati. Avverte che il presentatore dell'emendamento Giovine 4.2 accetta la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Giovine 4.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, su richiesta della relatrice, gli emendamenti Iezzi 4.4 e 4.7, nonché gli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 5.8 e Nisini 5.9 restano accantonati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Serracchiani 5.11, Volpi 5.12 e Giaccone 5.13 (*vedi allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che, su richiesta della relatrice, l'emendamento Iezzi 7.6 resta accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Schullian 7.7.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che, su richiesta della relatrice, gli emendamenti Iezzi 7.8 e 7.9 restano accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mauri 7.10, Au-

riemma 7.11, Baldino 7.12 e 7.13, Zaratti 7.14 e Bonafè 8.2.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che, su richiesta della relatrice, gli identici emendamenti Mauri 9.2, Paolo Emilio Russo 9.3 e Faraone 9.4 restano accantonati.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che sono state presentate 200 proposte emendative (*vedi allegato 2*). Ricorda che il provvedimento in esame è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica e che da tale natura conseguono effetti sotto il profilo dell'ammissibilità delle proposte emendative e della presentazione delle stesse in Assemblea. Il regime di ammissibilità delle proposte emendative è sostanzialmente analogo a quello previsto per l'esame delle proposte riferite al disegno di legge di bilancio, in base al quale, secondo l'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati – oltre ad applicare le regole di carattere generale previste dall'articolo 89 del Regolamento – dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato.

La Presidenza ritiene quindi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative: Boschi 2.019, che integra, attraverso l'inserimento dell'articolo 9-bis, il

contenuto di una fonte regolamentare e non legislativa (il regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013); Bonafè 10.012, limitatamente al comma 2, che apporta una modifica frammentaria ad una fonte regolamentare; Zaratti 21.01, che integra, inserendo il comma 3-*bis* all'articolo 4, il contenuto di una fonte non legislativa ma regolamentare (il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 in materia di controllo e manutenzione dei sistemi antincendio); Zaratti 50.02, limitatamente al comma 2, che apporta una modifica frammentaria ad una fonte regolamentare.

Per quanto riguarda i profili finanziari, la Presidenza ritiene inammissibili, in quanto privi di quantificazione e di copertura finanziaria le proposte emendative: gli identici Zaratti 1.05 e Bonafè 1.06, che prevedono che le Regioni provvedano all'istituzione di una piattaforma telematica unica per la gestione delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA); gli identici Zaratti 1.010 e Bonafè 1.011, che prevedono, tra l'altro, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predisponga un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme regionali e locali; Bonafè 2.07, che prevede l'istituzione di una banca dati nazionale delle opere cinematografiche, interoperabile con le piattaforme utilizzate dalle Regioni; Bonafè 2.09, che prevede l'istituzione, presso le Camere di commercio, di una piattaforma digitale nazionale per la raccolta, il monitoraggio e il tracciamento degli pneumatici fuori uso (PFU); gli identici Bonafè 2.010 e Zaratti 2.026, nonché gli identici Boschi 2.011 e Zaratti 2.027, che prevedono che il sistema camerale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisca il registro telematico nazionale per i soggetti in possesso di

attestato Formazione Energie Rinnovabili – FER; Boschi 2.019 e Zaratti 2.020, che prevedono l'istituzione del catasto nazionale degli impianti termici da parte del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*; Boschi 9.5, che prevedendo la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 343 a 354, della legge di bilancio 2023, in materia di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, comporta l'applicazione dell'aliquota agevolata ai lavoratori occasionali anche nel 2026, determinando minori entrate contributive; Boschi 30.08, che prevede che, in caso di violazione delle disposizioni dal primo al quinto periodo del comma 4 come da essa riformulato, relative alla collocazione di insegne di esercizio, si applichino le sanzioni (di carattere inibitorio) di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, anziché le sanzioni amministrative pecuniarie attualmente previste dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992; Boschi 30.017, che prevede l'istituzione da parte dell'ANAC, in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Registro unico nazionale dei fornitori accreditati, rispetto al quale i sistemi digitali delle amministrazioni aggiudicatrici devono offrire garanzie di compatibilità e condivisione di dati in tempo reale; Zaratti 34.02, che prevede per l'acquisto di mobili in legno provenienti da filiera *made in Italy* una detrazione fiscale per le annualità 2026-2027, provvedendo alla quantificazione e alla copertura delle minori entrate per gli esercizi 2026-2027, anziché per gli esercizi il 2027-2028; gli identici Bonafè 43.01 e Zaratti 43.02, nonché gli identici Bonafè 43.04 e Zaratti 43.03, che escludono dalla rideterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate ad attività d'impresa, per le quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, sulle quali risultino installati o di pertinenza taluni impianti fotovoltaici; Zaratti 47.01, che istituisce un tavolo permanente presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni senza escludere l'attribuzione ai suoi

componenti di emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti; Pastorella 54.1, che prevede la realizzazione di attività digitali a carico del Ministero dell'università e della ricerca e di altre amministrazioni coinvolte, relative alla presentazione degli atti e alla gestione delle istanze di riconoscimento dei cicli e periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri.

Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame è fissato alle ore 15 della giornata odierna.

Nazario PAGANO, *presidente*, richiamando la proposta avanzata dall'onorevole Urzì ad avvio di seduta, fa presente che secondo quanto comunicato dalla relatrice Kelany per le vie brevi le valutazioni in corso sulle proposte emendative riferite al decreto flussi ancora accantonate non potranno ragionevolmente essere completate per la seduta serale. Pertanto propone che, al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, la Commissione venga convocata sul disegno di legge C. 2655, al fine di avviare l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

Filiberto ZARATTI (AVS) ribadisce di non poter essere presente all'eventuale seduta serale della Commissione, avendo preso da tempo un altro impegno, e invita il presidente a tenerne conto. Ritiene che non si possa modificare la convocazione con un così breve preavviso e propone di rinviare a domani l'esame delle proposte emendative del disegno di legge C. 2655.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel manifestare la propria disponibilità ad accogliere la richiesta del collega Zaratti, fa presente tuttavia l'esigenza di concludere comunque entro la giornata di domani l'esame delle proposte emendative riferite ai due provvedimenti in oggetto.

Vittoria BALDINO (M5S), nel comprendere la riserva espressa dal collega Zaratti, precisando che anche altri, a cominciare dal deputato Penza, hanno per la serata impegni precedentemente assunti, ritiene

comunque preferibile avviare nella seduta serale l'esame delle proposte emendative al disegno di legge C. 2655. Chiede pertanto di convocare la Commissione al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea e di prevederne i lavori per un'ora.

Filiberto ZARATTI (AVS), alla luce delle preferenze manifestate dai colleghi, si dichiara d'accordo con la proposta.

Nazario PAGANO, *presidente*, in assenza di obiezioni, accogliendo la proposta della collega Baldino, rinvia il seguito dell'esame alla seduta da convocarsi al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.

Emendamenti C. 2423-A Governo e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Fa quindi presente, in sostituzione del relatore, Urzì, impossibilitato a partecipare alla seduta, che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2423-A e abbinate, recante « Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico ». Segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di

competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio.

Emendamenti C. 1042-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente, in qualità di relatore, che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 1042-A e abbinate, recante « Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio ». Segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alberto Barachini.

La seduta comincia alle 19.10.

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Nazario PAGANO, *presidente*, dato conto delle sostituzioni, ricorda che nella seduta odierna sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative. È pervenuta la richiesta di riesame della valutazione di inammissibilità per carenza di copertura dell'emendamento Bonafè 2.07. La Presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di copertura dell'emendamento Bonafè 2.07.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, ricordato che si tratta di un provvedimento già approvato al Senato e che non vi è alcuna necessità di modificare ulteriormente il testo, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il Sottosegretario Alberto BARACHINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Auriemma 1.1, gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.01 e Bonafè 1.02, gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.03 e Bonafè 1.04, l'articolo ag-

giuntivo Bonafè 1.07, gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.08 e Bonafè 1.09, gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.012 e Bonafè 1.013, gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.014 e Bonafè 1.015, gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.016 e Bonafè 1.017 e Boschi 1.020, gli articoli aggiuntivi Bonafè 1.018 e 1.019, l'emendamento Pastorella 2.1, l'articolo aggiuntivo Bonafè 2.01, gli identici articoli aggiuntivi Bonafè 2.02 e Zaratti 2.015, gli identici articoli aggiuntivi Bonafè 2.04 e Iaria 2.028, l'articolo aggiuntivo Bonafè 2.05, gli identici articoli aggiuntivi Bonafè 2.06 e Zaratti 2.025, gli articoli aggiuntivi Bonafè 2.08 e 2.012, gli articoli aggiuntivi Zaratti 2.013, Bonafè 2.014, Boschi 2.016, 2.017, 2.018, 2.021, 2.022 e 2.024, l'emendamento Pastorella 4.1, gli identici articoli aggiuntivi Bonafè 5.01 e Zaratti 5.03, gli emendamenti Zaratti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento 7.1 a sua firma, rileva che, nell'ottica di una concreta semplificazione, sarebbe opportuno che fossero gli enti erogatori dei corsi professionali a inviare alla Camera di commercio la comunicazione relativa alla effettiva partecipazione dei soggetti con l'obbligo di frequenza, esonerando invece da tale onere le imprese di cui fanno parte.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pastorella 7.1, gli articoli aggiuntivi Bonafè 8.01 e Boschi 8.02, gli emendamenti Boschi 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, l'articolo aggiuntivo Bonafè 9.03, gli emendamenti Zaratti 10.1 e 10.2 e l'articolo aggiuntivo Bonafè 10.03.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi 10.04 a sua prima firma e Zaratti 10.015, sottolinea il ruolo pleonastico che questa Commissione e l'intera Camera dei deputati rivestono quando esaminano provvedimenti già approvati al Senato, lamentando le modalità e i tempi che hanno ristretto al minimo la possibilità di istruttoria sugli emendamenti presentati e, quindi, gli eventuali approfon-

dimenti e contributi alle tematiche in questione.

Fa presente l'importanza dell'emendamento 10.04, che prevede sostanziali benefici per le *startup* e le piccole e medie imprese innovative grazie alla previsione di un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* volto a disciplinare le modalità per l'acquisto delle relative qualifiche legislativamente previste. Evidenzia che, per permettere un'azione rapida atta a garantire l'efficienza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il suddetto decreto dovrà essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Bonafè 10.04 e Zaratti 10.015, gli identici articoli aggiuntivi Bonafè 10.06 e Zaratti 10.017, gli articoli aggiuntivi Bonafè 10.07, Boschi 10.08 e Bonafè 10.09, gli identici articoli aggiuntivi Bonafè 10.010 e Zaratti 10.014, gli articoli aggiuntivi Bonafè 10.011 e, limitatamente alla parte ammissibile, 10.012, nonché l'articolo aggiuntivo Bonafè 10.013.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 11.1 e Casu 11.2, fa presente che il collega Casu durante i lavori della Commissione Trasporti, di cui fa parte, ha avuto modo di approfondire le tematiche relative agli emendamenti in analisi. Sostiene che sia necessaria la soppressione dell'articolo 11 in quanto la sua formulazione appare formalmente errata, e sottolinea l'importanza di tutelare al meglio il diritto di concessione delle strutture alberghiere di porzioni di sedimi stradali pubblici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 11.1 e Casu 11.2, gli emendamenti Casu 11.3 e 11.4 e Zaratti 11.5, gli articoli aggiuntivi Bonafè 11.02, 11.03, 11.04 e 11.05, gli identici emendamenti Zaratti 12.1, Pastorella 12.2, L'Abbate 12.3 ed Evi 12.4, l'emendamento Zaratti 12.5, gli identici emendamenti Zaratti 13.1 e Casu 13.2, gli

emendamenti Zaratti 18.1 e 18.2, gli articoli aggiuntivi Simiani 21.02 e Zaratti 22.01 e 22.02, gli emendamenti Auriemma 23.1, Zaratti 24.1, 26.1 e 27.1, Baldino 27.2, Zaratti 28.1, L'Abbate 28.2, Ilaria Fontana 28.3, gli articoli aggiuntivi Evi 28.01, Boschi 30.018, 30.010, 30.011, 30.012, 30.013, 30.014, 30.015 e 30.016, gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 31.01 e Bonafè 31.02, gli emendamenti Zaratti 34.1 e 35.1, Iaria 35.2, Zaratti 35.3, Iaria 35.4, Bonafè 35.5, Zaratti 35.6 e 35.7, Iaria 35.8, Zaratti 35.9, Casu 35.10, Alfonso Colucci 35.11, Iaria 35.12, gli identici emendamenti Zaratti 35.13 e Iaria 35.14, l'emendamento Zaratti 35.15, gli identici emendamenti Zaratti 35.16 e Alifano 35.17, l'emendamento Casu 35.18, l'articolo aggiuntivo Zaratti 35.01, gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 39.01 e Alifano 39.02, gli identici emendamenti Zaratti 40.1, Morfino 40.2 e Simiani 40.3, gli emendamenti Santillo 40.4 e Gebhard 42.1, gli identici emendamenti Richetti 44.1 e Alfonso Colucci 44.2, gli identici emendamenti Richetti 44.3 e Serracchiani 44.4, l'articolo aggiuntivo Zaratti 47.02, gli emendamenti Zaratti 50.1, Pandolfo 50.2, Morfino 50.3, Pavanelli 50.4 e 50.5, l'articolo aggiuntivo Zaratti 50.01, e, limitatamente alla parte ammissibile, Zaratti 50.02, , nonché gli emendamenti Zaratti 51.1, 51.2, 51.3 e 51.4.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), illustrando il suo emendamento 53.1, rileva come esso sia volto a elevare da due a cinque anni dopo la cessazione dal servizio il termine entro il quale può essere conferito il titolo di professore emerito. Sottolinea, infatti, come il termine di cinque anni possa garantire una decisione più obiettiva, consentendo che la decisione sul conferimento del titolo venga assunta durante una *governance* dell'università diversa da quella durante la quale il docente ha prestato servizio e dalla quale pertanto è stato già valutato. Chiede al Governo di prendere in considerazione almeno l'accoglimento di un eventuale ordine del giorno in materia.

Il sottosegretario Alberto BARACHINI conferma il parere contrario sull'emendamento Pastorella 53.1, dichiarando nel con-

tempo la disponibilità del Governo a valutare con attenzione un eventuale ordine del giorno in materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pastorella 53.1 e Zaratti 53.2, 54.2 e 58.1.

Vittoria BALDINO (M5S), illustrando il suo emendamento 60.1, rileva come esso riguardi un tema sensibile, essendo volto a sopprimere la disposizione che consente la trasformazione delle farmacie in laboratori di analisi. Osserva come si tratti di una norma, già contenuta in altri provvedimenti, inutile e dannosa, che va nella direzione della privatizzazione della diagnostica, e sottolinea come non verrebbero garantiti adeguati livelli di affidabilità e accuratezza nell'effettuazione e nella referenziazione degli esami. Rileva come sarebbe semmai necessario stanziare risorse per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baldino 60.1, Zaratti 60.2 e Bonafè 60.3.

Vittoria BALDINO (M5S), illustrando il suo emendamento 64.2, identico all'emendamento Zaratti 64.1, rileva come esso sia volto a sopprimere la norma che attribuisce al prefetto, anziché al Ministero dell'interno, la competenza in materia di licenze per la fabbricazione e la vendita di armi da guerra. Esprime la preoccupazione che ciò possa costituire il primo passo per una modifica in senso permissivo della legislazione in materia, con il rischio di una situazione da «*far west*» analoga a quella degli Stati Uniti, e come si tratti pertanto di una questione di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 64.1 e Baldino 64.2, l'articolo aggiuntivo Zaratti 64.01, gli identici emendamenti Zaratti 65.1 e Alfonso Colucci 65.2, gli emendamenti Zaratti 68.1, 69.1 e 71.1, Ilaria

Fontana 71.2, Braga 71.3, Ilaria Fontana 71.4, 71.5 e 71.6, Bonafè 72.1 e 72.2.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative e che il testo sarà trasmesso alle

Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dei prescritti pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 19.50.

ALLEGATO 1

DL 146/2025: Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio. C. 2643 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 22, comma 5-*quies*, primo periodo, le parole: « sette giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni ».

1.18. Mattia, La Salandra.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: « otto giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni ».

* **1.20.** (Nuova formulazione) La Salandra.

* **1.21.** (Nuova formulazione) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **1.22.** Carloni.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: « otto giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni ».

1.26. Carloni.

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-*bis*, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esteso a dodici mesi.

* **2.23.** (Nuova formulazione) Onori, Pastorella.

* **2.24.** (Nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Gentile, Battilocchio.

* **2.25.** (Nuova formulazione) Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

* **2.26.** (Nuova formulazione) Zaratti.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 18-*ter*, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Armonizzazione dei termini aggiungere le seguenti: e disposizioni sui procedimenti.

4.2. (Nuova formulazione) Giovine.

ART. 5.

Al comma 1 sostituire le parole: e dopo le parole con le seguenti: , dopo le parole e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o a

favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di età ».

* **5.11.** Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **5.12.** Volpi.

* **5.13.** Giaccone, Nisini.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modulistica unica standardizzata per gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Agenzia per l'Italia digitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una modulistica standardizzata per i diversi adempimenti del Codice dei contratti pubblici, al fine di semplificare e uniformare la presentazione della documentazione alle pubbliche amministrazioni e alle stazioni appaltanti sul territorio nazionale. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare quanto previsto per la redazione del documento di gara unico europeo, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.

*** 1.01.** Zaratti.

*** 1.02.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana)

1. All'articolo 4-bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle contenute nell'Allegato A, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una modulistica unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, previa consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore ».

**** 1.03.** Zaratti.

**** 1.04.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Portale unico regionale per la gestione delle autorizzazioni uniche ambientali)

1. Le regioni provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, all'istituzione di una piattaforma telematica unica per la gestione delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA). La piattaforma deve consentire la presentazione, la gestione, il monitoraggio e il rilascio delle AUA in modalità completamente digitale, garantendo l'interoperabilità con lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e gli altri enti competenti. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e i criteri operativi per l'attuazione della piattaforma, garantendo l'omogeneità del sistema a livello nazionale e l'integrazione con il portale « Impresa in un giorno ». Le imprese e i soggetti obbligati sono tenuti ad operare esclusivamente sulla piattaforma regionale per la gestione delle AUA, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa vigente.

* **1.05.** Zaratti.

* **1.06.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Sportello Unico Integrato)

1. Dopo l'articolo 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

« Art. 19-ter. – *(Sportello Unico Integrato)* – 1. Al fine di semplificare e acce-

lerare le procedure amministrative per l'avvio e la gestione delle attività economiche, le regioni e gli enti locali provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'accorpamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), dello sportello unico per l'edilizia (SUE) e degli sportelli dedicati ai procedimenti ambientali in un'unica struttura denominata sportello unico integrato (SUI).

2. Il nuovo sportello unico ha lo scopo di garantire la gestione coordinata e digitale di tutti i procedimenti autorizzativi, edilizi e ambientali, riducendo la frammentazione burocratica e assicurando tempi certi per l'istruttoria delle pratiche.

3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e operative per l'integrazione dei sistemi informatici e la gestione uniforme del nuovo sportello unico a livello nazionale.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del SUAP;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina SUAP;

c) gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del SUE, nonché la gestione dei procedimenti edilizi di competenza ».

1.07. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Introduzione di un modulo unico digitale semplificato per la trasmissione degli atte-

stati di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 7-bis. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), è istituito un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti. Il modulo unico, predisposto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e Unioncamere, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è approvato in sede di Conferenza Unificata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione e deve rispettare le seguenti specifiche:

a) formato *standard* basato su protocolli interoperabili (XML/JSON);

b) firma digitale obbligatoria per la certificazione degli attestati;

c) integrazione con il Registro delle imprese, garantendo l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali dei tecnici.

7-ter. Gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica *standard* e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso ».

* 1.08. Zaratti.

* 1.09. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Introduzione del registro semplificato unico nazionale dei fornitori economici)

1. All'articolo 3, Allegato II.1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale.

2-ter. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma di cui al comma 2-bis, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del presente codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.

2-quater. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti ».

** 1.010. Zaratti.

** 1.011. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche in materia di documentazione semplificata spettante alla stazione appal-

tante negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate senza bando)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Nei casi di affidamento diretto di contratti di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l'atto di cui all'articolo 17, comma 2, dando conto delle motivazioni della scelta dell'affidatario e delle comparazioni economiche svolte; parimenti, nei casi di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale la comunicazione dell'avvio della procedura almeno dieci giorni prima dell'avvio della consultazione degli operatori economici ».

* **1.012.** Zaratti.

* **1.013.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Quota riservata alle piccole imprese nelle gare sopra-soglia)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , in misura non inferiore al 20 per cento indipendentemente dall'importo dell'appalto »;

b) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: « A tal fine, le stazioni appaltanti effettuano adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre, che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14, è trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato

per le determinazioni di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».

** **1.014.** Zaratti.

** **1.015.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Rappresentante delle piccole imprese nelle stazioni appaltanti)

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Presso le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza, ai sensi dell'articolo 63, è istituita la figura del rappresentante delle piccole imprese, con il compito di verificare il rispetto delle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) agli appalti pubblici e di:

a) monitorare l'applicazione delle quote di riserva e dei criteri di accesso previsti per le MPMI nei bandi di gara;

b) verificare la suddivisione in lotti funzionali, al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese;

c) assistere le MPMI nell'interpretazione dei requisiti di gara e nell'accesso alle procedure semplificate;

d) segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e agli organi di vigilanza eventuali violazioni delle norme a tutela delle MPMI.

1-ter. Le modalità di nomina, le competenze e i criteri operativi del rappresentante delle piccole imprese sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ».

* **1.016.** Zaratti.

* **1.017.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **1.020.** Boschi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Ampliamento del criterio di rotazione degli appalti ai soggetti non aggiudicatari)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le amministrazioni sono tenute a valorizzare la partecipazione delle imprese che, pur avendo presentato offerte valide nelle procedure precedenti, non sono risultate aggiudicatarie, garantendo loro priorità negli inviti per le successive gare aventi oggetto analogo ».

1.018. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici)

1. All'articolo 221, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la parola: « ANAC, » sono inserite le seguenti: « sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale, ».

1.019. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 13, dopo le parole: Sistemi-pallet aggiungere le seguenti: e i principali operatori di mercato di rilievo nazionale.

2.1. Pastorella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Semplificazione in materia di installazione delle insegne di esercizio)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'installazione di insegne di esercizio da parte di attività produttive è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nel quale ha sede l'attività, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza. L'amministrazione può effettuare controlli successivi e adottare eventuali provvedimenti di adeguamento o rimozione in caso di non conformità. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione degli enti competenti »;

b) al comma 5, dopo le parole: « mezzi pubblicitari » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle insegne di esercizio, »;

c) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: « qualsiasi forma di pubblicità » sono inserite le seguenti: « , con esclusione delle insegne di esercizio, »;

2) al quarto periodo, le parole: « ed entro i limiti e alle condizioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » sono soppresse;

d) al comma 13-ter, primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, le parole: « le insegne di esercizio » sono soppresse;

e) al comma 13-quater, le parole: « , delle insegne di esercizio » sono soppresse.

2.01. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Semplificazione della disciplina di formazione degli ispettori autorizzati alla revisione dei veicoli a motore a trazione elettrica o ibrida)

1. Al fine di favorire l'occupabilità e razionalizzare la disciplina attuativa della formazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'accordo del 17 aprile 2019, in modo che:

a) la durata minima temporale del periodo di esperienza di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo accordo venga ridotta della metà o comunque maturata in costanza di frequentazione dei corsi di formazione;

b) la durata dei corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli A, B e C, di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo accordo, sia oggetto di riduzione in misura proporzionale alle responsabilità assunte;

c) l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 del medesimo accordo, verta esclusivamente sui contenuti dei corsi di formazione e risulti improntato alla massima chiarezza espositiva dei quesiti.

* **2.02.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morasut.

* **2.015.** Zaratti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

1. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 4 gennaio 1994, n. 11,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché servizi relativi alle agenzie di affari di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; in tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il Registro-giornale di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del medesimo regio decreto 773 del 1931 ».

** **2.04.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

** **2.028.** Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

« Art. 27-bis. – *(Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi)* – 1. Al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire maggiore trasparenza nell'accesso agli strumenti di sostegno pubblico, è istituito un modello unico di certificazione che attesta la conformità del progetto ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, inclusi i criteri di ammissibilità, sostenibilità economica, impatto culturale e rispetto della normativa sul diritto d'autore e sul lavoro per i progetti cinematografici e audiovisivi che intendono accedere a qualsiasi strumento di sostegno pubblico, incluse le misure selettive, automatiche, fiscali e regionali, evitando duplicazioni documentali e procedurali.

2. Il modello unico di certificazione attesta la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente e certifica

gli elementi essenziali per l'accesso a tutte le forme di sostegno, tra cui:

a) l'ammissibilità del progetto ai finanziamenti pubblici;

b) il rispetto della normativa sul diritto d'autore, sulla tutela del lavoro e sulla sostenibilità ambientale e culturale;

c) l'appartenenza del progetto alla categoria delle opere di nazionalità italiana o europea;

d) il rispetto dei criteri specifici previsti per le singole misure di sostegno.

3. Il modello unico è rilasciato da un ente competente designato dal Ministero della cultura, previa verifica della documentazione presentata dai richiedenti.

4. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di implementazione del modello unico, da adottare in Conferenza Unificata.

5. L'adozione del modello unico di certificazione è condizione necessaria per accedere a qualsiasi forma di sostegno pubblico destinato ai progetti cinematografici e audiovisivi. »;

b) all'articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro. ».

2.05. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi)

1. Dopo l'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è aggiunto il seguente:

« Art. 27-bis. – *(Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi)* – 1. Al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire maggiore trasparenza nell'accesso agli strumenti di sostegno pubblico, è istituito un modello unico di certificazione che attesta la conformità del progetto ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, inclusi i criteri di ammissibilità, sostenibilità economica, impatto culturale e rispetto della normativa sul diritto d'autore e sul lavoro per i progetti cinematografici e audiovisivi che intendono accedere a qualsiasi strumento di sostegno pubblico, incluse le misure selettive, automatiche, fiscali e regionali, evitando duplicazioni documentali e procedurali.

2. Il modello unico di certificazione attesta la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente e certifica gli elementi essenziali per l'accesso a tutte le forme di sostegno, tra cui:

a) l'ammissibilità del progetto ai finanziamenti pubblici;

b) il rispetto della normativa sul diritto d'autore, sulla tutela del lavoro e sulla sostenibilità ambientale e culturale;

c) l'appartenenza del progetto alla categoria delle opere di nazionalità italiana o europea;

d) il rispetto dei criteri specifici previsti per le singole misure di sostegno.

3. Il modello unico è rilasciato da un ente competente designato dal Ministero della cultura, previa verifica della documentazione presentata dai richiedenti.

4. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale, sono definite le modalità di implementazione del modello unico, da adottare in Conferenza Unificata.

5. L'adozione del modello unico di certificazione è condizione necessaria per accedere a qualsiasi forma di sostegno pubblico destinato ai progetti cinematografici e audiovisivi ».

* **2.06.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **2.025.** Zaratti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Banca dati nazionale delle opere cinematografiche)

1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è aggiunto il seguente:

« Art. 28-bis – *(Banca dati nazionale delle opere cinematografiche)* – 1. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le regioni e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore audiovisivo, è istituita la banca dati nazionale delle opere cinematografiche, interoperabile con le piattaforme utilizzate dalle regioni.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, vengono individuate le informazioni da inserire e trasmettere alla banca dati nazionale, nonché i tempi di realizzazione della stessa ».

2.07. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modulo standard nazionale per la rendicontazione delle spese nel settore cinematografico e audiovisivo)

1. All'articolo 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-quater. Al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il terri-

torio nazionale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente le modalità di rendicontazione delle spese sostenute nel corso di realizzazione del progetto ».

2.08. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Piattaforma nazionale per la gestione degli pneumatici fuori uso)

1. Al fine di garantire una gestione efficiente, sostenibile e tracciabile degli pneumatici fuori uso (PFU), è istituita presso le Camere di commercio una piattaforma digitale nazionale per la raccolta, il monitoraggio e il tracciamento dei PFU.

2. La piattaforma ha lo scopo di registrare e rendere disponibili i dati relativi alla produzione, raccolta, trattamento, riutilizzo e smaltimento dei PFU, assicurando trasparenza, legalità e promuovendo il recupero e il riciclo nel rispetto dei principi dell'economia circolare.

3. L'accesso alla piattaforma è garantito ai soggetti della filiera dei PFU, incluse imprese produttrici e importatrici di pneumatici, operatori della raccolta e del trattamento, enti locali e organi di controllo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con Unioncamere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito decreto le modalità operative della piattaforma, le procedure di registrazione e accesso, nonché gli obblighi di comunicazione per i soggetti coinvolti.

2.09. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Formazione dei Responsabili Tecnici FER)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire uniformità sull'intero territorio nazionale nella formazione, i corsi di aggiornamento professionale sono fissati in almeno sedici ore obbligatorie. Le modalità di erogazione dei corsi, nonché i contenuti sono determinati mediante un accordo approvato in Conferenza Unificata tra Ministro delle imprese e del *made in Italy*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni adeguano i corsi alle nuove disposizioni adottate nell'accordo, di cui al periodo precedente, entro dodici mesi. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti formativi e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale ».

2. In attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il sistema camerale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro telematico nazionale per i soggetti in possesso di attestato Formazione Energie Rinnovabili – FER. La consultazione del registro è libera e gratuita per cittadini ed imprese e la relativa alimentazione è effettuata dagli enti formatori.

3. Nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 2, e in ogni caso al fine di alimentare lo stesso, i titolari degli attestati possono depositare, telematicamente e senza oneri a carico delle imprese, nel fascicolo informatico d'impresa gli attestati FER.

4. Entro il termine di cui al comma 2, il Sistema camerale provvede altresì a rendere operativa una procedura per l'invio massivo, al registro telematico nazionale di cui al presente articolo, degli attestati FER da parte degli enti fornitori.

* **2.010.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **2.026.** Zaratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 in materia di Formazione Energie Rinnovabili – FER)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il sistema camerale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro telematico nazionale per i soggetti in possesso di attestato Formazione Energie Rinnovabili – FER. La consultazione del registro è libera e gratuita per cittadini ed imprese e la relativa alimentazione è effettuata dagli enti formatori.

2. Nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 1 e in ogni caso al fine di alimentare lo stesso i titolari degli attestati possono depositare, telematicamente e senza oneri a carico delle imprese, nel fascicolo informatico d'impresa gli attestati FER.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il sistema camerale provvede altresì a rendere operativa una procedura per l'invio massivo, al registro telematico nazionale di cui al presente articolo, degli attestati FER da parte degli enti formatori.

** **2.011.** Boschi.

** **2.027.** Zaratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Uniformità per la formazione obbligatoria dei Responsabili Tecnici FER)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di garantire uniformità sull'intero territorio nazionale nella formazione, i corsi di aggiornamento professionale sono fissati in almeno sedici ore obbligatorie. Le modalità di erogazione dei corsi, nonché i contenuti sono determinati mediante un accordo approvato in Conferenza Unificata tra Ministro delle imprese e del *made in Italy*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni adeguano i corsi alle nuove disposizioni adottate nell'accordo, di cui al periodo precedente, entro dodici mesi. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti formativi e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale ».

2.012. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Semplificazione in materia di formazione professionale)

1. Al fine di favorire l'occupabilità e razionalizzare la disciplina attuativa della formazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione

dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'accordo del 17 aprile 2019, in modo che:

a) la durata minima temporale del periodo di esperienza di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo accordo venga ridotta della metà o comunque maturata in costanza di frequentazione dei corsi di formazione;

b) la durata dei corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli A, B e C, di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo accordo, sia oggetto di riduzione in misura proporzionale alle responsabilità assunte;

c) l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 del medesimo accordo verta esclusivamente sui contenuti dei corsi di formazione e risulti improntato alla massima chiarezza espositiva dei quesiti.

2. Al fine di garantire l'ampliamento della possibilità di scelta della sede d'esame da parte del candidato all'idoneità professionale di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone, all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale » sono sostituite dalle seguenti: « presso una provincia della regione di residenza »;

b) il terzo periodo è soppresso.

2.013. Zaratti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Semplificazione in materia di formazione professionale)

1. Al fine di favorire l'occupabilità e razionalizzare la disciplina attuativa della

formazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'accordo del 17 aprile 2019, in modo che:

a) la durata minima temporale del periodo di esperienza di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo accordo venga ridotta della metà o comunque maturata in costanza di frequentazione dei corsi di formazione;

b) la durata dei corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli A, B e C, di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo accordo, sia oggetto di riduzione in misura proporzionale alle responsabilità assunte;

c) l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 del medesimo accordo, verta esclusivamente sui contenuti dei corsi di formazione e risulti improntato alla massima chiarezza espositiva dei quesiti.

2. Al fine di garantire l'ampliamento della possibilità di scelta della sede d'esame da parte del candidato all'idoneità professionale di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone, all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, al secondo periodo, le parole: « presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale » sono sostituite dalle seguenti: « presso una provincia della regione di residenza ».

2.014. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, dopo le parole: « cave e torbiere » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto previsto nel comma 14-bis, »;

b) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

« 14-bis. Per l'attività di coltivazione delle cave, qualora i lavori relativi al progetto di cui al comma 2 siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, se il progetto rimane invariato o presenta variazioni di lieve entità. Nel corso dei lavori, l'amministrazione competente prevede modalità di controllo e verifica della conformità dei lavori o la presenza di variazioni di lieve entità rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La verifica avviene almeno con cadenza quinquennale. Le varianti progettuali di lieve entità sono definite dalle regioni ».

2.016. Boschi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22)

1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-ter. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non

è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli ».

2.017. Boschi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 4, comma 1 »;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a sedici ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti ».

2.018. Boschi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74, è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. – (Catasto nazionale degli impianti termici) – 1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti

termici. Il catasto è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* ».

2.019. Boschi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Catasto nazionale semplificato degli impianti termici)

1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici. Il catasto è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

2.020. Zaratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

1. All'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono

proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro ».

2.021. Boschi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 125-bis è abrogato;

b) al comma 125-ter, primo periodo, le parole: « ai commi 125 e 125-bis » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 125 »;

c) al comma 125-quater, primo periodo, le parole: « ai commi 125 e 125-bis » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 125 »;

d) al comma 125-quinquies, le parole: « ai commi 125 e 125-bis » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 125 »;

e) al comma 127, le parole: « 125,125-bis » sono sostituite dalla seguente: « 125 ».

2.022. Boschi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19)

1. All'allegato 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Tabella B.I, sono aggiunte, in fine, le seguenti righe:

16-bis	Ideatore e creatore di architetture informatiche <i>hardware e software</i>	- consulenza su <i>hardware</i>, <i>software</i> e altre tecnologie dell'informazione: analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione; - pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano <i>l'hardware</i> dei computer, il <i>software</i> e le tecnologie della comunicazione	62.20.10
16-ter	Ideatore e creatore di strategie di presentazione dei prodotti e dei servizi per il commercio elettronico	ideazione di campagne pubblicitarie: - creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione - creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari,	73.11.01

		opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera - ideazione di <i>stand</i> ed altre strutture e spazi espositivi	
16- <i>quater</i>	Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine personale	- servizi di consulenza per la valorizzazione dell'immagine dei clienti in termini, ad esempio di abbigliamento e accessori, acconciatura e trucco	96.99.94
16- <i>quinquies</i>	Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine aziendale, dei prodotti e dei servizi	altre attività di consulenza imprenditoriale e gestionale, ad esempio in materia di: - pianificazione strategica e organizzativa - gestione del cambiamento (<i>change management</i>) - obiettivi e politiche di <i>marketing</i>	70.20.09
16- <i>sexies</i>	<i>Dog sitter</i> , toelettatore di animali da compagnia, servizi di addestramento per animali da compagnia	Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia: - presa in pensione di animali da compagnia (animali domestici) - attività di <i>dog sitter</i> e <i>cat sitter</i> - servizi di toelettatura per animali da compagnia - servizi di addestramento per animali da compagnia	96.99.11 96.99.12 96.99.13
16- <i>septies</i>	Maestro di sci	fornitura di corsi di sci	85.51.09
16- <i>octies</i>	Maniscalco	- attività di maniscalchi: pareggio e ferratura di cavalli e degli altri equini, ad esempio asini e muli	01.62.01
16- <i>novies</i>	Stilista	design di moda (<i>fashion design</i>) relativo a prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature, gioielli, mobili (omissis.)	74.11.20

b) alla Tabella B.II sono aggiunte, in fine, le seguenti righe:

45-bis	Attività di farcitura, guarnizione pizze e schiacciate con vendita di asporto	ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	56.11.12
45-ter	Caseari	- produzione di bevande a base di latte - produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - produzione di latte in polvere o concentrato, dolcificato o meno - produzione di latte o panna in forma solida - produzione di burro - produzione di <i>yogurt</i> - produzione di formaggio e cagliata - affinatura e stagionatura di formaggio - produzione di siero di latte - produzione di caseina - produzione di prodotti lattiero-caseari senza lattosio - produzione di <i>starter</i> (fermenti lattici) - produzione di kefir di latte - produzione di lattosio e sciroppo di lattosio	10.51.20
45-quater	Frantoi	- produzione di olio di oliva grezzo - produzione di olio di oliva raffinato - produzione di sanse vergini - produzione di <i>linter</i> di cotone, pannelli e altri prodotti residui della produzione di olio di oliva	10.41.10
		- attività di macelli (gestione di mattatoi) che si occupano dell'abbatti-	

45-quinquies	Lavorazioni carni	mento, della lavorazione o del confezionamento di carne: bovina, suina, di agnello, di coniglio, di montone, di cammello, eccetera - produzione di carne fresca, congelata o surgelata, in carcasse - produzione di carne fresca, congelata o surgelata, in pezzi - fusione e lavorazione di strutto (lardo) e altri grassi commestibili animali (grassi commestibili di origine animale) - lavorazione delle frattaglie	10.11.00
45-sexies	Pastifici	- produzione di pasta, ad esempio maccheroni, spaghetti e tagliatelle, inclusa pasta ripiena - produzione di cuscus (cous cous) - produzione di gnocchi	10.73.0
45-septies	Laboratorio per lo sviluppo fotografico	trattamento di pellicole (intese come filmati): - sviluppo, stampa e ingrandimento di negativi o pellicole cinematografiche realizzate dal cliente - laboratori di sviluppo di pellicole e di stampa fotografica (laboratori fotografici) - negozi di stampa rapida (negozi di stampa in meno di un'ora) diversi dai negozi che vendono le macchine fotografiche - montaggio di diapositive - copia e riproduzione, restauro o ritocco di fotografie (ad esempio in relazione alla trasparenza delle fotografie stesse) - conversione di documenti in microfilm (microfilmatura)	74.20.20

		- digitalizzazione di fotografie, salvataggio di filmati su <i>cloud</i> - scansione di oggetti in 3D	
45-octies	Manutentore imbarcazioni da lavoro e da diporto	manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili	33.15.00
45-novies	Attività di riflessologia	attività di centri massaggi (esclusi massaggi medico-terapeutici)	96.23.99

2.024. Boschi.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da un immobile privato, ai fini dell'idoneità dell'alloggio, è sufficiente che esso sia concesso in uso, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con regolare contratto agli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'articolo 23.

4.1. Pastorella.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modelli standardizzati semplificati per le micro imprese per la nomina del Responsabile del trattamento)

1. Dopo l'articolo 2-septies-decies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

« Art. 2-octies-decies. – (Modelli standardizzati per le micro imprese) – 1. Il Garante per la protezione dei dati personali predispone modelli semplificati di nomina del

Responsabile del trattamento per le microimprese con meno di cinque dipendenti.

2. L'adozione dei modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali da parte delle microimprese costituisce presunzione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

3. Le parti contraenti che impongono clausole più restrittive rispetto ai modelli standardizzati devono fornire una motivazione specifica. In caso di contestazioni, l'onere della prova della necessità di obblighi aggiuntivi spetta alla parte contraente più forte ».

* **5.01.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **5.03.** Zaratti.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.1. Zaratti.

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo le parole: se svolta aggiungere le seguenti: almeno a 500 metri di distanza da abitazioni e.

6.2. Zaratti.

Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e deve comunque presentare evidenti vantaggi in

termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

6.3. Zaratti.

Al comma 1, capoverso, comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro della salute.

6.4. Zaratti.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: le imprese *con le seguenti:* gli enti erogatori del corso stesso.

7.1. Pastorella.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Semplificazione in materia di attività esercitate nei porti)

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

« 4-quater. L'autorizzazione rilasciata dallo Sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni ».

8.01. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Semplificazione del regime autorizzatorio per le imprese che lavorano nei porti)

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

« 4-quater. L'autorizzazione rilasciata dallo Sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni. ».

8.02. Boschi.

ART. 9.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

9.1. Boschi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

9.2. Boschi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è inserita, in fine, la seguente lettera:

« *i-bis*) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi ».

9.3. Boschi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

9.4. Boschi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 343 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.

9.5. Boschi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. All'Allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, articolo 6, comma 2, alinea, dopo le parole: « e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono inserite le seguenti: « e da cinque rappresentanti del Ministero della cultura, per le opere di restauro, ».

9.03. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

ART. 10.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Qualora l'aspirante guida intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il grado di aspirante guida, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per gli aspiranti guida nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformità a quanto previsto all'articolo 25;

b) *alla lettera c), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 7;*

c) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) all'articolo 22:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 3, le parole: « , previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica », sono soppresse.

10.1. Zaratti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Restano fermi, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina, l'obbligo del possesso di un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da struttura pubblica competente e il completamento del percorso di tirocinio in qualità di aspirante guida alpina, secondo quanto previsto dall'ordinamento professionale vigente. L'iscrizione all'albo è subordinata all'effettivo conseguimento di tali requisiti.

10.2. Zaratti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del Terzo settore)

1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-*octies* del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il per-

seguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

3. L'organo di amministrazione dell'ETS notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2.

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

10.03. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di « *start-up* innovativa » ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero di « *piccola e media impresa innovativa* » ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

* 10.04. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* 10.015. Zaratti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Cooperative forestali)

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, il secondo periodo è soppresso.

**** 10.06.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

**** 10.017.** Zaratti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto)

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della di-

chiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

10.07. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morasut.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di circolazione dei veicoli)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente di classe III e di classe B, ai sensi della Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, possono essere sempre impiegati in servizio di linea e viceversa, senza necessità dell'autorizzazione di cui al comma 6, qualora l'impresa di trasporto sia munita del titolo per lo svolgimento dell'attività per la quale si intende impiegare il veicolo, da tenere a bordo del mezzo unitamente alla carta di circolazione. »;

b) all'articolo 87, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli autobus destinati a servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio

pubblico autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero dalle regioni o dagli enti locali, possono essere utilizzati in servizio di noleggio da rimessa sulla base di quanto previsto dall'articolo 82, commi 6 e 6-bis, della presente legge. ».

10.08. Boschi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di distribuzione dei carburanti)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo:

1.1) dopo le parole: « articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, nonché » sono inserite le seguenti: « in alternativa »;

1.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di GPL »;

2) l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 3:

1) dopo le parole: « infrastrutture di ricarica elettrica nonché » sono inserite le seguenti: « in alternativa »;

2) dopo le parole: « GNC o GNL » sono inserite le seguenti: « ovvero GPL »;

c) al comma 4, dopo le parole: « nonché di distribuzione di GNC o GNL » sono inserite le seguenti: « ovvero di GPL »;

d) al comma 6, le parole da « e si applicano » fino alla fine del comma sono sopresse;

e) al comma 12, dopo le parole: « GNC o GNL » sono inserite le seguenti: « o GPL ».

10.09. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Accertamento con dispositivi di controllo automatico della sosta vietata negli spazi per carico e scarico merci)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera f), numero 1), capoverso, primo periodo, della legge 25 novembre 2024, n. 177, le parole: « nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d) », sono sostituite dalle seguenti: « nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere d) e g) ».

* **10.010.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morasut.

* **10.014.** Zaratti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Vendite promozionali e sottocosto)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti » sono sopresse.

2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: « disciplinano » sono inserite le seguenti: « in modo unitario su tutto il territorio nazionale ».

3. L'articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è abrogato.

10.011. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Vendita del pane confezionato)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni

previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, » sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche attraverso l'etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari ».

2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole: « e in imballaggi preconfezionati » sono soppresse.

10.012. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Semplificazione nella vendita dei giornali)

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; ».

10.013. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

ART. 11.

Sopprimerlo.

* **11.1.** Zaratti.

* **11.2.** Casu, Bonafè, Pandolfo, Ghio, Roggiani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Misure di semplificazione per il parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, alla lettera

d), numero 5), sono inserite in fine le seguenti parole: « e di strutture alberghiere; ».

11.3. Casu, Bonafè, Pandolfo, Ghio, Roggiani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Misure di semplificazione per il parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, lettera d), dopo il numero 7) è inserito il seguente:

8) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di strutture alberghiere.

11.4. Casu, Bonafè, Pandolfo, Ghio, Roggiani.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: a uso di parcheggio con le seguenti: esclusivamente.

11.5. Zaratti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, eccetera, anche dietro contestuale corrispettivo ».

11.02. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è soppressa;

b) è inserito, in fine, il seguente periodo: « Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 "strutture ricettive e stabilimenti balneari", n. 75, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ».

11.03. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al secondo periodo, le parole « che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale » sono sostituite dalle seguenti: « che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale ».

11.04. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in

caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In attesa della validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ».

11.05. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

ART. 12.

Sopprimerlo.

* **12.1.** Zaratti.

* **12.2.** Pastorella.

* **12.3.** L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Cappelletti, Appendino, Ferrara, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

* **12.4.** Evi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, per le singole unità immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni.

12.5. Zaratti.

ART. 13.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole:* sono esercitati *con le seguenti:* possono essere esercitati;

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , previa verifica di non sovrapposizione o interferenza con i servizi affidati ai sensi del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007;

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* nel rispetto di quanto previsto *aggiungere le seguenti:* dalla presente disposizione e;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. L'impresa deve comunicare periodicamente all'ente locale competente i dati relativi ai passeggeri trasportati e alle tratte effettuate, nel rispetto del regolamento CE 2017/1926.

* **13.1.** Zaratti.

* **13.2.** Casu, Bonafè, Ghio, Roggiani.

ART. 18.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, emana un decreto per adottare un piano di digitalizzazione dell'anagrafe dei marittimi e delle procedure amministrative relative alle ispezioni, alle visite sanitarie e alle attività di bordo.

18.1. Zaratti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito della revisione della disciplina sanitaria a bordo delle navi mercantili, è assicurato il potenziamento della telemedicina e del ruolo del Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella definizione degli *standard* minimi e dei protocolli operativi.

18.2. Zaratti.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti)

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 2021, n. 230, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per quanto attiene la sola qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, hanno diritto al riconoscimento automatico di detta qualifica, le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente ».

21.01. Zaratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Semplificazioni in materia di promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi)

1. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La maggiore spesa di personale derivante dall'attuazione del presente comma non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

21.02. Simiani.

ART. 22.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Semplificazione in materia di notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dell'inizio dei lavori, trasmette » sono aggiunte le seguenti: « , in modalità telematica, »;

b) al comma 1.1, le parole: « I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono » sono sostituite con le seguenti: « Il committente o il responsabile dei lavori trasmette altresì la notifica di cui al comma 1, in modalità telematica, ».

22.01. Zaratti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Comunicazione INPS al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa del dipendente in CIG)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale informa immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività lavorativa ricevuta dall'Istituto medesimo ai sensi del comma 2. ».

22.02. Zaratti.

ART. 23.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. I lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, effettuano gli adempimenti previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e svolgono la propria attività di carattere stagionale senza limite di giornate lavorative anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

5. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole:

«ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative» sono soppresse.

23.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

ART. 24.

Sopprimerlo.

24.1. Zaratti.

ART. 26.

Sopprimerlo.

26.1. Zaratti.

ART. 27.

Sopprimerlo.

27.1. Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

27.2. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

ART. 28.

Sopprimerlo.

28.1. Zaratti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 208, comma 19, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dalle lettere l) e l-bis) dell'articolo 5, ai soli fini del presente comma, per varianti sostanziali si intendono esclusivamente quelle a seguito delle quali gli impianti esistenti aumentino, in misura pari o superiore al dieci per cento, la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con carat-

teristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti rispetto all'autorizzazione rilasciata. ».

28.2. L'Abbate, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Sopprimere il comma 2.

28.3. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Semplificazione per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici)

1. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni» sono sostituite con le seguenti: «la cui esecuzione non sia precedente al primo gennaio 1945».

28.01. Evi.

ART. 30.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Nomina del responsabile temporaneo per acconciatori ed estetisti)

1. All'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsa-

bile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ».

2. All'articolo 3, comma 5-*bis* della legge 17 agosto 2005, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ».

30.018. Boschi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*.

(Semplificazione del regime amministrativo delle insegne di esercizio)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. Le insegne di esercizio per lo svolgimento di attività produttive devono essere conformi ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo nonché, ove necessario, ai criteri previsti dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La collocazione di insegne di esercizio è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-*bis*, legge 7 agosto 1990, n. 241, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività. La SCIA di cui

al secondo periodo è corredata da un'as-severazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-*bis*, la trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni dal primo al quinto periodo del presente comma, si applicano le sanzioni dell'articolo 19, commi 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è predisposta, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica unica standardizzata per la collocazione delle insegne di cui al primo periodo. Entro lo stesso termine del quarto periodo dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 440, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo. »;

b) al comma 13-*bis*, le parole: « , insegne di esercizio » sono soppresse;

c) al comma 13-*ter*, le parole: « , di insegne di esercizio » sono soppresse;

d) al comma 13-*quater*, le parole: « , di insegne di esercizio » sono soppresse.

30.08. Boschi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*.

(Semplificazioni in materia di disciplina di destinazione e uso dei veicoli)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 82, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Al soggetto che svolga attività di trasporto di cose per conto terzi è consentito, con veicoli autorizzati al predetto servizio, il trasporto di cose esercitato nel proprio interesse ai fini dello svolgimento di un'attività economica ».

30.010. Boschi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*.

(Abrogazione del registro per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assolta)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici ».

30.011. Boschi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*.

(Semplificazione per svolgimento dell'esame di idoneità professionale nel settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre

2000, n. 395, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « presso le province » sono sostituite dalle seguenti: « presso una provincia della regione di residenza »;

b) il terzo periodo è soppresso.

30.012. Boschi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*.

(Modifiche in materia di definizione di rifiuto tessile)

1. All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo la lettera *d-ter*) è aggiunta la seguente:

« *d-quater*) "rifiuti tessili": oggetti e materiali di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo identificati come:

1) rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);

2) rifiuti da fibre tessili grezze;

3) rifiuti da fibre tessili lavorate;

4) rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili invenduti;

5) componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla componente tessile dei veicoli fuori uso;

6) prodotti tessili;

7) abbigliamento limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo ».

30.013. Boschi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*.

(Chiarimento sulla classificazione dei sottoprodotti)

1. All'articolo 184-*bis*, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Rientrano nella nozione di normale pratica industriale tutti quei trattamenti o interventi, non di trasformazione o di recupero completo, i quali non incidono sulle caratteristiche merceologiche del materiale o ne fanno perdere la specifica identità con riferimento alle sue qualità ambientale, ma che possono essere reimpiegati per il loro specifico utilizzo presso il produttore o presso altri utilizzatori, anche in altro luogo e in distinto processo produttivo, con riferimento alle operazioni elencate al presente decreto ».

30.014. Boschi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Semplificazioni in materia di materiali a contatto con gli alimenti)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « al consumatore finale » sono soppresse;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Gli operatori economici, che utilizzano senza alcuna alterazione materiali e oggetti dotati della dichiarazione di conformità rilasciata dai fornitori, ne rilasciano una semplificata che attesta: l'identità dell'operatore economico; l'uso previsto del materiale o dell'oggetto a contatto con alimenti e il rispetto delle istruzioni e limitazioni previste nella dichiarazione del fornitore.

2-ter. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è predisposta, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica unica standardizzata e semplificata per la dichiarazione di conformità

semplificata di cui al comma 2-bis del presente articolo nonché per l'aggiornamento della modulistica di cui al comma 2 del presente decreto. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica di cui al primo periodo del presente comma ».

30.015. Boschi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Semplificazione in materia di installazione di impianti radiotelevisivi ed elettronici)

1. Alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192, le imprese già abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 sono ammesse a prestare le medesime attività senza necessità di nuovi adempimenti o di ulteriori requisiti tecnico-professionali.

2. Le imprese in grado di dimostrare in base alla contabilità la propria continuità operativa nella effettuazione di prestazioni professionali nell'ambito dell'installazione, dell'allacciamento, del collaudo e della manutenzione di linee e apparecchi telefonici a decorrere dal 22 giugno 2013, data di cessazione degli effetti del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

30.016. Boschi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Registro unico nazionale dei fornitori accreditati)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'Allegato II.1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione

nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme digitali regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.

2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico di cui al comma 2-bis e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti ».

30.017. Boschi.

(Inammissibile)

ART. 31.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Conferimento in campo)

1. Le cooperative e i loro consorzi che esercitano attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto dei soci, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e degli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, possono esercitare la raccolta del prodotto agricolo presso il fondo dei soci come attività ausiliaria e connessa a quelle principali.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

*** 31.01.** Zaratti.

*** 31.02.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

ART. 34.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 2-bis, dopo le parole: una relazione tecnica aggiungere le seguenti: asseverata;

b) al capoverso 2-quater, primo periodo, e ovunque ricorrono nel capoverso, le parole: sessanta giorni sono sostituite con le seguenti: trenta giorni;

34.1. Zaratti.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Semplificazione e promozione dell'acquisto di mobili di legno made in Italy)

1. Al fine di coniugare efficienza edilizia e decarbonizzazione, di rafforzare il contrasto al dissesto idrogeologico attraverso la corretta gestione dei boschi e di incentivare l'uso del legno di provenienza nazionale ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è altresì riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di mobili in legno provenienti da filiera *made in Italy* finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un

ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento e la fruizione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

34.02. Zaratti.

(Inammissibile)

ART. 35.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

35.1. Zaratti.

Al comma 1, lettera b), sostituire l'alea con il seguente: istituzione di un organo collegiale di amministrazione, che dura in carica quattro anni ed è così composto:

35.2. Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera b), ainea, le parole: quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni.

35.3. Zaratti.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: , il cui voto è determinante nei casi di parità di voto.

35.4. Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le seguenti parole: e della difesa.

35.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Bagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

35.6. Zaratti.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

35.7. Zaratti.

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.

35.8. Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera d), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della parità di genere.

35.9. Zaratti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) tutela dei livelli occupazionali dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Automobile Club d'Italia e delle società controllate

anche con la previsione di un'espressa clausola sociale.

35.10. Casu, Ghio, Roggiani.

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I principi e i criteri di cui al precedente periodo sono inderogabili.

35.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108,.

35.12. Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'incarico di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico nell'ambito dello sport automobilistico italiano.

* **35.13.** Zaratti.

* **35.14.** Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 9, primo periodo, premettere le seguenti parole: Ferma restando la salvaguardia dei posti di lavoro,.

35.15. Zaratti.

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

* **35.16.** Zaratti.

* **35.17.** Alifano, Raffa, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Al fine di garantire la funzione pubblica e lo sviluppo tecnologico dell'Ente, nel riordino di cui al presente articolo è assi-

curata, in ogni caso, la tutela dei livelli occupazionali dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Automobile Club d'Italia e delle società controllate anche con la previsione di un'espressa clausola sociale.

35.18. Casu, Ghio, Roggiani.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Trasformazione, fusione e scissione di enti del Terzo Settore)

1. In deroga agli articoli 42 e 2500-octies del codice civile, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del Terzo Settore dalle quali derivino soggetti che assumano la qualifica di impresa sociale devono garantire la continuità delle attività di interesse generale e la destinazione vincolata del patrimonio.

2. Tali atti devono essere effettuati in conformità a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.

3. L'efficacia degli atti è subordinata ad autorizzazione ministeriale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla comunicazione da parte dell'ente. Avverso il diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

35.01. Zaratti.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Semplificazioni in materia di patrocinio tributario)

1. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i revisori legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gen-

naio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511. ».

2. All'articolo 57, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 14 novembre 2024 n. 175, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i revisori legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511. ».

* **39.01.** Zaratti.

* **39.02.** Alifano, Raffa, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

ART. 40.

Sopprimerlo.

* **40.1.** Zaratti.

* **40.2.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

* **40.3.** Simiani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 40.

(Permesso di costruire immobili vincolati)

1. All'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Resta comunque esclusa la formazione del silenzio-assenso nei casi in cui l'intervento edilizio ricada in aree soggette a vincoli paesaggistici, ambientali, culturali o relativi all'assetto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche qualora l'autorità preposta alla tutela del vincolo coincida con l'amministrazione precedente. In tali casi, è sempre richiesto un provvedimento

espresso che attesti il positivo superamento della valutazione sul vincolo. ».

40.4. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

ART. 42.

Sopprimerlo.

42.1. Gebhard, Schullian, Steger.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Misure di semplificazione per installazione di impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari ».

* **43.01.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **43.02.** Zaratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Modifica al limite di potenza per gli impianti fotovoltaici esentati dagli obblighi fiscali di cui all'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « non superiore a 20 kW » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 50 kW ».

**** 43.03.** Zaratti.

**** 43.04.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

(Inammissibile)

ART. 44.

Sopprimerlo.

*** 44.1.** Richetti, Pastorella.

*** 44.2.** Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle donazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A tali donazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applica il termine di prescrizione ordinario dei diritti di dieci anni previsto dall'articolo 2946 del codice civile. Alle donazioni effettuate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatori.

**** 44.3.** Richetti, Pastorella.

**** 44.4.** Serracchiani, Casu.

ART. 47.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Rappresentatività e semplificazione nella gestione dei diritti d'autore)

1. È istituito un tavolo permanente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la definizione annuale di tariffe base unitarie per l'utilizzo della musica d'ambiente, da ripartire tra gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente sulla base dei dati di messa in onda o, in mancanza, delle quote di rappresentatività accertate dall'Autorità.

47.01. Zaratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Semplificazione nella vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: « , con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 » sono soppresse.

47.02. Zaratti.

ART. 50.

Sopprimerlo.

50.1. Zaratti.

Sopprimere il comma 1.

50.2. Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, la lettera c) è soppressa;

50.3. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Sopprimere il comma 2.

50.4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Sopprimere il comma 3.

50.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Durata autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita)

1. Le autorizzazioni commerciali per l'attivazione di medie e grandi strutture di vendita hanno validità di tre e cinque anni rispettivamente, prorogabili in caso di comprovata necessità.

2. La sospensione dell'attività è consentita per un periodo massimo di tre anni.

3. In caso di strutture inserite in piani attuativi, la validità dell'autorizzazione commerciale coincide con quella della convenzione urbanistica.

50.01. Zaratti.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Vendita del pane decongelato e dorato nel punto vendita)

1. All'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, le parole: « previo con-

fezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, » sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole: « e in imballaggi preconfezionati » sono soppresse.

50.02. Zaratti.

(Inammissibile)

ART. 51.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La possibilità di sostenere gli esami di idoneità per due anni di corso successivi nello stesso anno scolastico è consentita una sola volta nel corso dell'intero ciclo di studi. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche attività di ispezione e monitoraggio sull'offerta formativa delle scuole paritarie e dei centri di formazione ad esse collegati, al fine di garantire il rispetto degli *standard* formativi previsti dalla normativa vigente.

51.1. Zaratti.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al sesto periodo le parole: « e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo dei dirigenti scolastici sono definiti dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione, sulla base delle Linee triennali di indirizzo e dei *framework* delle competenze professionali adottati con decreto ministeriale ».

51.2. Zaratti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito disciplina l'istituzione degli organi

collegiali territoriali previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, quale strumento di rappresentanza istituzionale delle istituzioni scolastiche a livello locale e regionale e di tutela della libertà di insegnamento.

51.3. Zaratti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: « conseguimento del titolo di laurea triennale » sono aggiunte le seguenti: « L-19 (ex classe 18) »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi tenuti dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 10, adotta con proprio decreto le procedure elettorali per la costituzione e il funzionamento degli organi direttivi dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, sentite le associazioni professionali maggiormente rappresentative. Il decreto disciplina, in particolare, le modalità di iscrizione e cancellazione all'ordine professionale, di presentazione delle candidature, la composizione degli uffici elettorali, lo svolgimento delle operazioni di voto, anche in modalità telematica, nonché ogni altro adempimento organizzativo necessario a garantire la regolarità, la trasparenza e la tempestività del procedimento elettorale »;

c) all'articolo 10, comma 2, le parole: « indice l'elezione dei presidenti degli albi » sono sostituite dalle seguenti: « indice l'elezione del consiglio territoriale dell'Ordine secondo quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis »;

d) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Fino alla riapertura delle iscrizioni da parte dei consigli territoriali dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e

gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia possono continuare a esercitare la propria attività professionale secondo le disposizioni della presente legge, anche qualora non abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo 2025. La presente disposizione si applica in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2024, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 ».

51.4. Zaratti.

ART. 53.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.

53.1. Pastorella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nel rispetto dell'autonomia universitaria, il Ministero dell'università e della ricerca adotta, con proprio decreto, linee guida procedurali uniformi per il conferimento del titolo di professore emerito, valide per tutte le università, comprese quelle telematiche.

53.2. Zaratti.

ART. 54.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Nell'esercizio della competenza di cui al comma 1, le Università, gli Istituti di istruzione universitaria e gli ITS Academy adottano procedure digitali per la presentazione degli atti e la gestione delle istanze di riconoscimento dei cicli e periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri.

1-ter. Le Università, gli Istituti di istruzione universitaria e gli ITS Academy pubblicano in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, anche in lingua inglese, informazioni chiare e aggiornate sulle procedure di riconoscimento, includendo i requisiti e la documentazione necessaria, eventuali modelli da utilizzare, criteri essenziali di valutazione, termini di tempistica procedimentali, contributi e oneri dovuti.

1-quater. Il Ministero dell'università e della ricerca realizza e mantiene una pagina *web* dedicata che consente di ricercare, per ciascuna Università, Istituto di istruzione universitaria e ITS Academy, la procedura di riconoscimento di cui ai commi 2 e 3, con rinvio diretto alle relative sezioni dei siti istituzionali e con indicazione dei principali elementi informativi, quali requisiti documentali, termini procedimentali, contributi dovuti e recapiti. La pagina è aggiornata con periodicità almeno semestrale; ai fini dell'aggiornamento, gli atenei e gli ITS Academy comunicano al Ministero, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le modifiche intervenute nelle proprie procedure e nei relativi indirizzi *web*.

1-quinquies. Al fine di favorire la maggiore omogeneità delle procedure di riconoscimento sul territorio nazionale, il Ministero dell'università e della ricerca, sentiti ANVUR e CRUI, può emanare linee guida rivolte alle Università, agli Istituti di istruzione universitaria e agli ITS Academy, recanti modelli di documentazione, criteri minimi e buone pratiche, ferme restando l'autonomia e la responsabilità valutativa in capo agli stessi ai sensi del comma 1 ».

3. All'articolo 3 della legge 11 luglio 2002, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, l'amministrazione verifica la completezza dell'istanza e, se necessario, richiede una integrazione, indi-

cando in modo puntuale gli elementi mancanti o incompleti. In tal caso il termine è sospeso e riprende a decorrere dalla presentazione dell'integrazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta. Il provvedimento conclusivo è formato e comunicato in via digitale ».

54.1. Pastorella.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'esercizio delle funzioni di approvazione o rinvio dei regolamenti universitari, il Ministero dell'università e della ricerca tiene conto del carattere strategico e collegiale degli atti, promuovendo il rispetto dell'autonomia statutaria e la partecipazione degli organi accademici.

54.2. Zaratti.

ART. 58.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Con decreto del Ministro della salute, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono definite le condizioni, le modalità operative e i limiti per l'adozione della certificazione medica per malattia mediante telemedicina.

58.1. Zaratti.

ART. 60.

Sopprimerlo.

60.1. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro, Alfonso Colucci, Baldino, Penza, Auriemma.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: dall'Istituto superiore di

sanità aggiungere le seguenti: , ed esclusivamente in presenza di un medico;

b) al comma 3, sostituire le parole: possono utilizzare con la seguente: utilizzano;

c) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: « , e per l'erogazione di cure domiciliari. » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'erogazione di cure domiciliari e per le farmacie che erogano i servizi sanitari nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 ».

60.2. Zaratti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al primo periodo, dopo le parole: « Le società di cui al presente articolo » sono inserite le seguenti « , con esclusione delle società che gestiscono farmacie comunali, ».

60.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

ART. 64.

Sopprimerlo.

* **64.1.** Zaratti.

* **64.2.** Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

(Abrogazione dell'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)

1. L'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, è abrogato.

64.01. Zaratti.

ART. 65.

Sopprimerlo.

* **65.1.** Zaratti.

* **65.2.** Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

ART. 68.

Sopprimerlo.

68.1. Zaratti.

ART. 69.

Sopprimerlo.

69.1. Zaratti.

ART. 71.

Sopprimerlo.

71.1. Zaratti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo una progressiva riduzione delle sostanze nocive ed inquinanti, con particolare attenzione alle seguenti: Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Rame (Cu), Zinco (Zn), Cromo (Cr) e cromo esavalente (Cr

VI), Arsenico (As), Selenio (Se), Berillio (Be), Boro (B), Idrocarburi alifatici e aromatici (tra cui frazione C10-C40), Policlorobifenili (PCB), Diossine e furani, Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), Composti organoalogenati (solventi, pesticidi, lubrificanti, disinfettanti), Toluene, paraxilene;.

71.2. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e favorendo la nascita di biodistretti per la gestione del digestato.

71.3. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) introdurre l'obbligo di comunicare tempi, quantitativi e luoghi degli spandimenti al fine di agevolare l'attività di controllo da parte di ISPRA e delle ARPA competenti;.

71.4. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) promuovere attività di fitodepurazione e compostaggio nonché la riduzione della produzione di fanghi, al fine di ridurre l'impatto dell'uso agronomico dei fanghi;.

71.5. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) garantire una maggiore tracciabilità e trasparenza sui quantitativi e la composizione dei fanghi di depurazione;.

71.6. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

ART. 72.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

72.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

72.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma dell'ordinamento forense. C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2629 Governo, C. 2633 Dori (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2633 Dori</i>)	56
Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. C. 2528 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	60
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 13.10.

Riforma dell'ordinamento forense.

C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2629 Governo, C. 2633 Dori.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2633 Dori).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che lo scorso 5 novembre 2025 è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2633 Dori recante « Disposizioni in ma-

teria di accesso alla professione forense » di cui ha disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertente su identica materia.

Ricorda che nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni sui provvedimenti in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. C. 2528 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stato esaminato da ultimo l'emendamento Ascari 8.1, mentre erano stati accantonati gli emendamenti Dori 3.3, Morfino 4.1, D'Orso 6.1 e 7.1.

Ricorda altresì che le relatrici e il rappresentante del Governo hanno già reso il parere su tutte le proposte emendative.

Devis DORI (AVS), ricordando di aver chiesto l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 3.3 nella precedente seduta avendo verificato la presenza di un refuso tipografico ora corretto, segnala che esso incide sull'articolo 90-ter del codice penale. L'obiettivo della proposta è quello di eliminare la necessità di una specifica richiesta, da parte della persona offesa, di voler ricevere talune informazioni. Ritene infatti che la notizia dei provvedimenti relativi all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza detentiva dell'autore del reato o dell'indagato in stato di custodia cautelare debba essere obbligatoriamente e immediatamente data d'ufficio al soggetto coinvolto.

Esprime il convincimento secondo cui anche i colleghi della maggioranza vorrebbero condividere tale proposta emendativa che tuttavia sarà respinta per motivi di mera convenienza politica: procedere ad una rapida approvazione del provvedimento senza che sia necessaria una nuova lettura del Senato. Se così deve essere, sarebbe il caso, a suo avviso, che quanto meno la maggioranza lo dichiari espressamente.

Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo sull'emendamento Dori 3.3, che sottoscrive, condivide le ragioni testé esposte dal collega. Sottolinea che le comunicazioni che hanno ad oggetto la scarcerazione o, ancor più, l'evasione dell'autore del reato sono importantissime, tanto da poter salvare la vita della persona interessata.

Pur ritenendo che il provvedimento in esame costituisce senz'altro un avanzamento nella tutela delle vittime di femminicidio, ribadisce come sia opportuno apportare ad esso alcuni miglioramenti e a colmarne alcune lacune, che l'emendamento in esame mette in luce.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 3.3.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento Morfino 4.1, di cui è cofirmataria, che propone una modifica sull'articolo recante disposizioni di tutela degli orfani di femminicidio.

Ricorda che nella fase dell'illustrazione del complesso degli emendamenti aveva già sollecitato il Governo a considerare con particolare attenzione la questione posta dall'emendamento in esame. In particolare, il dubbio è in ordine all'ambito di applicazione delle deroghe, definite dall'articolo 4 del provvedimento, alle condizioni richieste per la concessione dell'indennizzo, ivi compreso il preventivo infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato.

Si vuole scongiurare il rischio che, a causa di un'ambigua formulazione della norma, non venga ricompreso nell'ambito applicativo della disposizione il caso in cui al femminicidio sia seguito il suicidio da parte dell'autore del reato. Ciò porterebbe alla paradossale conseguenza per cui, nella situazione più grave e drammatica, viene riconosciuta una minore tutela all'orfano.

Ribadisce, dunque, l'esigenza di un supplemento di riflessione, che induca la Commissione ad approvare la proposta emendativa o comunque a porre rimedio alla questione problematica ad essa sottesa, anche individuando locuzioni più precise per definire compiutamente il campo di applicazione di questa misura di tutela.

La Commissione respinge l'emendamento Morfino 4.1.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 6.1, volto ad includere nell'oggetto delle campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 6 del provvedimento l'abuso delle sostanze alcoliche.

Infatti la citata disposizione prevede attualmente la possibilità di promuovere campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti, senza far

menzione alle violenze commesse facendo uso di alcol.

Sottolinea però che gran parte delle violenze sessuali si verificano in stato di ubriachezza, che talvolta riguarda l'autore del reato e, ancora più spesso, la vittima. Inoltre, le statistiche dimostrano come il fenomeno dell'abuso di alcol riguarda ormai una popolazione sempre più giovane, che coinvolge finanche ragazzi di dieci o undici anni. Ciò è peraltro rappresentato spesso nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, di cui è componente.

Per queste ragioni, ritiene del tutto insufficiente prevedere delle campagne di sensibilizzazione che abbiano ad oggetto soltanto l'uso di droghe e non anche l'abuso di alcol. Questa chiusura della maggioranza fa sorgere il dubbio che dietro questa grave e inaccettabile lacuna, vi sia la volontà di difendere gli interessi di un potente comparto produttivo, come quello delle bevande alcoliche.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 6.1.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 7.1, di analogo tenore rispetto al precedente. In particolare, si propone di includere il fenomeno dell'abuso di alcol nella redazione delle linee guida e raccomandazioni di cui all'articolo 7, che dovrebbe tener conto delle evidenze scientifiche e di una sotto cultura purtroppo avallata perfino dall'industria cinematografica.

Simonetta MATONE (LEGA), intervenendo fuori microfono, fa presente che il codice penale già si interessa efficacemente del fenomeno.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come si stia discutendo di una modifica non al codice penale, bensì alle linee guida – e prima alle campagne di sensibilizzazione – previste dal provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 7.1.

Stefania ASCARI (M5S) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 8.03, riporta le parole pronunciate davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio da Gino Cecchettin, che, a distanza di due anni dall'uccisione di sua figlia Giulia, ha rimarcato nuovamente l'importanza dell'educazione affettiva nelle scuole. Il signor Cecchettin, nel ricordo di sua figlia e nel parlare della Fondazione che porta il suo nome ha affermato che l'educazione affettiva non è un pericolo, ma insegna a gestire le emozioni.

La Fondazione è nata – ha affermato Gino Cecchettin – non per coltivare la memoria del dolore, ma per trasformarlo in impegno, perché, se non cambiamo la cultura che genera la violenza, continueremo a piangere altre Giulie, ci saranno altre famiglie e altre vite spezzate. La giustizia serve – dice – ma arriva sempre dopo: l'unica risposta duratura alla violenza è educare al rispetto, all'empatia, nelle scuole, dove si formano le persone. Parlare di educazione affettiva significa insegnare ai ragazzi a conoscere sé stessi, a gestire le emozioni e riconoscere i confini, che l'amore non è possesso, la forza non è dominio.

Gino Cecchettin ha poi proseguito ricordando che la violenza di genere è un fenomeno strutturale, che non nasce all'improvviso, ma cresce in una società che troppo spesso minimizza o resta in silenzio. A suo giudizio, l'educazione è l'unica risposta sistematica possibile: non possiamo delegare ai tribunali ciò che spetta alla scuola, alla famiglia, alle istituzioni culturali. Lo ha affermato ribadendo che solo nelle aule e nei luoghi di formazione è possibile insegnare ai ragazzi a individuare i segnali della violenza prima che questa si manifesti in atti concreti. Il padre di Giulia ha spiegato che l'impegno suo e della Fondazione nasce dal desiderio di evitare che altri genitori debbano affrontare il dolore da lui vissuto, ma anche dalla speranza che un giorno non servano più fondazioni intitolate a ragazze uccise, perché avremo imparato a riconoscere « il valore sacro della libertà di ciascuno, il valore sacro della vita ».

Gino Cecchettin ci chiede di fare una scelta coraggiosa: di credere nell'educazione come prima forma di giustizia, come la vera forma di prevenzione.

Passando alla proposta emendativa, sottolinea come essa istituisce un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Esso permetterebbe di formare adeguatamente insegnanti e professionisti, di garantire programmi educativi uniformi su tutto il territorio nazionale e di coinvolgere le famiglie in un processo di prevenzione alla violenza e al femminicidio.

Istituire tale fondo significa, a suo avviso, investire sulla sicurezza, la libertà e la dignità della persona, che viva in una città in cui il rispetto non si insegna dopo una tragedia, ma si impara sin dai banchi di scuola.

A dimostrazione di quanto detto, riporta alcuni dati ISTAT che restituiscono la fotografia di un Paese che affronta un'emergenza di salute pubblica soprattutto tra gli adolescenti. Sono dati che a suo avviso impongono l'introduzione dei percorsi di educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Per tali ragioni, chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in esame.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che le relatrici e il rappresentante del Governo non accedono alla richiesta di accantonamento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 8.03.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Boschi 8.04, si intende che vi abbiano rinunciato.

Devis DORI (AVS) interviene sugli articoli aggiuntivi a sua firma 8.05 e 8.09, che vertono sul tema dell'educazione sessuo-affettiva nelle scuole.

Sottolinea come il suo gruppo sia fermamente convinto che non basti curare i sintomi della violenza ma che sia necessa-

rio prevenire il fenomeno del femminicidio attraverso lo strumento dell'educazione.

Ritiene che la conoscenza – che soltanto nei regimi dittatoriali viene vista come un pericolo – rappresenti sempre un momento di arricchimento e che, se veicolata con sensibilità dai docenti, consenta ai ragazzi di riflettere sulle proprie emozioni. Per tale ragione, considera una aberrazione la posizione di chiusura assunta sul tema dell'educazione sessuo-affettiva nelle scuole dalla maggioranza e dal Governo.

Ricorda come in occasione di un dibattito parlamentare la Ministra Roccella si è avventurata in dichiarazioni – che teme possano essere riprodotte durante la discussione in Assemblea – secondo cui non vi sarebbe alcun calo dei femminicidi nei Paesi dove c'è l'educazione sessuale nelle scuole, anzi, in alcuni di essi, i dati sarebbero più gravi di quelli italiani.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dori 8.05.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che il gruppo del Partito Democratico ha sottoscritto gli articoli aggiuntivi Gebhard 8.06 e 8.07.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Gebhard 8.06 e 8.07.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ricorda preliminarmente come il suo gruppo abbia convintamente favorito l'approvazione del provvedimento al Senato, senza tuttavia voler rinunciare a proporre modifiche migliorative del testo che, peraltro, l'istruttoria legislativa ha dimostrato essere opportune e necessarie.

Con riguardo all'articolo aggiuntivo Ghio 8.08, del quale è cofirmataria, tale approccio appare ancor più necessario. Occorre infatti a suo avviso accompagnare le norme sostanziali con adeguate attività di prevenzione del fenomeno. In tal senso occorre l'istituzione di un fondo destinato a finanziare l'insegnamento nelle scuole dell'educazione affettiva e sessuale all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

In proposito, ricorda che proprio in queste ore è all'esame dell'Assemblea il disegno di legge recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico che nella versione licenziata dalla commissione – su cui pare ci sarà un provvidenziale mutamento di posizione della Lega – prevedeva il divieto assoluto all'educazione sessuo-affettiva nelle scuole medie. Resterà invece la previsione molto criticabile che subordina la partecipazione a queste attività educative alla previa autorizzazione da parte dei genitori, con l'effetto discriminatorio per cui non tutti i giovani, sebbene frequentanti la medesima classe, potranno ricevere tale tipo di educazione.

Infine, pone l'attenzione sul rischio che, in assenza di una adeguata educazione da parte di soggetti qualificati, i ragazzi abbiano come unica o principale fonte di informazione siti *web* con contenuti pornografici cui risulta possano accedere semplicemente autodichiarando la maggiore età.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Ghio 8.08 e Dori 8.09.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che gli articoli aggiuntivi Boschi 9.01, 9.02 e 11.01 sono stati sottoscritti dal gruppo del Partito Democratico e dal gruppo del Movimento 5 Stelle.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Boschi 9.01 e 9.02.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Boschi 11.01 con il quale si propone la detassazione dei beni, somme e altre utilità ricevuti a titolo di risarcimento del danno per una serie di reati violenti. Si tratta di una proposta sulla quale, a suo avviso, si sarebbe dovuto convergere ma constata come manchi da parte della maggioranza un'adeguata attenzione al tema.

Auspica, quindi, che, nella prossima manovra, nella quale il Governo intende rivedere il regime fiscale, si possa prevedere

una detassazione per coloro che hanno ricevuto un risarcimento a seguito dei danni subiti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Boschi 11.01.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Boschi 12.1, si intende che vi abbiano rinunciato.

Comunica quindi che si sono così concluse le votazioni sulle proposte emendative e avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire da giovedì 20 novembre.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, fa presente che il provvedimento licenziato dall'altro ramo del Parlamento si compone di ben 74 articoli e reca un contenuto parti-

colarmente ampio che investe anche profili di interesse della Commissione Giustizia.

In primo luogo, si segnala l'articolo 2, lettera *b*) che disciplina la procedura di scambio di *pallet* prevedendo l'emissione del cosiddetto «buono *pallet*», il cui possesso dà diritto alla restituzione ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile. Tale disposizione civilistica disciplina i titoli rappresentativi di merci, ossia quei titoli che attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.

Viene inoltre prevista la nullità di ogni patto contrario alle disposizioni recate dalla norma in commento.

L'articolo 29 interviene in materia di normativa anti-riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. In particolare, a tal fine la disposizione estende alle pubbliche amministrazioni l'accesso, nell'ambito di determinati procedimenti, alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private.

Si evidenzia che la medesima materia è oggetto di uno schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni Giustizia e Finanze (atto n. 314). Anche tale schema interviene sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (c.d. decreto anti-riciclaggio) ma sotto un diverso aspetto. La norma proposta nello schema è volta ad escludere il pubblico generico dalla consultazione del registro dei titolari effettivi, come recita attualmente il richiamato articolo 21, limitando tale possibilità ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.

L'articolo 35 che prevede misure di riordino dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e delle società da esso controllate, reca disposizioni su taluni profili ordinamentali dell'ente.

Nello specifico, il comma 4 prevede che l'ACI predisponga, ai sensi rispettivamente degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e degli articoli 25 e seguenti del

decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, inclusivo delle società *in house*, sulla base di contabilità separate, oggetto di controllo legale da parte della società di revisione legale dei conti. Il comma 8 prevede che la carica di rappresentante di Automobile Club nell'ambito dell'organo collegiale di amministrazione costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle società *in house* di ACI. L'incarico di presidente di Automobile Club costituisce invece causa di incompatibilità ai fini della nomina quale direttore generale delle società partecipate da ACI.

L'articolo 36 reca misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Per quanto di competenza della Commissione si segnala che, al comma 1, lettera *d*), vengono previste sanzioni per i casi di violazione, da parte di imprese esercenti attività funebri, delle norme sul trasporto di cui ai commi precedenti. In particolare, si commina la sanzione della sospensione, per un periodo da 3 a 6 mesi, degli effetti autorizzatori derivanti dalla SCIA. Nell'ipotesi di recidiva nell'arco di dodici mesi, si prevede altresì la revoca dei medesimi effetti autorizzatori. Qualora il fatto costituisca reato, si applicano invece le relative sanzioni penali.

L'articolo 37 dispone in ordine alla redazione e trasmissione in modalità digitale degli atti di morte di competenza dell'ufficiale di stato civile. Si prevede, in particolare, che la dichiarazione di morte possa essere redatta in anche in formato digitale e inviata all'ufficiale dello stato civile mediante PEC e che l'avviso di decesso sia inviato telematicamente se redatto in formato digitale.

Si prevede, inoltre, che l'ufficiale dello stato civile rediga l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria.

Infine, si interviene sulla disciplina dell'autorizzazione da parte dell'ufficiale civile alla inumazione, tumulazione e cremazione di un cadavere prevedendo semplifi-

cazioni amministrative in favore dei cittadini, ma facendo salvo il caso in cui non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato: in tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 38 reca modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta. In particolare, si riduce da due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza, nonché da dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del tribunale.

L'articolo 39 modifica le disposizioni vigenti in materia di deposito presso il tribunale di perizie stragiudiziali – con particolare riguardo alle traduzioni giurate – stabilendo che queste possano essere formate, sottoscritte e trasmesse in via telematica.

In tale ultimo caso, tuttavia, le stesse devono contenere anche la formula di giuramento, ovvero di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale.

L'articolo 41 reca modifiche in merito all'accettazione di eredità. La disposizione inserisce un periodo finale al terzo comma dell'articolo 2648 del codice civile al fine di introdurre una nuova modalità di trascrizione nei registri immobiliari dell'accettazione di eredità. In particolare, si consente di richiederne la trascrizione anche sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale – attestante l'accettazione tacita dell'eredità o l'avvenuto acquisto della qualità di erede per mancato compimento dell'inventario ovvero per mancata dichiarazione circa la volontà di accettazione o di rinuncia all'eredità nei termini prescritti.

Tale dichiarazione sostitutiva deve avere la forma di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata.

L'articolo 43, in materia di incentivi in conto energia, reca disposizioni sui giudizi pendenti in caso di istanza volta a continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti, da presentare al Gestore dei servizi energetici (GSE).

Il comma 2 stabilisce infatti che tale istanza produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi e che nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo.

Il comma 3 condiziona l'estinzione dei giudizi sospesi a taluni adempimenti ivi descritti in capo al contribuente, che devono essere attestati, ai sensi del comma 4, dallo stesso GSE. Quest'ultimo provvede inoltre ad attestare l'eventuale mancato perfezionamento della definizione, anche ai fini della riassunzione dei processi tributari ed amministrativi precedentemente sospesi.

Infine, ai sensi del comma 5, verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della dovuta documentazione, il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite, mentre, in caso contrario, revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

L'articolo 44 apporta modifiche al codice civile al fine di agevolare la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni. In proposito, la relazione illustrativa specifica che l'intento è quello di «sbloccare il mercato dei beni provenienti da donazione, oggi in larga parte bloccato (nonostante si registrino oltre 200.000 donazioni circa ogni anno), per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi», che – come noto – sono legittimati ad esercitare azione di riduzione laddove il valore della donazione ecceda la quota della quale il defunto poteva disporre.

Il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 561 al fine di modificare il regime applicabile ai beni immobili restituiti. In particolare, si sopprime la disposizione per cui, a seguito di azione di riduzione, i beni immobili sono restituiti liberi da qualunque peso o ipoteca di cui il donatario li

abbia gravati. Pertanto i pesi e le ipoteche di cui il donatario gravato gli immobili restituiti restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro gli eredi legittimari lesi in virtù del minor valore dei beni (numeri 1 e 2). La normativa vigente prevede invece che i pesi e le ipoteche restano efficaci solo se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione; regime che continua ad applicarsi qualora sia stato il legatario a gravare gli immobili.

Inoltre, si prevede che la nuova disciplina si applichi anche ai beni mobili registrati e ai beni mobili non iscritti in pubblici registri (numeri 3 e 4).

La lettera *b*) interviene sull'art. 562 al fine di introdurre disposizioni di coordinamento conseguenti alle modifiche apportate agli articoli 561 e 563, rispettivamente dalle lettere *a*) e *c*).

La lettera *c*) sostituisce l'articolo 563, in materia di riduzione della donazione in caso di alienazione a terzi dell'immobile donato.

Secondo la normativa vigente il legittimario ha diritto, entro 20 anni dalla trascrizione della donazione, a richiedere la restituzione dell'immobile che il donatario abbia alienato a terzi, previa escussione dei beni del donatario. In virtù della modifica introdotta non può invece essere richiesta la restituzione del bene immobile ai terzi acquirenti che abbiano trascritto l'atto di acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione. In tale ipotesi, i legittimari avranno soltanto il diritto ad ottenere dal donatario una compensazione in denaro nel limite necessario per integrare la quota ad essi riservata o, nel caso in cui questi sia insolvente e abbia ceduto il bene a titolo gratuito, il diritto ad ottenere una compensazione in denaro dall'avente causa nei limiti del vantaggio che egli ha conseguito. Le medesime disposizioni si applicano anche all'acquisto di beni mobili soggetti a trascrizione.

Le lettere *d*) ed *e*) modificano il sistema di trascrizione delle domande giudiziali relative, rispettivamente, a beni immobili e a beni mobili registrati e gli effetti che ne derivano nei confronti dei terzi, coerente-

mente con le disposizioni di nuova introduzione sopra descritte.

In primo luogo si prevedono talune modifiche agli articoli 2652 e 2690, di coordinamento con le novelle recate dalle precedenti disposizioni. In secondo luogo, si prevede la riduzione – da 10 a 3 anni dall'apertura della successione – del limite temporale per trascrivere una domanda di riduzione di disposizioni testamentarie per lesione di legittima, in tal modo equiparando il regime dei beni immobili a quello dei beni mobili registrati.

Il comma 2 detta infine un regime transitorio per l'applicazione delle modifiche al codice civile recate dal comma 1.

L'articolo 61, recante disposizioni per contrastare la carenza di medicinali, modifica la disciplina sanzionatoria connessa a determinati illeciti.

In particolare, la lettera *b*), prevede la sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro – raddoppiando la forbice sanzionatoria attualmente prevista – per il titolare dell'autorizzazione dell'immissione in commercio di un farmaco che non dia tempestiva comunicazione all'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) dell'interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione di medicinale nel territorio nazionale. Ciò, tuttavia, solo in relazione a confezioni di farmaci che sono presenti in apposito elenco recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche (numero 2).

Inoltre, si modifica l'entità della sanzione amministrativa prevista per i casi di violazione degli obblighi in capo alla « persona qualificata » di cui il titolare dell'autorizzazione alla produzione di medicinali si deve avvalere ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2006. Nello specifico, la sanzione è aumentata da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro. Ancora, viene esteso l'ambito di applicazione della sanzione raddoppiata al soggetto che non collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall'autorità sanitaria o

non effettua le operazioni richieste dalla stessa (numero 3).

L'articolo 68 modifica la disciplina sanzionatoria in materia di autorizzazioni all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso – ossia di utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari – o soggetti a misure restrittive dell'Unione europea.

In particolare, la lettera *g*), riduce l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5, del decreto legislativo n. 221 del 2017. Tale sanzione è fissata tra un minimo di 2.500 euro e un massimo di 15.000 e si applica anche al soggetto che produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'autorità competente.

La lettera *h*) introduce modifiche di analogo tenore in materia di sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.

L'articolo 72, comma 1, lettera *f*), prevede l'abrogazione della disposizione contenuta nel decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, che demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica.

Tale disposizione è, infatti, da considerarsi superata per effetto dell'introduzione dell'articolo 111-*bis* del codice di procedura penale ad opera della cosiddetta riforma Cartabia, che ha previsto l'obbligatorietà e l'esclusività del deposito telematico, rimettendo ad un decreto ministeriale il residuo ambito di eccezione.

Il comma 1, lettera *g*), nonché il comma 2, recano invece puntuali abrogazioni di disposizioni di legge in materia di dati personali.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 65

DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica. C. 2678 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 66

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2025 (art. 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2). Doc. CCXXXIII, n. 2 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 66

RISOLUZIONI:

7-00317 Onori: Sulle iniziative da assumere in sede europea per sostenere la ratifica dell'accordo di libero scambio UE-Mercosur.

7-00343 Porta: Sulle iniziative da assumere in sede europea per sostenere la ratifica dell'accordo di libero scambio UE-Mercosur (*Discussione congiunta e rinvio*) 68

7-00319 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative per il ripristino dello Stato di diritto e la transizione democratica in Myanmar (*Discussione e rinvio*) 70

7-00322 Boldrini: Sulle iniziative per promuovere il disarmo nucleare (*Seguito della discussione e rinvio*) 72

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 13.

Sull'ordine dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, concorde la Commissione, propone di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di proce-

dere dapprima all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2678, di conversione del decreto-legge n. 156 del 2025, recante misure urgenti in materia economica, poi al seguito dell'esame della relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2025 (Doc. CCXXXIII, n. 2), quindi, alla discussione della risoluzione Onori n. 7-00317, sulle iniziative da assumere in sede europea per sostenere la ratifica dell'accordo di libero scambio UE-Mercosur; della risoluzione Quartapelle Procopio n. 7-00319, sulle iniziative per il ripristino dello Stato di diritto e la transizione democratica in Myanmar; e, infine, al seguito della discussione della risoluzione

Boldrini ed altri n. 7-00322, sulle iniziative per promuovere il disarmo nucleare.

DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica. C. 2678 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice Patrizia Marrocco, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, in premessa, precisa che si limiterà ad illustrare l'unica disposizione di competenza della III Commissione.

Osserva, quindi, che l'articolo 3, comma 4, prevede un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro nell'anno 2025 all'*Economic Resilience Action Program* dell'*International Finance Corporation* (IFC) a beneficio del settore privato ucraino e, al contempo, per rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane.

Ricorda che l'*International Finance Corporation* è la struttura del Gruppo Banca Mondiale incaricata di promuovere gli investimenti sostenibili del settore privato in Paesi in via di sviluppo ed economie in transizione.

L'obiettivo dell'intervento normativo è duplice: da un lato, sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto; dall'altro, rafforzare le potenzialità operative della IFC a beneficio delle imprese italiane impegnate o interessate a investire nell'area.

Sottolinea che, peraltro, l'impegno dell'Italia si inserisce nel più ampio piano di investimenti che l'IFC realizzerà tramite il citato *Economic Resilience Action Program*, per un valore complessivo di circa 900 milioni di dollari, con l'obiettivo di: garantire la continuità dell'attività economica e l'approvvigionamento di beni essenziali; sostenere le infrastrutture economiche vitali; rispondere ai bisogni delle persone sfollate e dei comuni maggiormente colpiti.

Menziona, altresì, l'articolo 5, comma 2, che assegna un contributo massimo di 40 milioni di euro ai comuni capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione, e che siano destinatari di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari.

Il contributo è attribuito dal Ministero dell'interno, previa istanza del comune interessato nei limiti dell'importo dei debiti riconosciuti dalla sentenza di condanna da parte della CEDU.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 13.10.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2025 (art. 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2).

Doc. CCXXXIII, n. 2.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 ottobre 2025.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute sono state illustrate le risoluzioni Amendola e altri n. 7-00335, Onori n. 7-00337 e Calovini e altri n. 7-00339. Inoltre, fa presente che è stata successivamente presentata la risoluzione Fratoianni ed altri n. 7-00340.

Invita, quindi, il rappresentante del Governo ad esprimersi sulle risoluzioni.

Il sottosegretario Giorgio SILLI esprime parere favorevole sulla risoluzione Calovini ed altri n. 7-00339; tuttavia, al secondo punto delle premesse, propone di sostituire la cifra « 18 » con la seguente: « 21 »; suggerisce, quindi, di riformulare il tredicesimo punto delle premesse nei seguenti termini: « sia il Fondo Italiano per il Clima, sia la normativa (legge n. 125 del 2014) regolante l'uso delle risorse a dono e a credito d'aiuto (Fondo Rotativo) della cooperazione allo sviluppo assicurano un sistema elevato di trasparenza, controllo e responsabilità, garantendo che l'utilizzo delle risorse pubbliche avvenga nel pieno rispetto dei criteri e principi internazionali di buona *governance*, efficacia e sostenibilità ».

Propone, altresì, di riformulare il sedicesimo punto delle premesse nei seguenti termini: « le iniziative del Piano Mattei finanziate con le risorse a dono e a credito d'aiuto della cooperazione allo sviluppo sono soggette ai meccanismi di eleggibilità, valutazione, supervisione e monitoraggio previsti dalla legge n. 125 del 2014, nonché ai principi di efficacia e ai criteri di efficienza, trasparenza ed economicità previsti dalla stessa legge; tali iniziative sono altresì allineate ai documenti triennali di programmazione e indirizzo della cooperazione italiana allo sviluppo approvati dal Consiglio dei Ministri ».

Suggerisce, infine, di riformulare l'ultimo punto delle premesse nei seguenti termini: « in ragione dell'affaccio dell'Africa orientale sull'Oceano Indiano, andrebbe assicurata la coerenza tra il Piano Mattei e le iniziative dell'Italia per concorrere all'attuazione della Strategia italiana ed europea per l'Indo-Pacifico ».

Quanto alla parte dispositiva, propone di riformulare il secondo impegno nei seguenti termini: « ad inserire anche il Piano Mattei nell'ambito dell'impegno dell'Italia volto a contribuire all'attuazione della Strategia italiana ed europea per l'Indo-Pacifico ».

Con riferimento alla risoluzione Amendola ed altri n. 7-00335, esprime parere contrario sulle premesse, ad eccezione dei primi tre punti, nonché del nono e del diciannovesimo punto, sui quali avanza delle proposte di riformulazione.

In particolare, suggerisce di riformulare il nono punto delle premesse nei seguenti termini: « si ritiene pertanto utile la pubblicazione, su canali pubblici, di ulteriori informazioni relative: ai progetti finanziati; alle imprese coinvolte; agli strumenti di monitoraggio e valutazione utilizzati; allo stato di avanzamento degli interventi; agli impatti attesi e reali sullo sviluppo sostenibile e sulla creazione di opportunità locali ». Al diciannovesimo punto delle premesse, propone di sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Quanto alla parte dispositiva, propone di riformulare il primo impegno nei seguenti termini: « ad istituire un portale unico e pubblicamente accessibile dedicato ai progetti parte del Piano Mattei ».

Esprime, quindi, parere contrario sul secondo e sul terzo impegno e, quanto al quarto ed ultimo impegno, propone di sopprimere le parole da « sulle cause strutturali » fino al termine del periodo.

Con riferimento alla risoluzione Onori n. 7-00337, propone di sopprimere il quinto punto delle premesse e di riformulare il sesto punto nei seguenti termini: « in aggiunta, un rafforzamento della comunicazione sulle attività del Piano Mattei anche attraverso la presentazione di schede riepilogative dei maggiori progetti avviati può fornire un valido supporto informativo e di rendicontazione per il Parlamento e per gli operatori interessati e potrebbe favorire una visione chiara e comparativa degli interventi sul territorio, facilitando la pianificazione strategica e la definizione delle priorità nelle diverse aree di cooperazione ».

Quanto alla parte dispositiva, propone di riformulare il primo impegno nei seguenti termini: « a rafforzare ulteriormente la trasparenza e la comunicazione pubblica delle iniziative, rendendo ancora più accessibili, attraverso i canali istituzionali, informazioni aggiornate sui progetti finanziati, le imprese e le istituzioni coinvolte, i risultati conseguiti e gli impatti economico-sociali generati ». Propone, quindi, di sopprimere il secondo impegno e, al terzo impegno di sostituire la parola « ripristinando » con le seguenti: « attraverso la presentazione », nonché le parole « le schede progetto » con le seguenti: « di schede riepilogative dei maggiori progetti avviati ».

Propone, infine, di sopprimere il quarto impegno e suggerisce di riformulare il quinto impegno nei seguenti termini: « a rafforzare ulteriormente la cooperazione scientifica e culturale nel Piano Mattei, anche incrementando l'offerta di borse di studio del Governo italiano per studenti africani previo stanziamento di risorse aggiuntive, per facilitare collaborazioni con università africane, promuovere progetti di ricerca congiunti, scambi accademici e attività di formazione congiunta, al fine di consolidare nel tempo la dimensione formativa della cooperazione italiana nel continente africano ».

Con riferimento alla risoluzione Fratoianni ed altri n. 7-00340, esprime parere favorevole sulla maggior parte delle premesse, ad eccezione del terzo e del quarto punto e dei punti dal tredicesimo al diciottesimo.

Quanto alla parte dispositiva, esprime parere contrario sui primi tre impegni e propone di riformulare il quarto nei seguenti termini: « a rafforzare ulteriormente la trasparenza e la comunicazione pubblica delle iniziative, rendendo accessibili, attraverso i canali istituzionali, informazioni aggiornate sui progetti finanziati, le imprese e le istituzioni coinvolte, i risultati conseguiti e gli impatti economico-sociali generati ».

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) dichiara di non poter accogliere le proposte di riformulazione avanzate dal Governo e chiede, dunque, che la risoluzione venga posta ai

voti nel testo originario. Ribadisce che l'atto di indirizzo non intende mettere in discussione le finalità del « Piano Mattei », condivise dal proprio Gruppo, ma mira ad evidenziare le numerose lacune e la generale mancanza di trasparenza che caratterizzano la Relazione in esame; carenze che compromettono l'attività di controllo ed indirizzo che dovrebbe esercitare il Parlamento.

Giangiacomo CALOVINI (FDI), in qualità di primo firmatario della risoluzione n. 7-00339, si dichiara disponibile a riformulare la risoluzione nei termini proposti dal rappresentante del Governo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, rilevando l'assenza dei firmatari delle risoluzioni Onori n. 7-00337 e Fratoianni ed altri n. 7-00340.

La seduta termina alle 13.20.

RISOLUZIONI

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 13.20.

7-00317 Onori: Sulle iniziative da assumere in sede europea per sostenere la ratifica dell'accordo di libero scambio UE-Mercosur.

7-00343 Porta: Sulle iniziative da assumere in sede europea per sostenere la ratifica dell'accordo di libero scambio UE-Mercosur.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione Porta n. 7-00343, che, vertendo

su identica materia, sarà discussa congiuntamente alla risoluzione Onori n. 7-00317.

Invita, quindi, il collega Porta ad illustrare il contenuto dell'atto di indirizzo.

Fabio PORTA (PD-IDP) illustra la risoluzione a sua prima firma n. 7-00343, evidenziando che il tema dell'accordo di libero scambio UE-Mercosur è stato anche approfondito di un ciclo di audizioni svolto dalla Commissione, nel corso del quale è emerso un approccio costruttivo da parte dei Gruppi, al di là delle fisiologiche differenze politiche.

Il sottosegretario Giorgio SILLI esprime parere favorevole sulla risoluzione Porta n. 7-00343. Propone di riformulare il primo punto delle premesse nei seguenti termini: «in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni economiche e geopolitiche e da un indebolimento del sistema multilaterale degli scambi, gli accordi commerciali bilaterali e plurilaterali dell'Unione europea restano uno strumento efficace per tutelare la propria autonomia strategica e per garantire un accesso diversificato ai mercati globali; per l'Italia, che negli ultimi anni ha fatto del rilancio delle relazioni con l'America Latina un tratto distintivo della sua politica estera, gli accordi dell'UE con la regione hanno anche grande rilevanza geopolitica». Propone inoltre di riformulare il quinto punto delle premesse, sopprimendo la parola «integralmente» e aggiungendo la parola «principali» prima delle parole «prodotti industriali». Al decimo punto delle premesse propone di sostituire la parola «stime» con le seguenti «un'analisi di impatto condotta dal Centro Studi dell'Università Roma Tre su incarico». Per quanto riguarda il tredicesimo punto delle premesse, propone di riformularlo nei seguenti termini «la Commissione Ue ha recentemente presentato una proposta di Regolamento che prevede un'efficace attuazione delle clausole di salvaguardia, in particolare per i prodotti considerati più sensibili (ad esempio carne e pollame, zucchero, riso e miele), e ha annunciato un fondo di compensazione da 6,3 miliardi di euro a favore delle filiere agri-

cole che dovessero essere eventualmente danneggiate da turbative di mercato».

Passando al quattordicesimo punto delle premesse, propone di riformularlo nei seguenti termini: «l'accordo Mercosur rappresenta un'intesa che apre prospettive commerciali di straordinario interesse per l'Italia e per le comunità imprenditoriali italiane, specialmente in Sud America. Esso rappresenta non solo una risposta efficace all'innalzamento delle barriere tariffarie, ma rappresenta anche una grande opportunità per il sistema produttivo nazionale, che necessita di nuovi mercati e di maggiore certezza normativa per sostenere competitività, occupazione e qualità del made in Italy. L'accordo, che elimina il 90 per cento dei dazi tra i due blocchi, consolida le opportunità per molte filiere italiane — dall'agroalimentare, che beneficerebbe del riconoscimento da parte dei Paesi del Mercosur di 57 Indicazioni Geografiche nostrane attualmente prive di tutela in quei mercati, all'*automotive*, dalla moda alla tecnologia — in un'area di oltre 700 milioni di cittadini». Al quindicesimo punto delle premesse, propone di riformulare il primo periodo come segue: «si ritiene, pertanto, che l'entrata in vigore dell'accordo Ue-Mercosur costituirebbe una efficace risposta alle sfide della globalizzazione e un'occasione concreta di crescita e tutela degli interessi italiani all'estero». Propone altresì di sopprimere il secondo periodo del medesimo punto delle premesse.

Passando agli impegni esprime parere favorevole sul secondo, terzo, quarto e sesto punto degli impegni e parere contrario sul quinto punto degli impegni. Propone infine di riformulare il primo punto degli impegni come segue: «a sostenere, previa rigorosa valutazione dell'impatto economico, ambientale e sociale dell'accordo sui settori strategici europei e nazionali, nelle sedi europee competenti, la ratifica dell'accordo di libero scambio UE-Mercosur, assicurando la salvaguardia degli standard ambientali, sociali, di tutela dei consumatori e a condizione che vengano garantite adeguate forme di tutela a sostegno delle filiere agricole europee qualora dovessero

essere eventualmente danneggiate da turbative di mercato ».

Fabio PORTA (PD-IDP), riservandosi di valutare nel dettaglio le proposte di riformulazione del Governo, osserva che è stato espresso un giudizio complessivamente favorevole sulla risoluzione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, evidenzia che i firmatari dei due atti di indirizzo dispongono di tempi congrui per esaminare le proposte di riformulazione, poiché la votazione è prevista per la seduta di domani.

Riguardo alla risoluzione Porta n. 7-00343, sottolinea che la modifica principale proposta dal Governo riguarda la soppressione del quinto impegno, relativo alle iniziative di competenza volte a garantire che l'eventuale accordo commerciale interinale (ITA), di competenza esclusiva dell'Unione europea, rispetti integralmente gli stessi *standard* e le medesime clausole sostanziali dell'accordo UE-Mercosur.

Fabio PORTA (PD-IDP) chiede al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni alla base della richiesta di soppressione di tale impegno.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, ribadendo che il Governo, nella negoziazione degli accordi commerciali, ha l'obiettivo di assicurare condizioni eque e adeguate tutele per le nostre filiere strategiche, ribadisce il giudizio complessivamente favorevole sulla risoluzione a prima firma dell'onorevole Porta. Nello specifico, riguardo alla proposta di soppressione del quinto impegno della parte dispositiva, rileva che l'accordo commerciale interinale non può essere qualificato come « eventuale », essendo già stato concordato in sede europea.

Fabio PORTA (PD-IDP), alla luce del chiarimento appena fornito, ritiene opportuno mantenere il quinto impegno sopprimendo unicamente la parola « eventuale ».

Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di valutare tale ipotesi.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

7-00319 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative per il ripristino dello Stato di diritto e la transizione democratica in Myanmar.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, illustra il contenuto dell'atto di indirizzo in titolo, di cui è firmataria.

Il sottosegretario Giorgio SILLI propone di riformulare il secondo punto delle premesse nei seguenti termini: « tale repressione ha generato una grave crisi umanitaria, con violazioni sistematiche dei diritti umani, incluse torture, maltrattamenti, stupri e detenzioni arbitrarie, mentre la Giunta ha potuto continuare a godere del sostegno diplomatico e militare soprattutto di Cina e Russia ».

Al terzo punto delle premesse, suggerisce di sostituire le parole « il secondo Paese » con le seguenti: « tra i primi Paesi »; propone, altresì, al quinto punto delle premesse, di sostituire le parole « sul 21 per cento » con le seguenti: « di una parte minoritaria », nonché, al sesto punto, di sopprimere le parole « anche nei campi profughi e ».

Suggerisce, quindi, di riformulare il nono punto delle premesse nei seguenti termini: « la Giunta intende organizzare a partire dal 28 dicembre 2025 elezioni non inclusive e limitate territorialmente alle aree da essa controllate, pertanto non rappresentative, che rischiano di legittimare un regime dittatoriale ».

Propone, altresì, di riformulare l'undicesimo punto delle premesse nei seguenti termini: « il Myanmar è uno dei Paesi al mondo più ricco di terre rare, la cui estrazione avviene in violazione dei diritti ambientali e umani ».

Quanto alla parte dispositiva, propone di riformulare il primo impegno nei seguenti termini: « ad attivarsi con urgenza in ambito europeo e multilaterale affinché la crisi in Myanmar sia affrontata ai massimi livelli e, pur riconoscendo che l'azione dell'ASEAN non ha finora potuto sortire gli effetti sperati, d'intesa con i *partner* UE e *like-minded*, continuare a sostenerne gli sforzi, in coordinamento con l'azione dell'Inviata Speciale del Segretario Generale ONU per il Myanmar, Julie Bishop ».

Suggerisce, altresì, di riformulare il secondo impegno nei seguenti termini: « a continuare a verificare la possibilità di adottare ulteriori sanzioni mirate a livello UE contro la giunta militare, in particolare bloccando fondi, carburante, beni a duplice uso e tecnologie, nonché rafforzando il monitoraggio delle misure restrittive già in vigore ».

Al quinto impegno, propone di aggiungere, dopo le parole « iniziative per », le seguenti: « continuare a ».

Propone, infine, di riformulare il sesto impegno nei seguenti termini: « a continuare a contribuire alla piena attuazione delle risoluzioni OIL tramite azioni concrete di sostegno ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali del Myanmar, promuovendo la libertà di associazione e contrastando il lavoro forzato, a partire dalle periodiche informative alle aziende italiane ».

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, rilevando che, nella loro maggioranza, le proposte di riformulazione testé illustrate non modificano la sostanza dell'atto di indirizzo, con riferimento al quinto impegno della parte dispositiva chiede al Governo di chiarire quali sono le iniziative concrete già avviate nei riguardi del *National Unity Government* (NUG), delle organizzazioni della società civile, dei sindacati e dei *media* indipendenti birmani; inoltre, chiede delucidazioni sulle misure adottate dall'Esecutivo per dare piena attuazione alle risoluzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), tramite azioni concrete di sostegno ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali del Myanmar.

Esprime, inoltre, riserve sulla nuova formulazione relativa al secondo impegno, a suo avviso troppo timida: occorre, infatti, che il Governo assuma impegni più vincolanti per l'adozione di nuove sanzioni economiche nei riguardi della Giunta militare.

Il sottosegretario Giorgio SILLI precisa che il Governo ha sempre votato favore delle misure restrittive varate dall'Unione europea nei confronti dei responsabili del colpo di Stato e della successiva repressione: attualmente, le sanzioni colpiscono 106 individui e 22 entità; pertanto, l'Esecutivo appoggerà ogni altra misura sanzionatoria concordata con i *partner* UE. Quanto alle misure di assistenza, segnala che il Governo ha già erogato 24 milioni di euro per far fronte all'emergenza umanitaria, in particolare per assistere la minoranza Rohingya; ulteriori iniziative saranno valutate dal *Joint Peace Fund*, di cui l'Italia attualmente detiene la presidenza semestrale.

Infine, si riserva di fornire indicazioni più puntuali sulle misure adottate dall'Esecutivo per dare piena attuazione alle citate risoluzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, chiede di precisare anche se i menzionati 24 milioni di euro sono stati erogati ad organizzazioni internazionali ovvero a soggetti della società civile birmana.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) segnala che nel corso dell'audizione svolta il 5 novembre scorso in sede di indagine conoscitiva sui diritti umani, i rappresentanti dell'Associazione Italia-Birmania Insieme hanno sottolineato l'esigenza di non riconoscere l'esito delle elezioni politiche in programma il prossimo 28 dicembre, che rischiano di legittimare la Giunta militare al potere; chiede dunque, alla collega Quartapelle Procopio di valutare l'opportunità di integrare tale richiesta nel dispositivo della risoluzione in esame.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, ritiene ragionevole inserire nell'atto

di indirizzo un'esplicita censura delle elezioni convocate dalla Giunta militare, senza tuttavia fare riferimento ad un eventuale riconoscimento dell'esito di tali elezioni, dal momento che non si sono ancora svolte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00322 Boldrini: Sulle iniziative per promuovere il disarmo nucleare.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 29 ottobre 2025.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo se intende esprimersi sulla risoluzione, il cui contenuto è stato illustrato dalla collega Boldrini nella scorsa seduta.

Il sottosegretario Giorgio SILLI esprime parere favorevole sulle premesse dell'atto di indirizzo, ad eccezione del sesto punto.

Quanto alla parte dispositiva, propone di riformulare il primo impegno nei seguenti termini: « a continuare a sostenere le iniziative del disarmo nucleare, in linea con le disposizioni del Trattato di non proliferazione (NPT) ». Esprime, infine, parere contrario sul secondo impegno.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), ribadendo l'auspicio che l'atto di indirizzo in esame possa raccogliere il consenso unanime delle forze politiche, sottolinea che il sesto punto delle premesse – di cui il Governo chiede la soppressione – si limita a constatare un dato di fatto, ovvero l'evidente sostegno della popolazione italiana a percorsi di disarmo nucleare.

Il sottosegretario Giorgio SILLI precisa che l'appello che invita il Governo ad aderire al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) ha finora raccolto l'adesione di 120 comuni – su un totale di circa 8 mila – e due Regioni su venti: pertanto, la formulazione attuale della risoluzione

risulta piuttosto fuorviante. Inoltre, l'adesione al citato TPNW porrebbe seri problemi di compatibilità con la partecipazione dell'Italia al Trattato di non proliferazione (NPT).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, suggerisce di mantenere il sesto punto delle premesse, limitandosi a sopprimere l'aggettivo « evidente ».

Il sottosegretario Giorgio SILLI conddivide la proposta di soppressione formulata dall'onorevole Quartapelle Procopio.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), ringraziando il sottosegretario per la disponibilità, rileva che la proposta di riformulazione del Governo relativa al primo impegno della parte dispositiva segna un deciso regresso rispetto alla risoluzione a sua prima firma n. 8-00021, approvata all'unanimità dalla Commissione il 12 luglio 2023: tale risoluzione, infatti, tra le altre cose, impegnava il Governo a valutare, compatibilmente con gli obblighi assunti in sede di Alleanza atlantica, azioni di avvicinamento ai contenuti del Trattato TPNW, in particolare per quanto riguarda « Assistenza alle vittime e risanamento ambientale ».

Il sottosegretario Giorgio SILLI ribadisce che un'eventuale adesione a tale Trattato pone seri problemi di compatibilità con il Trattato di non proliferazione – che resta lo strumento più efficace, a cui aderiscono 191 Paesi, tra cui cinque membri del Consiglio di Sicurezza ONU dotati dell'arma nucleare – nonché con gli impegni assunti dal nostro Paese in sede NATO. Per l'Italia, il percorso verso il disarmo nucleare deve procedere con gradualità, senza mettere in discussione i principi di deterrenza concordati in seno all'Alleanza atlantica.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) richiama il rappresentante del Governo ed i colleghi di maggioranza ad un approccio più coerente con gli indirizzi della menzionata risoluzione 8-00021, approvata all'unanimità dalla Commissione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, suggerisce di riprendere la formulazione contenuta nella citata risoluzione 8-00021.

Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di valutare tale ipotesi.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), auspicando che l'Esecutivo condivida la proposta avanzata dalla collega Quartapelle Procopio,

sottolinea che la risoluzione rappresenta già un testo di compromesso, essendo personalmente a favore di una piena adesione dell'Italia al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2025, relativo all'acquisizione di « Veicoli blindati anfibi » dell'Esercito italiano (VBA). Atto n. 308 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	74
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2025, relativo all'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano. Atto n. 309 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	75
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2025, denominato « Prosecuzione del programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa ». Atto n. 310 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	76

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2025, relativo all'acquisizione di « Veicoli blindati anfibi » dell'Esercito italiano (VBA).

Atto n. 308.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Monica CIABURRO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 16 novembre 2025; rammenta inoltre che la V Commissione, nella seduta del 15 ottobre 2025, ha espresso una

valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, fa presente come il programma pluriennale n. SMD 18/2025, oggetto dello schema di decreto in esame, sia relativo all'acquisizione di « Veicoli Blindati Anfibi » (VBA) dell'Esercito italiano.

Al riguardo, evidenzia, in primo luogo, come il presente programma sia finalizzato all'acquisizione di 83 veicoli blindati anfibi e a prevedere gli adeguamenti infrastrutturali delle sedi deputate a ospitare i nuovi mezzi.

Sottolinea, inoltre, come i predetti mezzi anfibi saranno caratterizzati da elevata mobilità tattica, adeguata protezione, significativa potenza di fuoco e un livello tecnologico tale da garantire l'interoperabilità dei sistemi di comando e controllo nella condotta di operazioni anfibe/riverine.

Segnala come tali caratteristiche consentiranno di operare con maggiore autonomia dalle Unità navali nazionali ed estere,

incrementando i requisiti di sopravvivenza e mobilità, di disporre, nello sviluppo di un'operazione anfibia/riverine, di un superiore livello di protezione e di un accresciuto grado di letalità, nonché di possedere un insieme di piattaforme idonee a operare in ambienti *littoral* e *riverine* (acque interne) con elevato grado di durezza a supporto della manovra terrestre. Tali piattaforme saranno in grado di essere proiettate dal mare da distanze superiori all'orizzonte ottico e garantire, una volta a terra, il prosieguo in profondità della manovra, assicurando al contempo un elevato grado di protezione al personale trasportato, che risulta essere una condizione imprescindibile per affrontare scenari ad alta intensità caratterizzati dalla minaccia degli *Improvised Explosive Device* (IED).

Osserva, altresì, che la piattaforma VBA dovrà essere caratterizzata da proiezione c.d. *Over the Horizon* dal mare, da mobilità tattica, velocità di marcia a terra e capacità di superamento ostacoli superiori a quelle dei mezzi cingolati AAV7 (*Assault Amphibious Vehicle*) attualmente in servizio, da adeguata protezione balistica e anti-mina/IED, da armamento idoneo a garantire una superiore capacità d'ingaggio negli scenari ad alta intensità, da notevole autonomia per la prosecuzione della manovra in profondità, dall'integrazione di un sistema di auto-analisi degli stati di funzionamento veicolare che coinvolga anche il sistema « Comando, Controllo e Navigazione », da un approccio manutentivo di tipo predittivo in grado di anticipare anomalie e inefficienze e da una configurazione *Communication and Information Systems* potenziata.

Fa presente come il programma sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nell'anno 2026 e di ipotizzata conclusione nell'anno 2037.

Segnala, per quel che concerne i profili industriali, come la scheda illustrativa allegata al provvedimento riporti che il programma si basa su di un progetto già realizzato dall'industria nazionale e la sua realizzazione coinvolge principalmente la regione Trentino-Alto Adige, ove insistono

la Iveco *Defence Vehicles* e l'indotto del settore.

Sottolinea, peraltro, che, come riportato nella scheda illustrativa con riferimento alla cooperazione internazionale e alle prospettive di export, lo *US Marine Corps* ha prospettato l'opportunità di investire ulteriormente nell'acquisizione dell'*Amphibious Combat Vehicle*, sviluppato sul progetto VBA di Iveco *Defence Vehicles*. Questo aprirebbe all'industria nazionale un ruolo di rilievo internazionale, valorizzando competenze e *know-how*, e offrirebbe un vantaggio competitivo in vista dell'*export* verso Paesi interessati a sostituire i propri mezzi anfibi obsoleti o a dotarsi di robuste capacità anfibe.

Segnala, da ultimo, come nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2025-2027 il programma in esame venga annoverato a pagina 13 dell'Annesso e come la V Commissione abbia espresso, sullo schema di decreto in esame, una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2025, relativo all'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano.

Atto n. 309.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Monica CIABURRO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 16 novembre 2025; rammenta inoltre che la V Commissione, nella seduta del 22 ottobre 2025, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario.

Mauro MALAGUTI (FDI), *relatore*, fa presente come il programma pluriennale n. SMD 19/2025, oggetto dello schema di decreto in esame, sia relativo al completamento dell'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito Italiano.

Al riguardo, evidenzia anzitutto come il programma, analogamente a quanto già descritto nei precedenti decreti SMD 28/2021 e 18/2024, di cui rappresenta un'integrazione, sia finalizzato a dotare l'Esercito di una soluzione capacitiva che permetta di potenziare, in termini di profondità di ingaggio e precisione, la capacità dell'artiglieria terrestre (monotubo da 155 mm).

Sottolinea, infatti, come il programma preveda l'approvvigionamento di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per gli obici attualmente in servizio (FH70 e PzH2000), rendendo perciò l'artiglieria in grado di garantire la necessaria protezione delle unità nazionali e alleate per mezzo della capacità di intervento di precisione finalizzata a inabilitare azioni offensive da parte di eventuali forze ostili.

Segnala che, come riportato nei precedenti decreti SMD 28/2021 e SMD 18/2024, di cui il programma ora in esame rappresenta un'integrazione, l'acquisizione ha oggetto scorte di munizionamento VULCANO nella versione guidata (*Guided Long Range* – GLR), che si caratterizzano per avere una gittata più estesa rispetto al munizionamento tradizionale e per la ragguardevole precisione del tiro.

Fa presente come il programma in esame, che rappresenta la prosecuzione della seconda fase del programma avviata con decreto SMD 18/2024, sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nell'anno 2026 e della durata complessiva ipotizzata di quattro anni (2026-2029).

Osserva come, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, la scheda illustrativa allegata allo schema di decreto, rimandando ai precedenti decreti SMD 28/2021 e SMD 18/2024, indichi che l'acquisizione del munizionamento VULCANO ha ricadute industriali

nel settore nazionale dell'elettronica e della meccanica di precisione con coinvolgimento diretto della società Leonardo Spa (Divisione Elettronica) e dello stabilimento militare di Baiano di Spoleto (PG). Infatti, il munizionamento è stato sviluppato principalmente dall'industria nazionale (Leonardo), con un successivo contributo della Società tedesca Diehl limitato allo sviluppo e integrazione del sensore *laser* semi-attivo (*Seeker Semi Active Laser* – SAL).

Segnala, da ultimo, come nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2025-2027 il programma in esame venga annoverato a pagina 49 dell'Annesso e come la V Commissione abbia espresso, sullo schema di decreto in esame, una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2025, denominato «Prosecuzione del programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa». Atto n. 310.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Monica CIABURRO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 16 novembre 2025; rammenta inoltre che la V Commissione, nella seduta del 29 ottobre 2025, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, fa presente come il programma pluriennale n. SMD 22/2025, oggetto dello schema di decreto in esame, sia relativo alla prosecuzione del Programma Navale per la tutela della capacità marittima della Difesa.

Al riguardo, ricorda, preliminarmente, come le unità del Programma Navale assolvano un ruolo cruciale nella difesa e sicurezza degli spazi marittimi vitali per il Paese, garantendo la presenza e l'intervento in azioni di prevenzione, deterrenza, dissuasione, sorveglianza strategica e contrasto ad ogni tipologia di minaccia.

Evidenzia, dunque, come il presente programma, inserendosi nel descritto contesto strategico, sia finalizzato al completamento e al potenziamento delle capacità del c.d. « Programma Navale », il quale si compone del Programma Pattugliatori Polivalenti d'Altura (PPA), iniziato nel 2014, del Programma *Landing Helicopter Deck* (LHD), avviato nel 2015 e che ha portato, nel 2024, alla consegna della Nave Trieste, del Programma *Logistic Support Ship* (LSS), il quale ha consentito l'acquisizione della Nave Vulcano e, infine, del Programma Unità Navale Polifunzionale ad Alta Velocità (UNPAV).

Sottolinea, pertanto, come il programma oggetto dello schema di decreto in esame completi e potenzi il predetto Programma Navale mediante l'adeguamento delle configurazioni delle unità, il superamento delle obsolescenze e l'integrazione di sviluppi tecnologici. Fa presente, inoltre, che il programma prevede un supporto logistico secondo il modello *Through Life Sustainment Management* (TLSM) per garantire sostegno adeguato ai nuovi scenari e alle minacce emergenti. Precisa, al riguardo, che l'obiettivo è quello di ammodernare lo strumento aeronavale per l'intero spettro della sicurezza marittima – operazioni militari, crisi ed emergenze, calamità, controllo flussi migratori, antipirateria/antiterrorismo – accrescendo la proiezione delle forze e assi-

curando il *sea-control* a tutela delle linee di comunicazione e dei ruoli politico-diplomatici e di polizia dell'alto mare.

Fa presente come il programma sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nell'anno 2025 e conclusione stimata nell'anno 2039.

Osserva come, per quel che concerne i profili industriali, la scheda illustrativa allegata allo schema di decreto riporti che il programma in esame, al fine di non disperdere il *know-how* maturato e ottimizzare l'efficacia degli interventi, prevede la prosecuzione dei rapporti con il comparto industriale già intercorsi in fase di progettazione e produzione delle Unità Navali. Peraltro, la scheda illustrativa specifica – per ciò che concerne la cooperazione internazionale – che le attività dei programmi PPA e LSS continueranno ad essere gestite nell'ambito delle sinergie della politica europea di sicurezza e difesa anche nel contesto dell'Organizzazione OCCAR (*Organisation for Joint Armament Co-operation*).

Segnala, da ultimo, come nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2025-2027 il programma in esame venga annoverato a pagina 16 dell'Annesso e come la V Commissione abbia espresso, sullo schema di decreto in esame, una valutazione favorevole con rilievo sui profili di carattere finanziario.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2668 Governo, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, di Raffaele Colaizzo, in videoconferenza, e Monica Lai, esperti della materia	78
--	----

AUDIZIONI:

Audizione nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2668 Governo, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, di Luigi Sbarra, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di politiche per il Sud (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>).	
Sulla pubblicità dei lavori	79

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria. C. 2668 Governo, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. C. 2423 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	80
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio. C. 1042 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	84

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2668 Governo, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, di

Raffaele Colaizzo, in videoconferenza, e Monica Lai, esperti della materia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.35.

AUDIZIONI

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

La seduta comincia alle 12.35.

Audizione nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2668 Governo, approvato dalla 5^a Commissione permanente del Senato, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, di Luigi Sbarra, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di politiche per il Sud.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Luigi SBARRA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di politiche per il Sud*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), Nicola OTTAVIANI (LEGA) e Paolo TRANCASSINI (FDI), ai quali replica Luigi SBARRA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di politiche per il Sud*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.

C. 2668 Governo, approvato dalla 5^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2025.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, rammenta che la Commissione prosegue in data odierna l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2668 Governo, approvato dalla 5^a Commissione del Senato della Repubblica, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.

Dopo aver segnalato che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento, ricorda che, nell'odierna seduta antimeridiana, la Commissione ha proceduto alle audizioni informali di Raffaele Colaizzo e Monica Lai, esperti della materia, nonché all'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega di funzioni in materia di politiche per il Sud, Luigi Sbarra.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Fa presente, inoltre, che nella giornata di ieri ha provveduto a chiedere al Presidente della Camera di voler proporre all'Assemblea il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento, a seguito della richiesta unanime dei rappresentanti

dei gruppi in Commissione, dell'acquisizione dei pareri della Commissione Affari Costituzionali, della Commissione Finanze, alla quale il provvedimento è stato assegnato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e della Commissione per le politiche dell'Unione europea, nonché dell'assenso del Governo al trasferimento di sede.

Nel ricordare che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 16 della giornata odierna, assicura, infine, che con riferimento al prosieguo dell'esame del disegno di legge, in caso di trasferimento alla sede legislativa, sarà sua cura informare tempestivamente i gruppi in merito alla fissazione di un termine per la presentazione degli ordini del giorno.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.

C. 2423 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala, in primo luogo, che gli identici emendamenti Grippo 3.1,

Orrico 3.3, Manzi 3.4 e Magi 3.5, prevedono la soppressione della clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, riferita all'attuazione del complesso delle disposizioni del provvedimento medesimo, e appaiono pertanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari di ulteriori proposte emendative.

Richiama, in particolare l'emendamento Giachetti 1.1006, gli identici emendamenti Grippo 1.146 e Manzi 1.147, gli identici emendamenti Grippo 1.148 e Manzi 1.149, gli identici emendamenti Grippo 1.150 e Manzi 1.151, gli identici emendamenti Grippo 1.152 e Manzi 1.153, nonché gli identici emendamenti Grippo 1.154 e Manzi 1.155, che, nello specificare i contenuti delle attività alternative che le scuole sono tenute a garantire in caso di mancata adesione alle attività formative attinenti all'ambito della sessualità, sopprimono l'inciso che richiede che le suddette attività siano comunque comprese nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle predette proposte emendative nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, poi, gli identici emendamenti Manzi 1.123 e Grippo 1.126, i quali prevedono che, in caso di mancata adesione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, gli studenti sono tenuti a partecipare ad attività scolastiche o extra scolastiche afferenti agli ambiti dell'educazione civica, dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, dell'educazione alla cittadinanza digitale, dell'educazione alla salute e al benessere e dell'educazione ai media e all'informazione.

Al riguardo, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle predette proposte emendative nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente, quindi, che l'emendamento Ferrari 1.145 prevede che, nel caso di mancata adesione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, l'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, anche non comprese nel citato Piano triennale. A tal fine, la proposta emendativa autorizza una spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare al personale scolastico, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo, da un lato, fornisca un chiarimento in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri e, dall'altro, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, assicurando altresì che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia in ogni caso suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, quindi, l'articolo aggiuntivo Piccolotti 2.01, che, introducendo l'articolo 2-bis, prevede l'attivazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, della carriera *alias* per gli studenti che ne facciano richiesta e che le istituzioni scolastiche medesime garantiscano spazi che rispettino le necessità di tutte le soggettività che frequentano la scuola, prevedendo spazi *gender*

free all'interno dei servizi igienici e degli spogliatoi. Al riguardo, fa presente che occorre acquisire una assicurazione dal Governo in merito alla possibilità che all'attuazione della proposta emendativa le istituzioni scolastiche potranno provvedere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 3 del provvedimento in esame.

Richiama, altresì, l'emendamento Manzi, 3.6, che, sostituendo l'articolo 3 del provvedimento in esame, autorizza, per le finalità di cui all'articolo 1 del medesimo, volte a garantire la fruizione di attività formative alternative, la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Fa presente, quindi, che l'emendamento Orrico 3.7 sopprime il primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, il quale, con riferimento alla clausola d'invarianza finanziaria contenuta nel citato articolo 3, dispone che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento medesimo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, nel rilevare che la clausola d'invarianza finanziaria, come derivante dall'attuazione della proposta emendativa, non appare formulata in termini conformi alla prassi consolidata, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Go-

verno che la stessa sia in grado comunque di garantire l'invarianza finanziaria del complesso delle disposizioni del provvedimento.

Analogamente, l'emendamento Orrico 3.8 sopprime il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, il quale, con riferimento alla clausola d'invarianza finanziaria contenuta nel citato articolo 3, dispone che le amministrazioni competenti provvedano all'attuazione degli adempimenti previsti dal provvedimento medesimo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, nel rilevare che la clausola d'invarianza finanziaria, come derivante dall'attuazione della proposta emendativa, non appare formulata in termini conformi alla prassi consolidata, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che la stessa sia in grado comunque di garantire l'invarianza finanziaria del complesso delle disposizioni del provvedimento.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle proposte emendative richiamate dalla relatrice, concorda in ordine al parere contrario formulato sugli identici emendamenti Grippo 3.1, Orrico 3.3, Manzi 3.4 e Magi 3.5, in quanto la soppressione della clausola d'invarianza finanziaria non garantisce la neutralità finanziaria del provvedimento.

Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Giachetti 1.1006, nonché sugli identici emendamenti Grippo 1.146 e Manzi 1.147, sugli identici emendamenti Grippo 1.148 e Manzi 1.149, sugli identici emendamenti Grippo 1.150 e Manzi 1.151, sugli identici emendamenti Grippo 1.152 e Manzi 1.153 e sugli identici emendamenti Grippo 1.154 e Manzi 1.155, in quanto tali proposte, eliminando il riferimento, in relazione alle eventuali attività formative alternative, a quelle già ricomprese nel Piano triennale dell'offerta formativa, pre-

lude ad ulteriori attività formative che, proprio in quanto non previste, sono realizzabili solo con risorse ulteriori rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente, non quantificate né allo stato quantificabili e per le quali non è individuata idonea copertura finanziaria.

Esprime, quindi, parere contrario sugli identici emendamenti Manzi 1.123 e Grippo 1.126, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura.

Parimenti, esprime una valutazione contraria sull'emendamento Ferrari 1.145, essendo la sua attuazione suscettibile di determinare oneri della cui quantificazione non è possibile al momento verificare la congruità, fermo restando che le disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, sono già destinate alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente e la sua ulteriore riduzione potrebbe compromettere la realizzazione degli stessi.

Esprime, inoltre, parere contrario in ordine all'articolo aggiuntivo Piccolotti 2.01, in quanto la proposta determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica allo stato non quantificabili e privi di idonea copertura.

Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Manzi 3.6, in quanto le disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, sono già destinate alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente e la sua ulteriore riduzione potrebbe compromettere la realizzazione degli stessi.

Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Orrico 3.7 e Orrico 3.8, in quanto la formulazione della clausola d'invarianza finanziaria indicata nelle proposte non è conforme alla prassi consolidata e, pertanto, non risulta idonea a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappre-

sentante del Governo, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2423 Governo e abb.-A, recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'emendamento 3.6 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.123, 1.126, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.1006, 2.01, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, e 3.8, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 3.6;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) critica la scelta del Governo di esprimersi in senso contrario sulle proposte emendative che, ai fini della copertura dei relativi oneri finanziari, dispongono la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al riguardo, ribadisce i rilievi critici evidenziati, in più occasioni, dai gruppi di opposizione in merito all'impossibilità, allo stato, di avere una conoscenza adeguata in ordine alle residue disponibilità di ri-

sorse presenti sui fondi più comunemente usati per la copertura finanziaria delle proposte emendative di iniziativa parlamentare. Reitera, pertanto, la richiesta, già in precedenza avanzata, affinché il Governo fornisca ai membri della Commissione elementi informativi circa lo stato della disponibilità dei fondi a finalità generale maggiormente utilizzati per la copertura degli oneri previsti da proposte legislative ed emendative di iniziativa parlamentare.

Ricorda, infine, che la Commissione è impegnata nell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2678, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 156 del 2025, recante misure urgenti in materia economica. Fa presente, pertanto, che in tale ambito potranno essere oggetto di adeguato approfondimento i mezzi di copertura utilizzati nell'ambito del predetto decreto, ponendo, così, in evidenza i profili contraddittori dell'atteggiamento dell'Esecutivo, che non rinuncia a ricorrere all'utilizzo di ingenti risorse disponibili nei fondi con finalità generale ai fini della copertura finanziaria di provvedimenti di iniziativa governativa, a fronte della contrarietà costantemente espressa in merito alle proposte emendative di iniziativa parlamentare che prevedono l'utilizzo delle medesime risorse.

Marco GRIMALDI (AVS) esprime rammarico per la scelta del Governo di esprimersi in senso contrario in merito all'articolo aggiuntivo Piccolotti 2.01, avente l'obiettivo di garantire agli studenti di poter vivere in un ambiente sereno, attento alla tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, prevedendo, a tal fine, l'attivazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, della carriera *alias* per gli studenti che ne facciano richiesta, nonché spazi che rispettino le necessità di tutte le soggettività che frequentano la scuola, ivi compresi spazi *gender free* all'interno dei servizi igienici e degli spogliatoi.

Osserva, al riguardo, che le argomentazioni addotte dalla rappresentante del Governo circa l'asserita onerosità della proposta in discussione, che potrebbe essere rappresentata unicamente dalla pre-

visione di spazi che rispettino le necessità di tutte le soggettività all'interno delle strutture scolastiche, non è, invero, sufficiente a legittimare il parere contrario formulato, ove si consideri, in particolare, che la predetta proposta emendativa potrebbe in ogni caso attuarsi nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal disegno di legge in discussione.

Rileva, infatti, che tale obiettivo potrebbe essere perseguito ricorrendo a provvedimenti di riorganizzazione degli spazi di cui dispongono gli istituti scolastici, senza che si rendano necessari interventi di natura strutturale e a carattere oneroso. Conclude, pertanto, stigmatizzando l'atteggiamento della maggioranza e del Governo, volto ad evitare un confronto nel merito delle tematiche sollevate dalla proposta in questione mediante il ricorso all'espressione di un parere contrario sui profili di carattere finanziario.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, segnala che l'articolo aggiuntivo Piccolotti 2.01 non rientra nel novero degli emendamenti segnalati per la votazione in Assemblea.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ricordare la citazione di Luigi Einaudi: «Prima conoscere, poi discutere, poi deliberare», ribadisce la necessità che il Governo metta a disposizione dei componenti della Commissione un quadro informativo adeguato in merito alle prenotazioni e alle disponibilità dei fondi comunemente usati per la copertura finanziaria delle proposte di legge e delle proposte emendative di iniziativa parlamentare, al fine di non pregiudicare in misura radicale l'esercizio dell'attività emendativa da parte dei gruppi parlamentari e, in particolare, da parte dei gruppi di opposizione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza

sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio.

C. 1042 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere all'Assemblea sulla proposta di legge C. 1042 e abb.-A, che modifica l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e reca altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio.

Al riguardo, ricorda che la proposta di legge, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Affari sociali, è già stata esaminata in sede consultiva da questa Commissione, che, nella seduta dell'11 giugno 2025, ha espresso su di essa parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Al riguardo, rappresenta che, in data 25 giugno 2025, la Commissione Affari sociali ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo integralmente le condizioni contenute nel parere della Commissione Bilancio senza apportare ulteriori modifiche al testo. Tanto premesso, fa presente che il testo ora all'esame dell'Assemblea non appare presentare profili problematici di carattere finanziario e propone, pertanto, di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala, in primo luogo, che talune proposte emendative recano una quantificazione o una copertura finanziaria che appare carente o inidonea. A tale proposito, richiama, in particolare, i seguenti emendamenti:

Quartini 1.2, che prevede l'estensione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche alle persone senza residenza che abbiano la dimora abituale sul territorio italiano. La proposta prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1 del provvedimento in esame ciascuna regione e provincia autonoma provveda nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento corrente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, incrementate con risorse pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, nel quale confluiscono i contributi versati dai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, nonché mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, fermi restando i profili attinenti alla quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche alle persone senza residenza che abbiano la dimora abituale sul territorio italiano, si fa presente che la copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa non appare idonea, in quanto la relativa formulazione non consente di in-

dividuare puntualmente le risorse oggetto di utilizzo. Si osserva, in ogni caso, che qualora l'emendamento intendesse prevedere una riduzione dell'accantonamento del fondo di speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, il predetto accantonamento non recherebbe per l'anno in corso le necessarie disponibilità;

Zanella 2.1000, che prevede che, in luogo di un contributo annuo pari a 2.000 euro per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, e che non aderiscono all'EFTA, sia prevista una quota tra 500 euro e 1.500 euro su base annua, eventualmente frazionabile, previa richiesta motivata, che può essere proporzionata al reddito del richiedente, rinviando a un decreto interministeriale l'articolazione del contributo in base al citato reddito. Al riguardo, osserva che la proposta in esame determina la riduzione delle risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento, così come identificate dalla relazione tecnica trasmessa l'11 giugno 2025, e pertanto appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria;

Zanella 2.1002, che sopprime il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, introdotto in recepimento di una specifica condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso sul provvedimento in esame – come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente – dalla Commissione Bilancio nella seduta dell'11 giugno 2025. Rammenta, in particolare, che la predetta condizione è diretta a prevedere che, con apposito decreto interministeriale, l'ammontare del contributo previsto dal medesimo articolo 2 ai fini della complessiva sostenibilità finanziaria del provvedimento possa essere annualmente adeguato, tenuto conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio e della variazione, accertata

dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatesi nell'anno precedente;

Zanella 2.1001, che estende anche alle persone disabili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, l'esonero dal pagamento del contributo per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, e che non aderiscono all'EFTA, attualmente riconosciuto ai cittadini minorenni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame. Al riguardo, osserva che la proposta appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura;

Di Sanzo 2.1009, che esonera dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2 gli studenti iscritti a un corso di laurea equivalente a un corso di laurea magistrale o a un corso di dottorato di ricerca per tutta la durata del rispettivo corso di studi. Ciò posto, tenuto conto delle risultanze contenute nella relazione tecnica riferita al provvedimento in esame in ordine al meccanismo di copertura dei costi derivanti dall'attuazione dello stesso, evidenzia che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di compensazione finanziaria;

Di Sanzo 2.1010, che esonera dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2 i cittadini maggiorenni iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, titolari di trattamento previdenziale corrisposto da enti previdenziali italiani, soggetti a imposte in Italia. Ciò posto, tenuto conto delle risultanze contenute nella relazione tecnica riferita al provvedimento in esame in ordine al meccanismo di copertura dei costi derivanti dall'attuazione dello stesso, fa presente che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di compensazione finanziaria;

Zanella 2.1004, che prevede che il mancato versamento del contributo di cui all'articolo 2 comporti la sola messa in mora dell'utente e non anche, come invece stabilito dal testo del provvedimento, la conseguente sospensione dell'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e la mancata erogazione a carico del medesimo Servizio delle prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti. In tale quadro, tenuto conto delle risultanze contenute nella relazione tecnica riferita al provvedimento in esame in ordine al meccanismo di copertura dei costi derivanti dall'attuazione dello stesso, la proposta emendativa appare suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica privi di compensazione finanziaria;

Di Lauro 3.30, che, nel sostituire integralmente le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, ivi inclusa la clausola di invarianza ivi contenuta, prevede che ciascuna regione e provincia autonoma provveda all'attuazione del provvedimento in esame nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento corrente per l'erogazione dei LEA e dei LEP, incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Essa fa fronte ai predetti oneri, da un lato, mediante le risorse del Fondo appositamente istituito dalla medesima proposta emendativa, sul quale confluiscono i contributi versati ai sensi dell'articolo 2 e, dall'altro, mediante la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, fa presente che la copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa non appare idonea, in quanto la relativa formulazione non consente di individuare puntualmente le risorse oggetto di utilizzo. Si osserva, in ogni caso, che qualora l'emendamento intendesse prevedere una riduzione dell'accantonamento del fondo di speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, il predetto accantonamento non recherebbe per l'anno in corso le necessarie disponibilità.

Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari dei seguenti emendamenti:

Quartini 1.3 e Sportiello 1.4 e 1.5, che prevedono, con diverse formulazioni, l'estensione, anche alle persone senza residenza che abbiano la dimora abituale sul territorio italiano, dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari delle proposte emendative, che appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di copertura finanziaria, anche alla luce degli elementi forniti dallo stesso Governo in occasione dell'esame della proposta di legge C. 433 e abb., recante modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora;

Porta 2.1008, che prevede che, in luogo di un contributo annuo pari a 2.000 euro per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea e che non aderiscono all'EFTA, il predetto contributo sia individuato in misura progressiva in base al reddito. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sostenibilità finanziaria della proposta emendativa in esame, anche in considerazione della circostanza che la determinazione dell'importo del contributo annuale non è direttamente quantificata dalla medesima proposta e in ragione del fatto che, alla luce della relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, l'importo medesimo non può essere inferiore a 2.000 euro;

Zanella 2.1003, che prevede che il contributo per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale dovuto da parte dei soggetti destinatari del presente provvedimento, determinato in 2.000 euro su base annua, sia frazionabile, anziché non frazionabile, come at-

tualmente previsto dal testo. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, considerando che essa potrebbe determinare una riduzione del gettito derivante dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, che assicura la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'estensione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

Zanella 2.6, che sopprime la previsione secondo cui i cittadini minorenni iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, sono esonerati dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2 a condizione che almeno un genitore o il tutore legale abbia fatto richiesta di rilascio della tessera sanitaria nazionale, il cui ottenimento è subordinato al versamento del predetto contributo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla sua incidenza sul meccanismo di copertura individuato dal provvedimento anche alla luce delle risultanze contenute nella relativa relazione tecnica;

gli identici Zanella 2.1005, Toni Ricciardi 2.1011 e Onori 2.1015, che sopprimono il comma 4 dell'articolo 2, ai sensi del quale, in caso di rinuncia, l'accoglimento di una nuova richiesta di accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei soggetti interessati dal provvedimento in esame è subordinata al versamento dei contributi dovuti per il periodo intercorrente tra la rinuncia e la nuova richiesta di accesso, maggiorati degli interessi legali. Al riguardo, rileva che occorre acquisire un chiarimento del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative, al fine di valutare la complessiva sostenibilità finanziaria del provvedimento alla luce delle

indicazioni risultanti dalla relativa relazione tecnica;

Zanella 2.1006, che prevede che, in caso di rinuncia all'assistenza sanitaria per i cittadini italiani all'estero, l'accoglimento di una nuova richiesta di accesso sia subordinata al versamento del solo contributo dovuto per l'anno di presentazione della richiesta, in luogo del versamento dei contributi complessivi dovuti per il periodo intercorrente tra la rinuncia e la nuova richiesta, maggiorati di interessi legali. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, al fine di valutare la complessiva sostenibilità finanziaria del provvedimento alla luce delle indicazioni risultanti dalla relativa relazione tecnica;

Di Sanzo 2.1012, che prevede che, a fronte del pagamento di 80 euro annui, i cittadini iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, possano chiedere l'assegnazione del solo medico di medicina generale e l'accesso alle prestazioni fornite dallo stesso, con esclusione degli altri servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, considera in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'importo del contributo previsto, al fine di valutare la sostenibilità finanziaria della proposta;

Sportiello 4.3, che prevede che, con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, siano disciplinate le modalità attuative per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale anche in favore delle persone senza residenza e prive di qualsiasi assistenza sanitaria, previa iscrizione dei predetti soggetti negli elenchi del luogo in cui dichiarano di eleggere il proprio domicilio o in cui abbiano una residenza fittizia ovvero ancora del luogo nel cui territorio ha sede il servizio sociale che ha effettuato la segnalazione delle persone stesse. Al riguardo, ritiene necessario ac-

quisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, che appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di copertura finanziaria, anche alla luce degli elementi forniti dallo stesso Governo in occasione dell'esame della proposta di legge C. 433 e abb., recante modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle proposte emendative richiamate dalla relatrice, concorda in merito alla contrarietà espressa sull'emendamento Quartini 1.2. Al riguardo, fermi restando i profili attinenti alla quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche alle persone senza residenza che abbiano la dimora abituale sul territorio italiano, conferma che la copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa non è idonea, in quanto la relativa formulazione non consente di individuare puntualmente le risorse oggetto di utilizzo. Conferma, in ogni caso, che, qualora l'emendamento intendesse prevedere una riduzione dell'accantonamento del fondo di speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, il predetto accantonamento non recherebbe per l'anno in corso le necessarie disponibilità.

Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Quartini 1.3, Sportiello 1.4, Sportiello 1.5, Zanella 2.1000, Zanella 2.1002 – quest'ultimo diretto, peraltro, a sopprimere una specifica condizione posta dalla Commissione Bilancio – nonché sugli emendamenti Zanella 2.1001, Di Sanzo 2.1009, Di Sanzo 2.1010, Zanella 2.1004, Di Sanzo

2.1012 e Sportiello 4.3, in quanto determinano nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Porta 2.1008, in quanto l'importo del contributo, in base agli elementi in possesso del Governo e contenuti nella relazione tecnica positivamente verificata, non può essere inferiore a 2.000 euro. Pertanto, chiarisce che la proposta comporta nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria.

Esprime, ancora, parere contrario in merito all'emendamento Zanella 2.1003, in quanto l'importo del contributo, qualora frazionabile, determina minori entrate derivanti dalla riduzione del gettito, che assicura la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'estensione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Zanella 2.6, che incide sul meccanismo di copertura individuato dal provvedimento, modificando il perimetro della platea esonerata, con effetti incerti sulla copertura finanziaria.

Esprime, poi, parere contrario sugli identici emendamenti Zanella 2.1005, Toni Ricciardi 2.1011 e Onori 2.1015, atteso che l'eliminazione del meccanismo di recupero del contributo comprometterebbe il meccanismo di riscossione delle somme dovute, riducendo l'efficacia del sistema di contribuzione previsto dal provvedimento e comportando effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Zanella 2.1006, in quanto tale proposta riduce la capacità di recupero delle somme dovute e indebolisce il meccanismo di deterrenza contro l'interruzione strategica del contributo, comportando effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Da ultimo, esprime parere contrario sull'emendamento Di Lauro 3.30, confermando che la copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa non è idonea, in quanto la relativa formulazione non consente di individuare puntualmente le risorse oggetto di utilizzo. Conferma, in ogni caso, che qualora l'emendamento in-

tendesse prevedere una riduzione dell'accantonamento del fondo di speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, il predetto accantonamento non recherebbe per l'anno in corso le necessarie disponibilità.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1042 e abb.-A, recante modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.6, 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1003, 2.1004, 2.1005, 2.1006, 2.1008, 2.1009, 2.1010, 2.1011, 2.1012, 2.1015, 3.30 e 4.3 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede al Governo di fornire gli opportuni chiarimenti con riferimento alla contrarietà espressa in merito agli emendamenti Quartini 1.3, Sportiello 1.4 e Sportiello 1.5, volti

a ridefinire l'ambito applicativo della proposta di legge in discussione al fine di includervi espressamente le persone senza residenza che abbiano la dimora abituale sul territorio italiano.

Osserva, al riguardo, che la previsione dell'inclusione nell'assistenza sanitaria di persone senza residenza già presenti sul territorio italiano non dovrebbe determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di soggetti che già dovrebbero essere ricompresi nel novero dei beneficiari delle prestazioni di urgenza assicurate dal Servizio sanitario nazionale. Sottolinea altresì che una tempestiva presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale impedirebbe

l'aggravarsi delle patologie delle persone senza dimora e potrebbe, per molti versi, rivelarsi una scelta suscettibile di determinare minori oneri per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento agli emendamenti Quartini 1.3, Sportiello 1.4 e Sportiello 1.5, conferma quanto già evidenziato in sede di espressione del parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

La seduta termina alle 14.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	96

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di <i>governance</i> , nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l' <i>output floor</i> . Atto n. 320 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	95
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, segnala anzitutto che il provvedimento in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e, a seguito dell'esame da parte del Senato, consta di 74 articoli, suddivisi in quattro Titoli.

Rammenta poi che il Titolo I reca misure di semplificazione in favore delle attività economiche e, in particolare, misure di semplificazione per le imprese e in materia di turismo e di navigazione. Il Titolo II interviene con misure in favore dei cittadini, in particolare prevedendo interventi di semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché semplificazioni in materia di istruzione. Il Titolo III si occupa di semplificazioni in materia di università, di sanità e di pubblica sicurezza e, infine, reca semplificazioni relative all'attuazione di obblighi di legge. Il Titolo IV contiene le

disposizioni finali, in particolare le norme finanziarie e la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano.

Segnala, in quanto di competenza della Commissione Finanze, anzitutto l'articolo 8 – introdotto al Senato – che amplia le vigenti ipotesi di esenzione dal pagamento del canone unico per l'occupazione di aree pubbliche, inserendovi le targhe (oltre alle insegne) che contraddistinguono i cantieri (oltre alle sedi) in cui si svolge l'attività a cui si riferiscono. Più in dettaglio, le disposizioni modificano la disciplina in tema di canone unico contenuta nella legge di bilancio 2020 (riguardante il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria).

Evidenzia che riveste inoltre interesse per la Commissione Finanze, per i riflessi di natura fiscale, l'articolo 9 del provvedimento: la norma, introdotta dal Senato, estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 la facoltà di prolungare i piani di ammortamento di specifici costi aziendali, in particolare consentendo di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. La quota di ammortamento non effettuata viene imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

Rileva come sia di competenza della Commissione Finanze poi l'articolo 24, che incide sulla disciplina del credito di imposta concesso in favore delle fondazioni bancarie in specifici casi di incorporazione. Per effetto delle norme proposte, ai fini dell'effettiva assegnazione del beneficio, il criterio – attualmente previsto ex lege – dell'ordine cronologico di presentazione delle delibere d'impegno viene sostituito con l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione. La norma semplifica poi le modalità di comunicazione a ciascuna fondazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'ammontare del credito d'imposta

riconosciuto annualmente, nonché le modalità di compensazione del credito d'imposta medesimo. Sono altresì semplificate le modalità di compensazione del credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni incorporanti che hanno effettuato le erogazioni, riducendo gli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti. Si tratta del credito di imposta concesso alle fondazioni bancarie in caso di determinate operazioni di fusione disciplinato dall'articolo 1, comma 396 e seguenti, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022). Ai sensi delle richiamate norme, nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di origine bancaria, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata. Sono « fondazioni bancarie in gravi difficoltà » le fondazioni aventi un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, abbiano subito, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

L'articolo 29, introdotto al Senato, estende alle pubbliche amministrazioni l'accesso – nell'ambito di specifici procedimenti – alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private. Viene a tal fine modificata la normativa antiriciclaggio (articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) allo scopo di consentire alle pubbliche amministrazioni di accedere alle predette informazioni in caso di procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione, di procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché nel caso

di procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e, infine, nel caso di procedimenti volti all'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

L'articolo 33, anch'esso inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni in materia di fatture elettroniche sui prodotti agricoli per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali. Al riguardo, rammenta che tali Commissioni sono state istituite, dall'anno 2015, per garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, ciascuna in relazione a una determinata categoria di prodotti. Le Commissioni sono costituite da membri designati dalle Organizzazioni professionali e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore. Ai sensi delle norme in esame, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche concernenti prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali devono riportare un codice identificativo per ogni prodotto oggetto di transazione. L'insieme dei dati su tali transazioni deve essere inviato alla segreteria unica della corrispondente Commissione, in forma anonima e in modalità aggregata; sulla base dei dati ricevuti, la Commissione è tenuta a preparare appositi rapporti informativi.

Evidenzia che è di interesse per la Commissione Finanze anche l'articolo 56, il quale dispone che i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi di revisione delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie siano scelti tra gli iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero, e che siano in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico, stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Al riguardo evidenzia che la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento chiarisce che tra gli intenti della norma in esame vi è quello di ridurre ad

unità le procedure di designazione dei rappresentanti del MUR all'interno dei collegi di revisione degli enti da esso vigilati, che sono oggi diversificate a seconda del tipo di ente; si intende inoltre consentire al MUR di coniugare due necessità tra loro potenzialmente confliggenti: che i revisori siano dotati di adeguati requisiti professionali e che siano altresì dotati della necessaria conoscenza del sistema universitario e della normativa di settore. La coniugazione di tali necessità non è sinora risultato possibile perché, come afferma la stessa relazione, «solamente cinque dipendenti del Ministero risultano attualmente iscritti al Registro dei revisori contabili», costringendo dunque il Ministero a procedere alla nomina di soggetti esterni, dunque privi della necessaria conoscenza della normativa di settore.

Di competenza della Commissione Finanze è inoltre l'articolo 72, comma 1, lettera a), che incide sulla disciplina della determinazione del reddito imponibile per alcune imprese marittime (cd. *tonnage tax*), abrogando le disposizioni che rimettono a un decreto ministeriale l'adeguamento delle disposizioni di rango secondario sulla medesima materia. Rammenta che la disciplina (opzionale) per la determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime (*tonnage tax*) consente la determinazione forfetaria della base imponibile delle navi, commisurata per l'appunto al tonnellaggio delle navi. Tale regime riguarda le navi che esercitano le attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare o altre attività direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle sopra indicate, sono iscritte al Registro internazionale e hanno un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta.

Le norme proposte incidono, in particolare, sulla disposizione che (articolo 6 del decreto legislativo n. 221 del 2016), nel disciplinare il rinnovo tacito dell'opzione per la *tonnage tax*, affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'adeguamento delle vigenti disposizioni mi-

nisteriali; per effetto delle disposizioni proposte, tale ultima previsione viene abrogata. La modifica è disposta – secondo quanto riferito dalla Relazione illustrativa – in quanto le disposizioni di rango primario che hanno introdotto il tacito rinnovo dell'opzione appaiono dotate di un contenuto precettivo completo e, dunque, non richiedono ulteriori disposizioni di rango secondario di adeguamento.

Segnala infine che è di competenza della Commissione Finanze l'articolo 72, comma 1, lettera *b*), che – abrogando l'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 in materia di fatturazione elettronica – intende semplificare gli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi cui sono tenuti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto attraverso sistemi evoluti di incasso. In particolare, si propone di abrogare la norma che consente ai commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti, in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), di assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite tali medesimi strumenti. La relazione illustrativa del provvedimento evidenzia che la decorrenza di tale misura è stata più volte differita, poiché la sua attuazione si è rivelata complessa sotto il profilo operativo per gli operatori economici, che avrebbero dovuto sostenere anche costi rilevanti per adeguare i sistemi utilizzati e consentire l'integrazione tra il registratore telematico e i sistemi di pagamento elettronico utilizzati. Successivamente, l'articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, emanato in attuazione della legge di delega fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) ha stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri anonimi può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Tale disposizione sembra perseguire le stesse finalità della norma oggetto di abrogazione, con una

soluzione più semplice dal punto di vista tecnico.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Enrica ALIFANO (M5S), ricollegandosi all'illustrazione svolta dal relatore, mette in evidenza come la materia oggetto del provvedimento sia estremamente variegata, al punto da potersi qualificare come un disegno di legge *omnibus*. A suo avviso, l'ampiezza dei contenuti avrebbe richiesto un esame più analitico delle singole materie affrontate da parte delle Commissioni di settore, approfondimento che difficilmente potrà essere integralmente svolto dalla sola I Commissione Affari costituzionali, competente in sede referente.

Nel sottolineare come la *ratio* unificante le diverse disposizioni oggetto del provvedimento sia quella della riduzione dei controlli, segnala il rischio che ai minori controlli corrispondano minori garanzie per i cittadini, richiamando in particolare la previsione che stabilisce il dimezzamento dei tempi a disposizione delle pubbliche amministrazioni per agire in via di autotutela. Per tali ragioni, evidenzia in conclusione che il MoVimento 5 Stelle non può che esprimersi in senso contrario rispetto alla proposta formulata dal relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, pur prendendo atto delle notazioni svolte nel merito dalla collega Alifano, sotto il profilo procedurale osserva che l'assegnazione del provvedimento in sede referente alla I Commissione Affari costituzionali si fonda sulla prevalenza delle materie di competenza di tale Commissione; sottolinea altresì che le singole Commissioni interessate dalle disposizioni del disegno di legge in esame possono comunque esprimersi in sede consultiva. Ribadisce, quindi, la regolarità dell'*iter* del provvedimento.

Virginio MEROLA (PD-IDP), nel preannunciare il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sul provvedimento in esame, stigmatizza che l'unica effettiva semplificazione del disegno di legge abbia riguardato il suo *iter*, che a suo avviso si è

svolto secondo la nota prassi del monocalismo di fatto, dal momento che l'esame del provvedimento è stato condotto esclusivamente dal Senato. Sottolinea, inoltre, come anche presso l'altro ramo del Parlamento non vi sia stato un dialogo costruttivo tra le forze politiche, né adeguati approfondimenti istruttori.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento evidenzia, infine – come già messo in luce dalla collega Alifano – che l'intento di semplificazione non può tradursi in un mero assemblaggio di disposizioni eterogenee tra loro. Ritene, infine, che gli interventi contenuti nel disegno di legge non rendano meno opaco il sistema burocratico, né permettano di facilitare la vita dei cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la di-

rettiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor.

Atto n. 320.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2025.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 novembre 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge C. 2655, approvato dal Senato, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di *governance*, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*. Atto n. 320.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di *governance*, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor* (CRD VI) (Atto n. 320),

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera *i*) del provvedimento modifica le disposizioni dell'articolo 26 del Testo unico bancario – TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, riguardanti i criteri di idoneità dei soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche e che, in proposito, andrebbe valutata la possibilità di specificare ulteriormente il vigente principio di proporzionalità per gli esponenti aziendali delle banche che operano in un ambito territoriale circoscritto;

evidenziato che il richiamato articolo 1, comma 1, lettera *i*), modifica le disposizioni dell'articolo 26 del TUB anche con riferimento alle modalità di valutazione di idoneità degli esponenti delle banche, introducendo una valutazione *ex ante* nel caso di nomine di componenti degli organi aziendali che non comportino il rinnovo

della maggioranza; tale disposizione si presta a dubbi interpretativi, in quanto non chiarisce se l'ipotesi di rinnovo della maggioranza (con conseguente valutazione *ex post* e dunque efficacia immediata della nomina) debba essere riferita al solo caso in cui la maggioranza dell'organo sia composta da soggetti di prima nomina, oppure se riguardi anche il caso in cui viene rieletta la maggioranza o la totalità dei componenti;

preso atto altresì che il più volte richiamato articolo 1, comma 1, lettera *i*), nel novellare l'articolo 26 del TUB, non introduce disposizioni derogatorie per i casi in cui le nomine degli esponenti aziendali intervengano d'urgenza;

osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera *p*), punto n. 2, capoverso articolo 57, comma 1-*bis*, introduce nel TUB una previsione secondo la quale le operazioni straordinarie sono autorizzate al ricorrere di specifici requisiti relativi alla solidità del profilo prudenziale degli istituti coinvolti; in particolare, per le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche, l'autorizzazione viene concessa quando tali operazioni « non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione »;

preso atto che il menzionato criterio non trova fondamento nella direttiva, la quale invece individua criteri tassativi per il rilascio dell'autorizzazione, e che l'inserimento di condizioni ulteriori contrasta con il principio di massima armonizza-

zione, rischiando di generare incertezza applicativa;

considerato altresì che il medesimo comma 1-*bis* dispone che l'autorizzazione non sia necessaria « quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE, ai sensi dell'articolo 14 » e che tale precisazione appare ridondante, alla luce del comma 1 del richiamato articolo 57, che già individua le fusioni per incorporazione come le uniche a richiedere l'autorizzazione di legge, rischiando di determinare sovrapposizioni interpretative;

rilevata l'opportunità di apportare al testo le necessarie modifiche di coordinamento interno che, ove non effettuate, rischiano di compromettere la chiarezza del provvedimento;

evidenziata infine l'esigenza di effettuare i necessari interventi di coordinamento tra il provvedimento in esame (emanato in attuazione della legge di delegazione europea 2024, legge 13 giugno 2025, n. 91) e gli emanandi provvedimenti di attuazione della riforma del mercato dei capitali (di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21), allo scopo di evitare antinomie normative e di assicurare che le modifiche introdotte dalla CRD VI siano integralmente recepite nel nuovo assetto normativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) specificare, all'articolo 1, comma 1, lettera i), punto n. 2, capoverso articolo

26, comma 3, che la graduazione, secondo principi di proporzionalità, dei requisiti di professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali, debba tenere conto – tra l'altro – delle caratteristiche delle banche che operano in un ambito territoriale circoscritto;

b) chiarire all'articolo 1, comma 1, lettera i), punto n. 2, capoverso articolo 26, comma 5-*bis*, se le ipotesi di valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali *ex ante* debbano essere riferite ai soli casi di maggioranza dell'organo sociale costituita da soggetti di prima nomina, ovvero se riguardino la rielezione della maggioranza o della totalità dei componenti;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera i), punto n. 2, capoverso articolo 26, integrare il comma 5-*bis* allo scopo di apporvi una specifica clausola di salvaguardia per l'ipotesi di nomine d'urgenza;

d) eliminare, all'articolo 1, comma 1, lettera p), punto n. 2, capoverso articolo 57, comma 1-*bis*, dello schema di decreto in esame, le seguenti parole: « le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'articolo 14 »;

e) allo scopo di assicurare il necessario coordinamento interno, all'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso articolo 14-*bis*, al comma 4, sostituire le parole: « presente comma » con le seguenti: « comma 3 » e all'articolo 1, comma 1, lettera t), capoverso articolo 58-*sexies*, al comma 10, di sostituire le parole: « commi 8 e 9 » con le seguenti: « commi 9 e 10 ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Maurizio Borgo, presidente dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2303 Miele, recante introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione » 99

RISOLUZIONI:

7-00341 Mollicone: Iniziative per il centenario della nascita del Maestro Ennio Morricone (*Discussione e rinvio*) 99

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. C. 2423-A e abb. 100

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

Audizione informale di Maurizio Borgo, presidente dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2303 Miele, recante introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.45.

RISOLUZIONI

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 13.45.

7-00341 Mollicone: Iniziative per il centenario della nascita del Maestro Ennio Morricone.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Giorgia LATINI, *presidente*, preso atto che l'on. Mollicone, primo firmatario della risoluzione, è impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ne illustra in sintesi i contenuti.

Ricorda, preliminarmente, che il 10 novembre 2028 ricorrerà il centenario della nascita del Maestro Ennio Morricone, compositore, direttore d'orchestra e accademico di fama mondiale, vincitore di due Premi Oscar, la cui eredità artistica e culturale rappresenta un patrimonio inestimabile per l'Italia e per la cultura universale, tale da contribuire in modo significativo alla diffusione dell'immagine e del prestigio del nostro Paese nel mondo.

Rileva, quindi che la celebrazione del centenario della nascita del Maestro Morricone costituisce un'occasione irripetibile per onorarne la memoria, valorizzare la sua opera e stimolare la conoscenza della musica e della cultura italiana, in particolare tra le nuove generazioni.

Invita, pertanto, il Governo ad adottare molteplici iniziative per celebrare il centenario della nascita del Maestro Ennio Morricone, comprese quelle volte al sostegno, anche finanziario, della realizzazione di mostre, concerti, retrospettive cinematografiche, convegni di studi e progetti didattici in Italia e all'estero, alla digitalizzazione del patrimonio documentario acquisito dalla Fondazione Ennio Morricone, a promuovere presso i ministeri competenti percorsi didattici specifici e l'istituzione di borse di studio intitolate a Ennio Morricone, volte a sostenere la ricerca e la formazione nel campo della composizione musicale applicata al cinema nonché, in collaborazione con la Rai e gli istituti italiani di cultura nel mondo, la realizzazione di documentari, speciali televisivi e iniziative di diffusione

dell'opera del Maestro Ennio Morricone a livello internazionale, in accordo con gli aventi diritto.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 11 novembre 2025.

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.

C. 2423-A e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	102
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	102
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ECCO – think tank italiano per il clima, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	102
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	102
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	102
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (FISH) e della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	103
Audizione informale di Pierluigi Mantini, professore di diritto urbanistico presso il Politecnico di Milano, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	103
Audizione informale di Simone Rusci, professore associato di Tecnica e Pianificazione urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria DESTeC dell'Università di Pisa, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	103
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione popolare CASA MIA, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	103

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 103

Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 956 e abb. (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 105

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del dottor Giuseppe Priolo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato « Palazzo Fienga » in Torre Annunziata (Napoli) (Atto n. 341) 106

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Sindaco di Vecchiano, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1482 Montemagni, recante disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale 106

AVVERTENZA 106

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.45.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 10.55.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ECCO – think tank italiano per il clima, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 11.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti,

recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (FISH) e della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.45.

Audizione informale di Pierluigi Mantini, professore di diritto urbanistico presso il Politecnico di Milano, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.05.

Audizione informale di Simone Rusci, professore associato di Tecnica e Pianificazione urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria DESTeC dell'Università di Pisa, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.20.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione popolare CASA MIA, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per

l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

C. 2655, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione.

L'articolo 2 modifica le norme concernenti l'interscambio di *pallet*. Tali norme obbligano i soggetti che ricevono « *pallet* interscambiabili » a qualunque titolo – fatta salva la compravendita o la cessione a titolo gratuito – a restituire un uguale numero di *pallet*, aventi le medesime caratteristiche di quelli ricevuti, al proprietario o al committente o ad altro soggetto da questi indicato. Le novelle incidono sulle modalità di calcolo del valore di mercato dei *pallet* interscambiabili, affidati, secondo la disciplina novellata, alle organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento, che costituiscono i cosiddetti « Sistemi-*pallet* ». Sono inoltre introdotte modifiche alla disciplina sul buono *pallet* (cosiddetto *voucher*) emesso quando sia impossibile procedere immediatamente all'interscambio, nonché alla procedura da seguire per lo scambio.

L'articolo 5 introduce misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore, modificando l'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo unico dell'ambiente). La disposizione attuale, relativa al deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti, prevede che – per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche volontaria – il deposito preliminare possa essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita. La novella consente che tale deposito possa avvenire anche nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori.

L'articolo 11 modifica il Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, per consentire alle strutture alberghiere la concessione, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, nel rispetto delle limitazioni generali sull'occupazione della sede stradale.

L'articolo 27, introdotto al Senato, modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di pubblicità delle istanze di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione elettronica. La norma prevede che lo sportello locale competente dia pubblicità alle istanze anche tramite il proprio portale *web* e stabilisce che, qualora tale pubblicità non sia effettuata, il termine di trenta giorni per il parere di conformità dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) decorra comunque, consentendo la maturazione del silenzio assenso. La mancata pubblicità non comporta, inoltre, l'annullamento del titolo autorizzativo, espresso o tacito.

L'articolo 28 interviene sulla disciplina dell'immissione, in corpi idrici superficiali o in fognatura, delle acque emunte da siti contaminati, al fine di sopprimere la condizione che prevede attualmente che gli impianti di trattamento delle acque siano in esercizio in loco. Precisa, inoltre, l'am-

bito di applicazione dello *screening* di valutazione di impatto ambientale (VIA) da parte delle regioni per la fabbricazione e il trattamento di prodotti a base di elastomeri.

L'articolo 40 introduce il meccanismo del silenzio assenso per i permessi di costruire relativi a immobili sottoposti a vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, qualora siano già stati acquisiti e risultino validi i relativi provvedimenti di autorizzazione, nulla osta o assenso. La disposizione modifica l'articolo 20, comma 8, del Testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sopprimendo la parte che esclude la formazione del silenzio assenso in presenza dei predetti vincoli, assoggettando le relative domande di permesso di costruire alle disposizioni sulla conferenza dei servizi.

L'articolo 43, introdotto al Senato, reca misure di semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in conto energia. Nello specifico, la norma consente ai soggetti beneficiari delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici che non si siano avvalsi della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 (che prevedeva che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica fosse subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta *pro tempore* vigente), di mantenere il diritto a beneficiare delle suddette tariffe, previa presentazione di apposita istanza al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), accettando una compensazione economica e una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione con il GSE.

L'articolo 70, introdotto al Senato, dispone che, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possano effettuare il ritiro di rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE) domestici di piccolissime dimensioni, gratuitamente e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) equivalente.

L'articolo 71 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa all'impiego e all'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche mediante modifiche alla normativa vigente, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi europei in materia di conferimento in discarica, individuando i principi e i criteri direttivi da osservare nell'esercizio della suddetta delega.

L'articolo 72, comma 1, lettera d), abroga il comma 560 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, che – per il solo anno 2023 – stanZIA 1 milione di euro per l'avvio dell'attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Il succitato comma demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito – previa intesa in Conferenza unificata – la definizione dei criteri e le modalità di riparto delle risorse in questione.

Agostino SANTILLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

C. 956 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che la proposta di legge C. 956, adottata come testo base dalla Commissione Finanze, è composta da un unico articolo e reca modifiche al regime della fiscalità immobiliare applicabile agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

L'articolo 1, al comma 1, interviene sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 741, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), inserendo il numero 6-*bis*). La disposizione prevede l'assimilazione all'abitazione principale – e dunque l'esenzione dall'IMU – di una sola unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini iscritti nell'AIRE, a condizione che l'immobile sia situato nel comune di iscrizione alla suddetta Anagrafe e non risulti locato o concesso in comodato d'uso.

Il comma 2 modifica la disciplina dell'imposta di registro, novellando la lettera a) della nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, al fine di chiarire che le agevolazioni per l'acquisto della « prima casa » (aliquota ridotta al 2 per cento) si applicano anche ai cittadini iscritti nell'AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini « emigrati all'estero » come previsto nella formulazione della norma vigente. In relazione a tale disposizione occorre, tuttavia, rammentare che in seguito alla presentazione della proposta di legge è entrato in vigore l'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023 (cosiddetto decreto *Salvainfrazioni*), che ha modificato il regime delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa al fine di superare la procedura d'infrazione n. 2014/4075 ed eliminare una presunta discriminazione fondata sulla nazionalità. Con il suddetto decreto, infatti, è stata soppressa l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emi-

grato all'estero, sostituendola con un criterio oggettivo, non legato più alla cittadinanza italiana. Nel dettaglio, il decreto-legge ha previsto che l'aliquota agevolata si applica se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. Alla luce della sopravvenuta modifica segnala, pertanto, che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame non risulta riferibile al testo vigente della nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo.

Infine, il comma 3 reca la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge in esame.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà dal dibattito in Commissione.

Agostino SANTILLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale, in videoconferenza, del dottor Giuseppe Priolo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di

edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato « Palazzo Fienga » in Torre Annunziata (Napoli) (Atto n. 341).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 12.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale, in videoconferenza, del Sindaco di Vecchiano, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1482 Montemagni, recante disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale di rappresentanti dell'Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1482 Montemagni, recante disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 107

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge recante disposizioni per la semplificazione e la digitaliz-

zazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (C. 2655 Governo, approvato dal Senato).

Ricorda che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, già approvato dal Senato.

Segnala che il disegno di legge in esame investe la competenza della Commissione sotto molteplici profili, intervenendo in diversi settori di interesse.

Procede dunque ad illustrare sinteticamente il contenuto delle disposizioni, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti.

Il provvedimento dedica, anzitutto, l'intero Capo III alle misure di semplificazione in materia di navigazione. Tale Capo si compone di sei articoli.

L'articolo 14, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica le competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto, prevedendo che lo stesso sia incaricato di disciplinare la sicurezza della navigazione degli accosti e degli ormeggi, nonché di provvedere alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza.

L'articolo 15 semplifica le procedure di imbarco, sbarco e trasbordo dei lavoratori marittimi che sono sotto la competenza di autorità marittime diverse e, in forza di

una disposizione introdotta al Senato, estende suddetta disciplina anche al personale navigante addetto alla navigazione interna. Nello specifico, la disposizione introduce, in primo luogo, un'esenzione dall'obbligo di annotazione di imbarco e sbarco per i lavoratori marittimi che con patto espresso, contenuto nel contratto di arruolamento, si siano obbligati a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su più navi di esse successivamente. Per tali lavoratori, quindi, l'autorizzazione dell'autorità marittima – che sarà in tal caso valida solo nell'ambito dei porti e delle rade nazionali, anche se ricomprese nella competenza di altre autorità marittime – può intervenire per il trasbordo senza l'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo dell'equipaggio o sulla licenza. L'articolo interviene, poi, sull'obbligo dell'armatore di comunicare giornalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni, nonché l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi, disponendo peraltro la possibilità di adempiere tale obbligo in formato digitale.

L'articolo 16, modificato dal Senato, introduce le modifiche al codice della navigazione necessarie ad uniformare la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all'estero, permettendo al comandante della nave, all'armatore o a un suo procuratore di stipulare contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio.

L'articolo 17 semplifica la procedura di accettazione al comando della nave da parte del comandante, prevedendo la possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità digitale ed eliminando, di conseguenza, le modalità telegrafiche attualmente previste dal codice della navigazione.

L'articolo 18 demanda ad un regolamento governativo il riordino della disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili nazionali, con abrogazione della disciplina regolamentare attualmente vigente in materia, mentre affida ad un regolamento interministeriale l'indi-

viduazione delle tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo, nonché la definizione delle caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti.

L'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame al Senato, disciplina la figura del consulente chimico di porto, introducendo il nuovo articolo 116-*bis* nel codice della navigazione. L'articolo definisce, in particolare, i tratti essenziali dell'attività e i requisiti necessari per il suo esercizio, affidando al consulente chimico di porto il compito di garantire la sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto e la tutela dell'incolumità pubblica. È inoltre prevista l'iscrizione in specifici registri tenuti presso le Capitanerie di porto, ai quali sono iscritti di diritto i professionisti già iscritti come consulenti chimici di porto presso i registri che il capo del compartimento ha la facoltà di istituire per coloro che esercitano un'attività all'interno dei porti.

Segnala, infine, sempre in relazione al settore marittimo e per i profili di interesse che può presentare per la Commissione, che l'articolo 72, comma 1, lettera *a*), semplifica la disciplina sulla determinazione del regime del reddito imponibile di alcune imprese marittime (cosiddetta *tonnage tax*), abrogando la disposizione che rimetteva ad un decreto ministeriale l'adeguamento delle disposizioni di rango secondario sulla materia.

Un altro gruppo di disposizioni concerne il settore automobilistico.

Evidenzia, anzitutto, che l'articolo 35, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede misure di riordino dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e delle società da essa controllate, secondo criteri di razionalizzazione intesi ad assicurare il contenimento delle spese. L'articolo in esame dispone, anzitutto, l'adeguamento dello statuto dell'ente al recepimento di una serie di principi direttivi elencati al comma 1, mantenendo ferma la sua natura giuridica di ente pubblico non economico a base associativa e le sue competenze e disponendo il riordino della struttura di governo dell'ente.

Prevede, altresì, la soppressione di alcune strutture di missione dell'ACI e la riallocazione delle relative funzioni presso le direzioni centrali dell'ente. Esso dispone, inoltre, l'applicazione all'ACI, agli Automobile Club federati e alle società *in house* degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al cosiddetto « decreto trasparenza » (decreto legislativo n. 33 del 2013), e detta una serie di disposizioni in materia di contabilità.

Segnala, altresì, la presenza di alcune disposizioni relative alla struttura interna dell'ente, per quanto concerne, oltre alla designazione dei componenti degli organi collegiali, le cause di incompatibilità e l'assunzione di nuovo personale non dirigenziale mediante bandi di concorso. È poi prevista la predisposizione da parte dell'ACI di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute da parte dell'ente, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ed è introdotta una disciplina specifica in tema di attività informatiche in favore di organismi pubblici. È peraltro disposto lo scioglimento della società *in house* ACI Progei, le cui unità di personale sono trasferite presso altre società controllate da ACI. L'articolo dispone, infine, che nelle more dell'insediamento del presidente dell'ACI già eletto, a tutte le attività dallo stesso contemplate provvede il Commissario straordinario dell'ente.

Richiama poi l'articolo 7, il quale interviene sulla disciplina dell'attività di autoriparazione, prevedendo che le imprese che hanno frequentato con esito positivo il corso regionale teorico-pratico di qualificazione per lo svolgimento della relativa attività devono inviare una comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'articolo 11, invece, introduce la possibilità per le strutture alberghiere di ottenere la concessione, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, pur nel rispetto delle limitazioni generali previste dalla normativa sull'occupazione della sede stradale.

L'articolo 45, introdotto dal Senato, disciplina la notifica delle denunce e querele

di furto dei veicoli tramite sistemi informatici, disponendo che vengano notificate tramite collegamento telematico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale successivamente inserisce un blocco informatico nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV).

Il disegno di legge interviene, poi, nel settore dei trasporti.

Nello specifico, l'articolo 13, inserito dal Senato, introduce il regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato per determinati servizi di trasporto pubblico di linea, da svolgersi in ambito regionale o locale, prevedendo, a tal fine, il rilascio di un titolo abilitativo, non determinante diritti di esclusiva, da parte dell'amministrazione competente. Fa, in particolare, presente che il provvedimento si riferisce al servizio che non sia né trasporto pubblico locale in senso proprio – rientrando nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007, il quale risulta applicabile ai servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e ad altri modi di trasporto su rotaia e su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico – né trasporto pubblico su gomma programmato, che effettua percorsi stradali di almeno 250 chilometri e collega almeno due regioni, di cui al decreto legislativo n. 285 del 2005.

L'articolo 26 interviene, invece, sulla disciplina del trasporto di animali vivi, di cui all'articolo 56 del codice della strada, consentendo a tal fine l'utilizzo dei rimorchi per il trasporto di cose, ma subordinandolo al rispetto di una serie di condizioni, quali l'allestimento permanente con speciali attrezzature e l'autorizzazione del servizio veterinario territorialmente competente, e dei limiti di sagoma o massa previsti dal medesimo codice.

Segnala poi una disposizione che interviene nel campo delle comunicazioni elettroniche, ossia l'articolo 27, che semplifica la disciplina concernente la pubblicità delle istanze di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione elettronica,

a tal fine apportando una serie di modifiche al relativo codice. Nello specifico, l'articolo prevede che lo sportello locale competente dia pubblicità alle istanze di autorizzazione per la realizzazione di nuove infrastrutture di comunicazione elettronica anche mediante il proprio portale *web* dedicato, precisando tuttavia che tale pubblicazione non rileva ai fini del termine per la formazione del silenzio-assenso per il parere dell'ARPA, che decorre comunque, e la sua omissione non comporta un vizio del procedimento tale da determinare l'annullamento del titolo autorizzativo, espresso o tacito che sia. Specifica, inoltre, che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento rileva invece ai fini della responsabilità del funzionario, costituendo elemento di valutazione della *performance* individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Richiama altresì l'articolo 70, introdotto dal Senato, recante disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il quale prevede la possibilità per i distributori di effettuare il ritiro dei RAEE domestici di piccolissime dimensioni – vale a dire di dimensioni esterne inferiori a 25 centimetri – contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, gratuitamente e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) equivalente. In tal modo, la norma estende la possibilità del ritiro « uno contro zero » anche presso il domicilio dell'acquirente, integrando la disciplina del conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni, di cui al decreto legislativo n. 49 del 2014.

Il provvedimento contempla, poi, una serie di disposizioni che, nell'ottica della semplificazione, dispongono la digitalizzazione di una serie di servizi, procedure e attività.

Tra queste disposizioni rileva, in particolare, l'articolo 46, introdotto dal Senato, il quale introduce una misura di semplificazione che obbliga le amministrazioni, laddove richiedano alle imprese di adoperare programmi informatici (*software*) per adempiere tempestivamente agli obblighi amministrativi, a tener conto, nella definizione delle tempistiche per l'adempimento, non solo dei tempi di lavorazione interna delle imprese, ma altresì di quelli, preliminari e tecnicamente complessi, necessari allo sviluppo, all'analisi e al collaudo delle soluzioni *software* richieste.

Segnala altresì l'articolo 49, introdotto dal Senato, che reca la disciplina dell'avviso di ricevimento digitale, disponendo dunque una rilevante semplificazione del servizio postale.

Richiama, infine, l'articolo 6, introdotto dal Senato, il quale introduce la possibilità di procedere in via sperimentale e per un periodo limitato di tre anni all'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, nei limiti e con le modalità definite dall'articolo medesimo.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 13.50.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), di Associazione ACQUI 3B VIBES, in videoconferenza, di Unione nazionale imprese raccolta, recupero, riciclo e commercio dei maceri e altri materiali (UNIRIMA), di Consorzi Cobat, Motus-E, in videoconferenza, di Mauro Spagnolo, membro del Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile (CIRPS), di Federcontribuenti, in videoconferenza, e di Associazioni dei consumatori, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025 (C. 2682 Governo, approvato dal Senato)	111
--	-----

SEDE REFERENTE:

Legge annuale sulle piccole e medie imprese. C. 2673 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	112
Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025. C. 2682 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria. C. 2668 Governo, approvato dalla 5 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	125
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	126

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), di Associazione ACQUI 3B VIBES, in videoconferenza,

di Unione nazionale imprese raccolta, recupero, riciclo e commercio dei maceri e altri materiali (UNIRIMA), di Consorzi Cobat, Motus-E, in videoconferenza, di Mauro Spagnolo, membro del Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile (CIRPS), di Federcontribuenti, in videoconferenza, e di Associazioni dei consumatori, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge

recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025 (C. 2682 Governo, approvato dal Senato).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.20.

Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, ricorda che il provvedimento era stato presentato in prima lettura al Senato della Repubblica che, dopo l'approvazione di emendamenti, ha concluso l'esame il 22 ottobre 2025. Prima di passare all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, fa presente che il disegno di legge costituisce la prima attuazione dell'articolo 18 della legge n. 180 del 2011 (recante il cosiddetto Statuto delle imprese), volto a dare esecuzione alle comunicazioni della Commissione europea sul cosiddetto *Small Business Act* europeo.

Rammenta che secondo la raccomandazione della Commissione europea sono definite piccole e medie imprese (PMI) le aziende il cui personale e peso economico sono al di sotto di determinati limiti. In particolare: un'impresa di medie dimensioni ha fino a 250 dipendenti, un fatturato fino a 50 milioni di euro e un totale di bilancio fino a 43 milioni di euro; un'impresa di piccole dimensioni ha fino a 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 10 milioni di euro; una micro impresa ha fino a dieci dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 2 milioni di euro.

Rileva che nell'Unione europea, secondo le stime della Commissione, si contano oltre 23 milioni di PMI, pari al 99 per cento delle imprese e due posti di lavoro su tre nel settore privato. In Italia, secondo le stime del Governo, le PMI rappresentano il fulcro del tessuto produttivo: su 4,4 milioni di imprese attive in Italia, le microimprese con meno di 10 addetti sono quelle numericamente più importanti, in quanto rappresentano il 95,13 per cento del totale, contro un 0,09 per cento di grandi imprese. Esse movimenterebbero oltre 1.000 miliardi di euro complessivi e generano circa il 40 per cento del valore aggiunto nazionale con un terzo di tutti gli occupati.

Osserva che le PMI, secondo il Governo, pur essendo il cuore pulsante del sistema produttivo, affrontano sfide significative: difficoltà di finanziamento, frammentazione del mercato e una burocrazia complessa che limita l'innovazione e la crescita. Gli *shock* economici degli ultimi anni avrebbero evidenziato ulteriormente queste criticità, rendendo urgente un intervento normativo strutturale. Nello specifico, secondo il Governo il comparto sarebbe gravato da difficoltà legate all'accesso al credito, all'elevata burocrazia, alla competizione internazionale e all'adozione di nuove tecnologie, nonché dalle conseguenze derivanti dalle recenti crisi globali: pandemia, crisi energetica e inflazione.

Evidenzia che il disegno di legge originariamente presentato in Parlamento si componeva di 19 articoli, suddivisi in 5 capi. A seguito delle modifiche apportate in prima lettura al Senato, il provvedimento si presenta ora composto di 31 articoli, suddivisi in 7 capi. Passa quindi ad illustrarne il contenuto.

Il capo I (articoli 1-6) contiene misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze.

Nello specifico, l'articolo 1 reca disposizioni concernenti l'agevolazione del regime di sospensione d'imposta, dal 2026 al 2028, in favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, limitatamente alle quote degli utili, accantonate ad apposita riserva, che vengono im-

pegenate per gli investimenti previsti dal programma comune di rete.

L'articolo 2, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, modifica la destinazione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, precisando che le operazioni di salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nell'apposito registro devono riguardare imprese che abbiano più di venti dipendenti. Si aggiunge poi che il predetto fondo può essere finalizzato anche all'acquisizione delle predette imprese se effettuata da parte di imprese a loro volta titolari di marchi storici iscritte nel medesimo registro che operino in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.

L'articolo 3, modificato durante l'esame parlamentare al Senato, ha ad oggetto le modalità e i termini di affluenza delle risorse messe a disposizione per interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva in determinate aree industriali interessate da crisi non complesse, per sostenere programmi di sviluppo proposti dalle PMI nella filiera della moda, anche con riferimento alle aggregazioni di imprese.

L'articolo 4 individua le Centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, volti a migliorare la competitività delle micro, piccole e medie imprese attraverso paradigmi organizzativi innovativi e solidali. La vigilanza è affidata al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che accerta e garantisce il rispetto di specifici requisiti mutualistici e procede al riconoscimento. L'articolo contiene inoltre una delega volta a disciplinare il funzionamento e la vigilanza degli enti in questione.

L'articolo 5, aggiunto al Senato, interviene in tema di qualificazione per la partecipazione alle procedure per le gare d'appalto dei consorzi non necessari (volontari), con estensione della possibilità di utilizzare requisiti propri anche per i consorzi stabili e l'introduzione di ulteriori obblighi e facoltà.

L'articolo 6 introduce una disciplina transitoria – per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori – che attribuisce al

lavoratore dipendente a tempo indeterminato di datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti la facoltà di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro se in possesso di anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata (da liquidarsi quindi con il sistema di calcolo misto o con quello contributivo se il lavoratore con anzianità ante 1996 ha esercitato la relativa opzione). L'esercizio di tale facoltà si accompagna alla concessione, fino al 31 dicembre 2027 o alla data di effettivo pensionamento se anteriore e entro determinati limiti di spesa, di determinati benefici quali l'integrazione dei versamenti contributivi, la copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) e un esonero contributivo. Il riconoscimento di tali benefici al lavoratore è subordinato alla contestuale assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche agevolata, di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario.

Fa presente che il capo II (articoli 7-8) detta misure sull'accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione.

In particolare, l'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo per la razionalizzazione, il rioridino e la semplificazione della disciplina dei confidi da attuarsi, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 8 reca disposizioni volte a modificare la disciplina della cartolarizzazione dei crediti. In sintesi, si prevede: l'estensione della disciplina alle operazioni di cartolarizzazione di crediti futuri, nonché a quelle concernenti i proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di beni mobili non registrati; l'inclusione nella destinazione patrimoniale a vantaggio del finanziatore anche dei beni da cui derivano i crediti oggetto dell'operazione, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla loro combinazione e/o trasformazione; la possibilità di dare alla segregazione una veste societaria,

mediante trasferimento a una società veicolo d'appoggio.

Il capo III (articoli 9-17) detta misure di semplificazione.

Nello specifico, l'articolo 9 esonera dall'obbligo di assicurazione obbligatoria i carrelli elevatori, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e gli altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali e aeroportuali. In seguito alle modifiche introdotte al Senato, sono egualmente esonerate le macchine agricole prive dell'immatricolazione o dell'idoneità alla circolazione, usate in spazi non accessibili al pubblico.

L'articolo 10 reca una serie di novelle alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro. La novella integra la disciplina sui modelli di organizzazione e di gestione, in materia di sicurezza sul lavoro, idonei a escludere la cosiddetta responsabilità amministrativa dell'impresa (o comunque del soggetto diverso dalla persona fisica), connessa ad alcuni reati; si prevedono l'elaborazione, da parte dell'INAIL, di modelli semplificati per le micro, piccole e medie imprese e il supporto dell'INAIL alle stesse imprese nell'attuazione di tali modelli. La novella, inoltre, include i periodi di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale – relativi a riduzione o a sospensione dell'attività lavorativa – tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. L'articolo 10 concerne anche gli effetti della mancata partecipazione, da parte di lavoratori che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale, a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro: si prevede che l'addestramento specifico (ove previsto) dei lavoratori possa essere effettuato anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. Con un ulteriore comma inserito nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 10 prevede anche che i datori di lavoro agricolo e i lavoratori autonomi agricoli possano provvedere in via diretta all'iscrizione all'INPS – nonché alle eventuali successive comu-

nicaZIONI, relative alle modifiche o alla cessazione dell'attività –, anziché tramite il sistema di comunicazione unica al registro delle imprese.

L'articolo 11 concerne la disciplina della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'istituto del lavoro agile, con riferimento alle prestazioni svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Si specifica che l'adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo, già vigente, di consegna al lavoratore interessato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione in oggetto del rapporto di lavoro costituisce l'adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza applicabili alla medesima modalità, ivi compresi quelli inerenti all'utilizzo dei videoterminali. Viene infine introdotta una sanzione penale per il caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annua.

L'articolo 12 – introdotto in prima lettura al Senato – inserisce anche le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini di sicurezza. Si dispone altresì che la verifica di tali attrezzature avvenga con cadenza triennale.

L'articolo 13, modificato durante l'esame parlamentare al Senato, definisce gli operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA e determina la percentuale minima dei ricavi per ottenere la qualificazione (il 70 per cento dei ricavi degli ultimi tre anni deve derivare dalla distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore di imprese dei settori alberghiero, della ristorazione e del *catering*).

L'articolo 14 introduce modifiche alla legge n. 448 del 1998, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, riducendo i tempi relativi alla facoltà dei consorzi industriali di riacquistare le aree cedute e gli stabilimenti relativi alle attività cessate.

L'articolo 15 – aggiunto nel corso dell'esame al Senato – conferisce al Governo una delega legislativa per razionalizzare, riordinare e aggiornare la disciplina dell'artigianato, in attuazione dell'articolo 45, comma 2, della Costituzione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma in commento. Si prevede che la riforma avvenga tramite modifica o integrazione delle disposizioni vigenti, abrogazione delle norme incompatibili e coordinamento formale e sostanziale con la normativa statale.

L'articolo 16 introduce il divieto di promuovere propri prodotti o servizi, che contengano riferimenti all'artigianalità, da parte di aziende non regolarmente iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane o che, in subordine, non realizzano direttamente tali prodotti.

L'articolo 17, introdotto al Senato, demanda ad un decreto ministeriale la definizione di una nuova disciplina concernente le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento.

Rileva che il capo IV (articoli 18-23) contiene la disciplina della lotta alle false recensioni.

L'articolo 18, parzialmente riscritto nel corso dell'esame al Senato a seguito delle interlocuzioni con la Commissione europea, prevede che il capo IV del disegno di legge in esame abbia l'obiettivo di contrastare le recensioni *online* illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico situate in Italia, nel rispetto delle norme costituzionali ed europee in materia di concorrenza, nonché del regolamento europeo sul mercato unico dei servizi digitali.

L'articolo 19, integralmente riscritto al Senato, dispone che una recensione *online* è lecita solo se scritta entro quindici giorni dall'uso effettivo del prodotto o servizio, da chi lo ha realmente utilizzato, e se descrive in modo pertinente l'esperienza vissuta. Decorsi due anni dalla pubblicazione, cessa di essere lecita. Non è lecita se deriva da incentivi offerti dal fornitore o da terzi. La

norma consente inoltre al legale rappresentante della struttura recensita, o a un suo delegato, di segnalare le recensioni illecite secondo la procedura prevista dal *Digital Services Act* europeo.

L'articolo 20, anch'esso oggetto in interventi emendativi al Senato, vieta la compravendita di recensioni, apprezzamenti o interazioni, anche tra imprenditori e intermediari, indipendentemente dalla loro diffusione.

L'articolo 21, integralmente riformulato al Senato, detta la procedura di adozione di specifiche linee guida volte a orientare le imprese nell'attuazione di misure idonee a garantire la liceità delle recensioni pubblicate online. Viene incaricata l'AGCM di svolgere un'attività di monitoraggio annuale sull'applicazione della disciplina in materia di recensioni online, con particolare attenzione al fenomeno delle recensioni illecite, riferendo al Parlamento. Su prevede infine la possibilità, per le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture turistiche stabilite in Italia, di ottenere il riconoscimento della qualifica di «segnalatore attendibile»: tale qualifica consente di segnalare contenuti illeciti alle piattaforme digitali con priorità di trattamento.

L'articolo 22 detta le disposizioni transitorie relative agli articoli del capo in esame.

L'articolo 23, composto da due commi, reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del capo IV.

Il capo V (articoli 24-25) contiene la delega per l'adozione di un testo unico della disciplina in materia di *start-up* innovative.

In particolare, l'articolo 24 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di *start-up* innovative, di *spin-off*, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di *start-up*, secondo principi e criteri direttivi ivi dettati e mediante la redazione di un testo unico.

L'articolo 25 modifica la disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese dettata dal cosiddetto Statuto delle

imprese, aggiornando l'elenco delle comunicazioni della Commissione europea di cui il Garante deve monitorare l'attuazione, aggiungendo nuovo approccio alla consultazione di esperti e portatori di interesse (cosiddetto *reality checks*) e prescrivendo che a questo si ricorra con regolarità nell'ambito del tavolo consultazione permanente con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Sottolinea che il capo VI (articolo 26-30), come ricordato, è stato interamente aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura al Senato e detta la disciplina sulla certificazione unica di conformità delle filiere della moda.

L'articolo 26 istituisce un regime volontario di certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda, applicabile alle società capofila, ai fornitori di filiera e ai subfornitori di filiera.

L'articolo 27 introduce una serie di definizioni volte a delimitare l'ambito di applicazione del nuovo capo VI. In particolare, specifica cosa si intende per « filiera della moda », « società capofila », « impresa di filiera » e « subfornitore di filiera ».

L'articolo 28 disciplina l'istituto della certificazione unica di conformità delle filiere della moda. In particolare, stabilisce i requisiti per l'ottenimento della certificazione da parte della filiera. Fissa la durata dell'efficacia temporale della certificazione (un anno) e individua i soggetti legittimati al suo rilascio (revisori persone fisiche o dalle società di revisione abilitati alla revisione legale). Disciplina il procedimento per il rilascio della certificazione e i poteri istruttori dei soggetti certificatori. Prevede l'istituzione di un registro presso il MIMIT in cui siano annotate le certificazioni rilasciate. Demanda a un decreto interministeriale la definizione delle norme di dettaglio necessarie per l'operatività dell'istituto. Infine, prevede la possibilità di ricorrere all'autonomia negoziale collettiva per la ripartizione degli oneri economici.

L'articolo 29 introduce un sistema di oneri a carico delle società capofila e delle imprese della filiera della moda. Si stabilisce gli obblighi delle società capofila, tra cui l'aggiornamento di un'anagrafica dei

fornitori, l'adozione di linee guida nazionali, l'inserimento di specifiche clausole contrattuali per garantire la legalità lungo tutta la filiera, l'acquisizione di documentazione obbligatoria dai fornitori e il suo aggiornamento periodico. Si impone alle società capofila l'adozione di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 relativo alla responsabilità degli enti, finalizzato a prevenire determinati reati. Si prevede obblighi minimi contrattuali per le imprese di filiera nei confronti dei subfornitori, imponendo determinati contenuti dei contratti, clausole di risoluzione per inadempimento, misure correttive e l'applicazione dei CCNL e contratti territoriali di settore, a garanzia della legalità e dei diritti dei lavoratori.

L'articolo 30 consente alle imprese della filiera moda e alla società capofila, in possesso della certificazione unica di conformità, di utilizzare la dizione « Filiera della moda certificata » a fini promozionali, qualificando come pratica commerciale scorretta l'utilizzo abusivo o ingannevole della dizione stessa. La società capofila può inoltre beneficiare degli effetti escludenti della disciplina sulla responsabilità degli enti, ove adottati un modello organizzativo finalizzato all'ottenimento della certificazione unica di conformità.

Osserva che il capo VII è composto dal solo articolo 31, che detta misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti. In particolare, la previsione estende ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti l'ambito di applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. Si interviene sui compiti della segreteria tecnica, presso il MIMIT, che svolge compiti di supporto del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, anche in relazione alle finalità dell'apposito fondo dedicato a tale ambito di attività. La disposizione in esame include tra i compiti della suddetta segreteria tecnica il riferimento alla valorizzazione e alla promozione dell'attratti-

vità dei territori per i lavoratori stranieri, dipendenti o autonomi, che lavorano da remoto. Viene integrata la composizione del suddetto Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri con un rappresentante del Ministero del turismo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025.

C. 2682 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.

C. 2668 Governo, approvato dalla 5^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza, alla V

Commissione bilancio, sul disegno di legge recante « Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria », approvato dalla 5^a Commissione permanente del Senato in sede deliberante il 15 ottobre 2025.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento riferisce brevemente sui contenuti del testo all'esame soffermandosi, in particolare, sugli aspetti che rientrano nell'ambito delle materie di interesse della X Commissione.

Fa presente che il disegno di legge in titolo, composto di quattro articoli, prevede che la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, istituita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023 e attualmente inclusiva delle otto regioni del Mezzogiorno e della regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento ricomprenda anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria, consentendo quindi l'applicazione anche alle predette regioni delle misure agevolative per il sostegno allo sviluppo economico e occupazionale, attualmente vigenti nella ZES unica per il Mezzogiorno.

Passando a illustrarne sinteticamente i relativi contenuti segnala, anzitutto, che l'articolo 1, al comma 1, prevede la citata estensione all'intero territorio delle regioni Marche ed Umbria, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle predette regioni, considerate in transizione secondo l'ordinamento dell'Unione europea e ammissibili alle deroghe previste, con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato, dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Fa poi presente che l'estensione della ZES unica anche alle regioni Marche ed Umbria garantirà, pertanto, anche alle imprese e ai lavoratori localizzati nei territori delle due predette regioni in transizione, caratterizzate da fragilità strutturali e dinamiche economiche sfavorevoli, la possibilità di fruire delle semplificazioni amministrative e degli strumenti incentivanti per lo sviluppo economico e occupazionale previsti per i territori rientranti nella ZES

unica, secondo la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il comma 2 dell'articolo 1 provvede ad integrare la composizione della Cabina di regia per la ZES unica (con i Presidenti delle regioni Marche e Umbria), nonché ad ampliare l'ambito di applicazione delle procedure e delle funzioni amministrative di attuazione della ZES unica anche alle regioni Marche e Umbria. I successivi commi 3 e 4, recanti disposizioni di coordinamento normativo, prevedono l'abrogazione delle disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024, riferite alle citate regioni in transizione.

L'articolo 2, al comma 1, dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge si provveda all'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 124 del 2023, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2024, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche ed Umbria e le modalità di attuazione del medesimo Piano strategico. Il comma 2 prevede che, nelle more dell'aggiornamento del Piano, si applichino alle regioni Marche e Umbria, in quanto compatibili, le previsioni del vigente Piano strategico della ZES unica, approvato con il sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024. Il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 riconosce il credito d'imposta ZLS anche per gli investimenti in determinati beni strumentali sostenuti da parte delle imprese, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale presenti nelle regioni Marche ed Umbria. Tale contributo è concesso per gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisi-

zione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti nelle zone logistiche semplificate. Il comma 2 stabilisce che, ai fini della fruizione della predetta agevolazione, a far data dal 25 febbraio 2025 deve essere presentata esclusivamente la comunicazione dell'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.

Evidenzia poi che il comma 3 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del decreto-legge n. 124 del 2023, che disciplinano in particolare il procedimento per il rilascio di un'autorizzazione unica per i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, si applichino, nei limiti ivi previsti, ai progetti da realizzarsi all'interno dei territori delle regioni Marche ed Umbria non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo. Tali disposizioni si applicano, altresì, ai procedimenti pendenti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame. Il comma 4 incrementa da 80 milioni di euro a 110 milioni di euro il limite di spesa previsto dall'articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024 e dispone circa la copertura finanziaria della misura.

Da ultimo segnala che l'articolo 4 dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in luogo dei quindici giorni ordinari di *vacatio legis* dalla pubblicazione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Emma PAVANELLI (M5S) osserva che i fondi dedicati alle due regioni coinvolte nel provvedimento all'esame, pur rappresentando certamente qualcosa di importante, sono il frutto di precedenti riassegnazioni, essendo stati prima distolti dalle energie rinnovabili e poi dalle somme a disposizione nel Ministero del *made in Italy* e

destinate ad altri fini, per essere infine assegnati per l'estensione della ZES unica anche alle regioni Marche ed Umbria. Auspica quindi che tali fondi siano effettivamente erogati alle due regioni nonché che il regime ZES possa essere esteso all'intero territorio delle regioni Marche e Umbria, ora solo parzialmente incluso per via dell'applicazione di taluni criteri di inclusione restrittivi che ne hanno limitato l'estensione solo a parte di esse.

Anche per tali motivi annuncia l'astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dal Senato ove sono state apportate significative modifiche al testo originale presentato dal Governo, composto ora di settantaquattro articoli. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, segnala che la relazione si limiterà a illustrare brevemente le sole parti che riguardano gli ambiti di particolare interesse della X Commissione.

Fa innanzitutto presente che l'articolo 2, comma 1, modifica le norme concernenti l'interscambio di *pallet* – piattaforme rigide utilizzate per la movimentazione di materiali. Tali norme obbligano i soggetti che ricevono « *pallet* interscambiabili » a qualunque titolo – fatta salva la compra-

vendita o la cessione a titolo gratuito – a restituire un uguale numero di *pallet*, aventi le medesime caratteristiche di quelli ricevuti, al proprietario o al committente o ad altro soggetto da questi indicato. Le novelle incidono sulle modalità di calcolo del valore di mercato dei *pallet* interscambiabili, affidato, secondo la disciplina novellata, alle organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento, che costituiscono i cosiddetti « Sistemi-pallet ». Sono inoltre introdotte modifiche alla disciplina sul buono *pallet* (*voucher* nel testo vigente) emesso quando sia impossibile procedere immediatamente all'interscambio, nonché alla procedura da seguire per lo scambio.

L'articolo 3 abroga la disposizione che prevede il divieto di fabbricare, importare, distribuire o vendere apparecchi di accensione a scopo pubblicitario. Abroga altresì la previsione per cui l'iscrizione del nome della ditta costruttrice su tali apparecchi non viene considerata come pubblicità.

L'articolo 5 introduce modifiche all'articolo 185-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice dell'ambiente) e prevede misure di semplificazioni in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore. Con la novella in esame si prevede che per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito possa essere effettuato « nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori ».

L'articolo 7 interviene sull'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, aggiungendo dopo il secondo periodo un ulteriore periodo in virtù del quale una volta frequentato con esito positivo il corso previsto dal periodo precedente, le imprese dovranno inviare una comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'articolo 8 amplia una delle categorie esenti dal pagamento del canone unico per l'occupazione di aree pubbliche, inserendovi anche le targhe (oltre alle insegne) che contraddistinguono anche i cantieri (oltre

alle sedi) in cui si svolge l'attività a cui si riferiscono.

L'articolo 9 estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 la facoltà di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

L'articolo 10 sopprime l'obbligo per l'aspirante guida alpina di conseguire il grado di guida alpina entro 10 anni dal conseguimento dell'abilitazione, interviene circa il completamento della formazione in caso di trasferimento dalla regione di abilitazione ad altra regione ed estende l'ambito operativo degli accompagnatori di media montagna ricomprendendo anche le zone rocciose e i terreni innevati, purché senza l'ausilio di corda, piccozza e ramponi.

L'articolo 11, composto di un solo comma, modifica il codice della strada al fine di introdurre la possibilità per le strutture alberghiere di ottenere la concessione, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, pur nel rispetto delle limitazioni generali previste dalla normativa sull'occupazione della sede stradale.

L'articolo 12 introduce una disciplina agevolativa e semplificatoria per gli interventi, iniziati entro il 31 dicembre 2026, di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione finalizzati alla creazione o alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. La disciplina agevolativa e semplificatoria citata prevede, in estrema sintesi, la possibilità di realizzare gli interventi suddetti con la SCIA, nonché un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente.

L'articolo 13 introduce il regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato per determinati servizi di trasporto pubblico locale di linea

e prevede, a tal fine, il rilascio di un titolo abilitativo.

L'articolo 20 inserisce anche le strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nell'ambito delle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per soggetti stranieri. In particolare, la lettera *a*) affida la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri non solo alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche alle strutture territoriali ad esse annesse, oltre che, come già previsto, a professionisti iscritti in determinati albi. La lettera *b*) dispone che le istanze escluse dall'asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell'esito positivo delle verifiche richieste per l'assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché di apolidi) sono non solo quelle presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche quelle presentate dalle strutture territoriali ad esse annesse. Resta ferma la necessità che le suddette organizzazioni dei datori di lavoro abbiano sottoscritto un apposito protocollo di intesa con il Ministero del lavoro con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti.

L'articolo 21 interviene sul comma 6 dell'articolo 27-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il Testo unico sull'immigrazione. In particolare, la disposizione riduce i termini, da novanta a trenta giorni, entro i quali lo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo rilascia il nulla osta, o comunica il rigetto, a seguito dell'istanza presentata dal datore al lavoro per lavoratori stranieri altamente qualificati.

L'articolo 22 reca una novella integrativa nella disciplina sulle comunicazioni relative ad attività di lavoro dipendente o autonomo, svolta da lavoratori titolari di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale al di fuori del rap-

porto di lavoro oggetto del medesimo trattamento. La novella introduce in merito un obbligo di comunicazione da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro beneficiario del medesimo intervento di integrazione; tale comunicazione deve essere resa subito dopo l'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa.

L'articolo 27 reca modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, in relazione alla pubblicità delle istanze di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione elettronica.

L'articolo 29 estende alle pubbliche amministrazioni l'accesso – nell'ambito di procedimenti specificati dalla disposizione in esame – alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private.

L'articolo 30 prevede misure di semplificazione in materia di cooperative elettriche storiche introducendo modifiche all'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, cui è aggiunto, infine, un nuovo periodo. Tale comma 80 prevede l'istituzione dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali e stabilisce che l'inclusione e la permanenza nel predetto Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali. La novella in esame esclude dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione le cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A della delibera ARERA 116/2022/R/EEL e successive modificazioni in relazione alla vendita di energia ai propri soci.

L'articolo 43 prevede misure di semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in conto energia. Il comma 1 dell'articolo, prevede che al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (che prevedeva che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti rico-

nosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica fosse subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente) possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute, in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, (disciplinanti misure per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici) dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettano l'applicazione di: a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge finanziaria 2001 asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L'importo da compensare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente; b) una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE. Il comma 2 prevede che l'istanza di cui al comma 1 produca effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo. Il comma 3 prevede che l'estinzione dei giudizi sospesi ai sensi del comma 2 è subordinata a determinate condizioni. Il comma 4 prevede che le condizioni di cui al comma 3 devono essere attestate dal GSE affinché operi l'estinzione del processo. Il comma 5 prevede che verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante l'avvenuta applica-

zione della compensazione e della decurtazione previste al comma 1, nonché dell'eventuale versamento in denaro previsto dalla lettera c) del precedente comma 3, il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. Il comma 6 prevede che il GSE entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità operative per la presentazione dell'istanza e il restante iter.

L'articolo 46 introduce una misura di semplificazione che obbliga le amministrazioni, quando richiedono alle imprese di usare *software* per adempiere a obblighi amministrativi, a tener conto non solo dei tempi di esecuzione da parte delle imprese, ma anche dei tempi tecnici necessari allo sviluppo e al collaudo dei programmi informatici. Inoltre, le amministrazioni devono fornire con adeguato anticipo specifiche, schemi e strumenti di prova, così da garantire scadenze realistiche e la qualità dei dati trasmessi.

L'articolo 50 introduce misure relative ai cosiddetti *dehors*, alla riforma degli incentivi alle imprese e ai prodotti confezionati. Nello specifico, il comma 1 interviene sulla normativa relativa all'installazione delle strutture amovibili utilizzate dagli imprenditori commerciali per ampliare la superficie del proprio esercizio (*dehors*), innovando la disciplina e modificandone alcuni termini. In primo luogo, il comma 1 introduce modifiche all'articolo 26 della legge n. 193 del 2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), contenente la delega al Governo per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata (cosiddetti *dehors*). In particolare, la lettera a) modifica il primo comma dell'articolo 26, prorogando al 31 dicembre 2026 il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, inizialmente previsto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 193 del 2024 (cioè il 18 dicembre 2025). La lettera b)

interviene sul comma 2, lettera i), dell'articolo 26, che prevede l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo di riordino, anche ai *dehors* installati in virtù dei regimi autorizzatori transitori finora vigenti, previa richiesta con apposita istanza. Con la modifica in esame, si dispone che tale istanza debba essere presentata entro un congruo termine, e non più entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo. La lettera c) dispone l'introduzione, al comma 2 dell'articolo 26, dopo la lettera i), di un nuovo principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, con la nuova lettera *i-bis*). Nell'esercitare la delega bisogna consentire alle imprese di pubblico esercizio che hanno installato strutture amovibili fruendo delle deroghe previste dai regimi autorizzatori transitori di disporre di un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi, nel caso di diniego dell'autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale prevista dal Codice dei beni culturali o dal Testo unico edilizia. La lettera d), infine proroga ulteriormente il termine massimo stabilito per la validità dei titoli ottenuti per l'installazione di *dehors* ai sensi della normativa emergenziale, estendendolo fino al 30 giugno 2027.

Il comma 2 proroga il termine (in scadenza il 30 novembre 2025) entro cui il Governo può esercitare la delega in materia di incentivi alle imprese. Con la modifica in esame si prevede che il termine di due anni, in scadenza il 30 novembre 2025, previsto per l'esercizio della delega disposta dalla legge n. 160 del 2023 sia prorogato fino al «31 marzo», esclusivamente per quanto riguarda la delega di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della predetta legge, delega volta a «razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali».

Il comma 3 modifica la decorrenza della disciplina di contrasto al fenomeno della cosiddetta *shrinkflation* – pratica dei produttori volta a ridurre la quantità di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato, se non aumentarlo – portandola dal 1° ottobre 2025 al 1° luglio 2026. In particolare, la disciplina di cui viene modificata la decorrenza, si impone ai produttori che immettono in commercio, anche mediante distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale con conseguente aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendente, di informare il consumatore dell'avvenuta riduzione. Nello specifico, l'informazione deve rendere edotti della riduzione della quantità. A tal fine, si impone al produttore di apporre nel campo visivo principale della confezione di vendita o tramite un'etichetta adesiva la dicitura « Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità ». Tale obbligo informativo trova applicazione per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla data di immissione in commercio del prodotto in questione. Si fa presente che tale previsione è stata oggetto di un parere circostanziato (notifica 2024/0560/IT) con la formulazione di osservazioni da parte della Commissione europea: sebbene la tutela e l'informazione dei consumatori in merito alla pratica cosiddetta *shrinkflation* sia riconosciuta dalla Commissione come una valida necessità, l'apposizione di un'etichetta specifica su ciascun prodotto non sembra proporzionata al fine di garantire l'obiettivo perseguito. La Commissione europea ha successivamente notificato, con nota C(2025)1059 final del 12 marzo 2025, l'avvio della procedura di infrazione n. 2025/4000, nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 258 TFUE.

L'articolo 66 prevede la inapplicabilità del silenzio assenso nei procedimenti autorizzatori mediante licenza, per la fabbricazione, il commercio, la mediazione di oggetti preziosi.

L'articolo 67 esclude i parchi divertimento dall'applicazione della normativa che impone la nominatività dei biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

L'articolo 68 reca disposizioni in materia di procedure e sanzioni relative alle autorizzazioni all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso o soggetti a misure restrittive novellando il decreto legislativo n. 221 del 2017. Le lettere da a) a f) recano modifiche ad una definizione e dispongono in merito alle procedure di autorizzazione relative ai prodotti che possono essere utilizzati per infliggere la pena di morte o la tortura, ai prodotti a duplice uso, prodotti ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari. Le novelle in esame tra l'altro introducono, nell'ambito delle predette procedure autorizzative, il riferimento ai prodotti che, pur non essendo espressamente inclusi negli elenchi dei prodotti a duplice uso, sono « listati » in quanto soggetti a misure restrittive imposte dall'Unione europea. Le lettere g) e h) intervengono sulla disciplina sanzionatoria applicabile in caso di inottemperanza alle condizioni richieste per il rilascio delle procedure di autorizzazione in oggetto.

L'articolo 70 dispone che, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici di piccolissime dimensioni, gratuitamente e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) equivalente.

L'articolo 72, comma 1, lettera b), abrogando l'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, reca una norma di semplificazione della disciplina prevista per assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, a cui sono tenuti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto attraverso sistemi evoluti di incasso.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Francesca GHIRRA (AVS) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore. Fa presente come il disegno di legge in titolo, presti il fianco ad alcune criticità sia di merito che di metodo. Da quest'ultimo punto di vista, auspica che l'*iter legis* presso questo ramo del Parlamento non ricalchi quanto avvenuto durante l'esame al Senato, nel corso del quale il testo del provvedimento ha visto crescere esponenzialmente il numero di articoli mediante l'approvazione di numerosi emendamenti del relatore senza un adeguato confronto parlamentare. Evidenzia come ormai il testo in esame si sia trasformato in un provvedimento *omnibus* che, nonostante contenga taluni aspetti apprezzabili, introduce un nuovo sistema de-

rogatorio non condivisibile. Per tali motivi, ribadisce il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria. C. 2668 Governo, approvato dalla 5^a Commissione permanente del Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2668 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria »;

apprezzate le finalità del provvedimento enunciate dall'articolo 1, ossia prevedere che la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, istituita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023 ricomprenda anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria, consentendo quindi l'applicazione delle misure agevolative per il sostegno allo sviluppo economico e occupazionale, attualmente vigenti nella ZES unica per il Mezzogiorno;

valutato con favore il fatto che l'articolo 3 riconosce il credito d'imposta ZLS

anche per gli investimenti in determinati beni strumentali sostenuti da parte delle imprese, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale presenti nelle regioni Marche ed Umbria;

ricordato che tale contributo è concesso per gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti nelle zone logistiche semplificate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2655 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese »;

valutato favorevolmente quanto previsto dall'articolo 11, che introduce la possibilità per le strutture alberghiere di ottenere la concessione, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, pur nel rispetto delle limitazioni generali previste dalla normativa sull'occupazione della sede stradale;

considerata con favore la riduzione dei termini, da novanta a trenta giorni, disposta dall'articolo 21, entro i quali lo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo rilascia il nulla osta, o comunica il rigetto, a seguito dell'istanza presentata dal datore al lavoro per lavoratori stranieri altamente qualificati;

preso atto che l'articolo 30 prevede misure di semplificazione in materia di cooperative elettriche storiche;

valutato favorevolmente quanto stabilito dall'articolo 43, che prevede misure di semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in conto energia;

apprezzata la misura di semplificazione introdotta dall'articolo 46, che obbliga le amministrazioni, quando richiedono alle imprese di usare *software* per adempiere a obblighi amministrativi, a tener conto non solo dei tempi di esecuzione

da parte delle imprese, ma anche dei tempi tecnici necessari allo sviluppo e al collaudo dei programmi informatici, nonché a fornire, con adeguato anticipo, specifiche, schemi e strumenti di prova, così da garantire scadenze realistiche e la qualità dei dati trasmessi;

considerato che l'articolo 50:

al comma 1, introduce misure relative ai cosiddetti *dehors*: *a*) prorogando al 31 dicembre 2026 il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo disposta dall'articolo 26 della legge 193 del 2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023); *b*) prevedendo l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo di riordino, anche ai *dehors* installati in virtù dei regimi autorizzatori transitori finora vigenti, previa richiesta con apposita istanza; *c*) disponendo l'introduzione, al comma 2 del predetto articolo 26, di un nuovo principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, secondo cui, nell'esercitare la delega, bisogna consentire alle imprese di pubblico esercizio che hanno installato strutture amovibili fruendo delle deroghe previste dai regimi autorizzatori transitori di disporre di un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi, nel caso di diniego dell'autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale prevista dal Codice dei beni culturali o dal Testo unico edilizia; *d*) prorogando ulteriormente il termine massimo stabilito per la validità dei titoli ottenuti per l'installazione di *dehors* ai sensi della normativa emergenziale, estendendolo fino al 30 giugno 2027;

al comma 2, proroga il termine entro cui il Governo può esercitare la delega disposta dalla legge n. 160 del 2023 in materia di incentivi alle imprese, in sca-

denza il 30 novembre 2025, fino al 31 marzo 2026, esclusivamente per quanto riguarda la delega di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 3 della predetta legge;

al comma 3, modifica la decorrenza della disciplina di contrasto al fenomeno della cosiddetta *shrinkflation*, portandola dal 1° ottobre 2025 al 1° luglio 2026;

apprezzata la norma di semplificazione recata dall'articolo 72, comma 1, let-

tera *b*), riguardante la disciplina prevista per assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, a cui sono tenuti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto attraverso sistemi evoluti di incasso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Mario Serio, componente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1791 Montaruli, C. 2445 Di Lauro, C. 2502 Girelli e C. 2620 Benigni, recanti « Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti » 128

Audizione informale, in videoconferenza, di Massimo Lanzaro, già primario presso il Royal Free Hospital di Londra, psichiatra e psicoterapeuta, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1791 Montaruli, C. 2445 Di Lauro, C. 2502 Girelli e C. 2620 Benigni, recanti « Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti » 128

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 129

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio. C. 1042-1415-1998-A 131

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

Audizione informale, in videoconferenza, di Mario Serio, componente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1791 Montaruli, C. 2445 Di Lauro, C. 2502 Girelli e C. 2620 Benigni, recanti « Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.20.

Audizione informale, in videoconferenza, di Massimo Lanzaro, già primario presso il Royal Free Hospital di Londra, psichiatra e psicoterapeuta, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1791 Montaruli, C. 2445 Di Lauro, C. 2502 Girelli e C. 2620 Benigni, recanti « Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

In sostituzione della relatrice, deputata Loizzo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, procede quindi allo svolgimento della relazione.

Fa presente che il disegno di legge in esame, nel testo trasmesso dal Senato, è un provvedimento complesso, componendosi esso di 74 articoli che vertono su numerose materie.

Con riferimento alle disposizioni inerenti alle materie di competenza della XII Commissione, segnala innanzitutto quelle ricomprese nel Capo II, recante misure di semplificazione in materia sanitaria. In tale contesto, l'articolo 58 prevede misure di semplificazione in materia di certificazione medica in telemedicina. In particolare, con due modifiche al Testo unico sul pubblico impiego, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, si prevede che: le sanzioni disciplinari applicate al medico nei casi di false attestazioni o certificazioni si estendano anche ai casi di certificazioni rilasciate attraverso sistemi di telemedicina, in relazione alla certificazione dell'assenza dal servizio; l'individuazione dei casi e della modalità di ricorso alla telecertificazione sia definita con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute.

L'articolo 59 reca modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) non trasformati in Fondazioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, stabilendo che alla nomina del presi-

dente dell'IRCCS « Giannina Gaslini » di Genova si provveda con decreto del Ministro della salute, su designazione della Fondazione « Gerolamo Gaslini ». Si conferma che alla nomina dei restanti componenti del consiglio di amministrazione si provvede del pari con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo Statuto.

L'articolo 60, introducendo una serie di modifiche al decreto legislativo n. 153 del 2009, reca misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia, finalizzate ad ampliare la gamma di servizi erogabili dalle farmacie. In tal senso, il comma 1 dispone una serie di modifiche al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, consentendo alle farmacie e ai farmacisti, tra l'altro, di: dispensare per conto delle strutture sanitarie non solo i farmaci, ma anche i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti (lettera *a*)); eseguire le prestazioni analitiche di prima istanza, anche se non rientranti nell'ambito dell'autocontrollo (lettera *b*)); somministrare nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni i vaccini rientranti nel Piano di prevenzione vaccinale – non soltanto, quindi, come già previsto, quelli antinfluenzali e anti-Covid –, oltre che effettuare, come già attualmente previsto, *test* diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo (lettera *c*)); effettuare *test* diagnostici decentrati per il contrasto all'antibiotico-resistenza ai fini dell'appropriatezza prescrittiva; effettuare servizi di telemedicina nel rispetto dei criteri indicati nelle linee guida nazionali (lettera *d*)). Viene, infine, consentito ai cittadini di operare in farmacia la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il Servizio sanitario regionale (lettera *e*)). Il comma 2 del medesimo articolo 60 specifica che sono a carico degli utenti le prestazioni erogate dalle farmacie riguardanti la somministrazione di vaccini, l'effettuazione di *test* per il contrasto all'antibiotico-resistenza, di servizi di telemedicina e di *test* di *screening* per l'individuazione del virus dell'Epatite C. Al comma 3 si consente ai titolari di farmacia l'utilizzazione di locali separati da quelli in

cui è ubicata la farmacia medesima, per l'erogazione dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009; in ogni caso, in tali locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti. L'erogazione in locali separati dei servizi sanitari è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che effettua gli opportuni controlli (comma 4). Per consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2 dell'articolo 60, i titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione « Farmacia dei servizi » e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi medesimi (comma 5).

Viene poi previsto che due o più farmacie, di proprietà di soggetti diversi, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2 dell'articolo 60 del provvedimento in esame, previa stipula del contratto di rete. Si prevede altresì che l'autorizzazione all'utilizzo di tali locali da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete sia rilasciata al rappresentante di rete (comma 6). Il comma 7, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria e rinvia a uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei criteri per l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi indicati.

L'articolo 61, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni per contrastare la carenza di medicinali, intervenendo sul decreto legislativo n. 219 del 2006. Nel dettaglio, vengono modificati i tempi e la casistica relativi alla comunicazione all'AIFA che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare in caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale (comma 1, lettera a)). Inoltre, viene modificata la disciplina sanzio-

natoria relativa alla violazione dell'obbligo di tale comunicazione e la disciplina sanzionatoria riguardante la violazione degli obblighi a cui la persona qualificata di cui deve avvalersi il titolare dell'AIC deve ottemperare (comma 1, lettera b)).

L'articolo 62, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere. Il comma 1 prevede che il medico prescrittore, nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, indichi la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di un anno, sulla base del protocollo terapeutico individuale: è fatta salva la facoltà del medesimo medico di sospendere in ogni momento la ripetibilità della prescrizione o modificare la terapia, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva. In base al comma 2, al momento della dispensazione presso le farmacie convenzionate, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti, e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia. Qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza. Al comma 3, viene previsto che la farmacia convenzionata consegni il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di pronto soccorso o altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dalle quali risulti prescritta o, comunque, suggerita una determinata terapia farmacologica. Infine, il comma 4 stabilisce che le modalità di attuazione delle predette disposizioni siano definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 63, infine, reca diverse modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, in materia di inclusione sociale delle persone con sordocecità, in attuazione degli indirizzi approvati con la dichiarazione del Parlamento

europeo del 12 aprile 2004, allo scopo di riconoscere la condizione di invalidità civile alla somma delle due condizioni di sordità e cecità specificando, tra l'altro, che le indennità previste dalla normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile devono essere percepite in forma unificata.

Segnala, quindi, che altre disposizioni che afferiscono alla competenza della XII Commissione sono contenute negli articoli 18, 32 e 36.

Con l'articolo 18, si prevede un riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo delle navi mercantili nazionali, demandato a un regolamento interministeriale, con conseguente abrogazione della disciplina regolamentare attualmente vigente in materia (commi 1 e 3). Inoltre, si affida ad un regolamento interministeriale l'individuazione delle tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo, e la definizione delle caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti (comma 2).

L'articolo 32, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina di rango legislativo sugli organi dell'Agenzia italiana per la gioventù. In base alla novella, la figura del Presidente del Consiglio di amministrazione è anche qualificata come Presidente dell'Agenzia e si sopprime, per il medesimo Consiglio di amministrazione, la qualificazione di organo di vertice politico-amministrativo. Resta fermo che i membri del Consiglio suddetto sono pari a tre, compreso il Presidente, e che tutti i soggetti summenzionati, nonché i membri del Collegio dei revisori dei conti, sono nominati dall'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

L'articolo 36 reca norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, modificando in più punti la disciplina di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130. Nello specifico, le novelle di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 specificano che l'attività di cremazione delle salme è un servizio pubblico locale di interesse generale e confermano che l'attività di gestione dei crematori compete ai comuni, i quali la esercitano – come previsto già dalla norma vigente – secondo una delle

forme consentite dalla disciplina sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Le novelle in esame escludono la possibilità di sconti, anche nelle forme di offerte e vantaggi indiretti, rispetto alle tariffe approvate annualmente in materia dai comuni e a quelle inserite nell'eventuale piano economico-finanziario inerente al contratto di servizio, ferma restando l'applicabilità degli sconti, nonché degli aggi in favore del comune, previsti negli atti di affidamento del servizio. Inoltre, la novella di cui alla lettera *a)* introduce anche una disciplina sulle modalità di trasporto dei cadaveri destinati alla cremazione. La novella di cui alla lettera *d)* reca disposizioni sanzionatorie per la violazione delle norme sulle modalità di trasporto. La novella di cui alla lettera *b)* concerne le modalità procedurali per l'autorizzazione alla cremazione degli eventuali resti mortali – nonché le modalità per l'eventuale cremazione degli stessi in assenza di comunicazioni degli aventi titolo – dopo il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni, o dopo il mancato rinnovo di una concessione. Le novelle della suddetta lettera sono poste in termini di principi per modifiche da adottare al regolamento governativo di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.35.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 11 novembre 2025.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio. C. 1042-1415-1998-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. S. 1689 (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato della Repubblica) (Esame – Parere favorevole con raccomandazioni)	132
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	134
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo a firma dell'onorevole De Luca ed altri)	139
Sui lavori della Commissione.	
Proposta di indagine conoscitiva sulle politiche per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree interne e delle zone montane	133

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 novembre 2025. – Presidenza del presidente SILVESTRO. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta comincia alle 13.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

S. 1689.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato della Repubblica)

(Esame – Parere favorevole con raccomandazioni).

Il PRESIDENTE, relatore, illustra una proposta di parere favorevole con raccomandazioni, pubblicata in allegato, precisando che tale atto è stato inviato nella giornata di ieri a tutti i componenti della Commissione (vedi allegato 1).

L'onorevole DE LUCA (PD-IDP), nel sottolineare l'importanza in generale della legge di bilancio, evidenzia che nel disegno di legge in titolo ci sono talune disposizioni che incidono negativamente sui territori, come pure tagli alle risorse finanziarie dei comuni che risultano preoccupanti.

Propone di attivare un ciclo di audizioni finalizzato ad approfondire i contenuti dell'atto in esame.

Il senatore GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) interviene per evidenziare che sono state già effettuate audizioni nelle Commissioni bilancio congiunte dei due rami del Parlamento, sottolineando altresì che tali attività istruttorie hanno registrato una scarsa presenza di parlamentari.

Le forze politiche di opposizione hanno, in più occasioni, lamentato che la manovra finanziaria in questione determinerà un PIL ridotto per gli anni futuri. A tal riguardo rileva che la predetta critica risulta infondata in quanto l'esigenza di restare sotto la soglia « europea » del 3 per cento del rapporto *deficit* Pil comporta inevita-

bilmente una contrazione della spesa pubblica e una conseguente riduzione del PIL.

La seconda obiezione sollevata dall'opposizione riguarda la scarsa entità della manovra, pari a circa 18,5 miliardi di euro. Anche tale critica risulta non fondata in quanto la scelta di rientrare sotto la soglia del 3 per cento del rapporto *deficit* Pil comporterà un miglioramento del *rating*, con impatti positivi sul sistema bancario e conseguentemente sul sistema imprenditoriale, con tutti i prevedibili effetti positivi anche sul piano del Pil.

Rileva inoltre che l'intervento sulla riscossione, operato dal disegno di legge in questione, comporta effetti positivi sotto il profilo del riequilibrio finanziario degli enti territoriali.

Per tutti i motivi fin qui indicati, l'oratore preannuncia fin d'ora il voto favorevole, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, sullo schema di parere illustrato dal Presidente.

L'onorevole STEFANAZZI (PD-IDP) illustra uno schema di parere contrario, a firma dell'onorevole De Luca ed altri, pubblicato in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime delle riserve sul ruolo che la Commissione sta espletando, che finora è risultato marginale e scarsamente incisivo.

Prospetta, infine, l'opportunità di effettuare un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge in esame.

L'onorevole LAMPIS (FDI) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal Presidente, manifestando la propria condivisione anche per le raccomandazioni in esso contenute, che lasciano emergere un ruolo significativo espletato nel caso di specie dalla Commissione.

La legge di bilancio garantisce stabilità economica alla nazione e tutela il ceto medio.

Il PRESIDENTE, relativamente alle osservazioni dell'onorevole Stefanazzi circa il

ruolo della Commissione, sottolinea che nelle materie più significative, quali quelle inerenti all'autonomia differenziata, sono state effettuate numerose audizioni.

Per quel che concerne l'atto in esame, un ciclo di audizioni è già stato svolto dalle Commissioni bilancio congiunte dei due rami del Parlamento.

Pone quindi ai voti, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con raccomandazioni precedentemente illustrato.

La Commissione approva a maggioranza e conseguentemente risulta preclusa la votazione dello schema di parere contrario a firma dell'onorevole De Luca ed altri.

Sui lavori della Commissione.

Proposta di indagine conoscitiva sulle politiche per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree interne e delle zone montane.

Il PRESIDENTE propone l'attivazione di un'indagine conoscitiva sulle politiche per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree interne e delle zone montane, con particolare riguardo alle misure volte a favorire il ripopolamento, alla promozione delle attività economiche ivi ubicate ed alla garanzia dell'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali da parte dei residenti nei predetti territori.

L'indagine si articolerà, oltre che in apposite audizioni in sede di soggetti istituzionali competenti e di esperti in materia, anche in una serie di missioni, nel corso delle quali saranno auditi presso le Prefetture competenti i sindaci dei comuni interessati, i rappresentanti delle comunità montane, gli altri soggetti istituzionali ed i rappresentanti delle parti sociali operanti in tali territori.

Conviene la Commissione sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. S. 1689.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

considerato, in generale, che:

il documento in esame reca un nuovo quadro programmatico, macroeconomico e di finanza pubblica, compatibile con i limiti del tasso di crescita della spesa pubblica netta già previsti dal Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine (Piano approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 21 gennaio 2025);

in particolare, nel nuovo quadro, il tasso di crescita del PIL reale viene previsto pari allo 0,5 per cento per l'anno 2025, allo 0,7 per cento per l'anno 2026, allo 0,8 per cento per l'anno 2027 e allo 0,9 per cento per l'anno 2028;

il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL nominale) viene previsto pari al 3,0 per cento per l'anno in corso, al 2,8 per cento per l'anno 2026, al 2,6 per cento per l'anno 2027 e al 2,3 per cento per l'anno 2028;

il tasso di disoccupazione previsto è pari, come valore medio annuo, al 6,0 per cento nell'anno in corso, al 5,8 per cento per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e al 5,6 per cento per l'anno 2028;

considerato, riguardo ai profili attinenti ai LEP, che:

l'articolo 123 indica che nei successivi articoli da 124 a 128 saranno individuati i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011. In particolare, la disposizione in questione specifica che i LEP saranno definiti in attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, sulla base di macroaree di intervento

nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

gli articoli 125 e 126 stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni nella materia assistenza, al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia;

l'articolo 124 conferma, per l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel settore sanitario, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per le quali continuano a trovare applicazione le procedure di aggiornamento già previste dalla disciplina vigente;

i commi 1 e 2 dell'articolo 126 prevedono, con decorrenza dall'anno 2027, l'istituzione di un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza nel settore sociale (LEPS); a tale sistema – da attuare in ciascun ambito territoriale sociale (ATS) – è connesso il livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2027, i medesimi livelli essenziali delle prestazioni. Questi ultimi sono definiti nel citato comma 2. Il comma 6 reca, ad incremento delle risorse finanziarie già stabilite a legislazione vigente, uno stanziamento pari a 200 milioni di euro annui, con decorrenza dall'anno 2027;

l'articolo 128, comma 1, stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni nella materia istruzione – al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia – mediante rinvio alla vigente disciplina relativa alla concessione delle

borse di studio agli studenti delle università e delle istituzioni AFAM aventi i requisiti previsti dalla legge;

il comma 2 dell'articolo 128 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il comma 3 demanda la definizione delle modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Gli interventi previsti da tale disposizione normativa sono pari a un importo di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari evidenzia quindi una maggiore spesa in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

preso atto, con riferimento alla materia socio-sanitaria che:

l'articolo 53 dispone l'istituzione del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione di 1,15 milioni per il 2026 e di 207 milioni annui a decorrere dal 2027;

misure specifiche in favore delle lavoratrici madri, delle attività socio-educative per i minori, delle pari opportunità, delle donne vittime di violenza e del sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati sono poste dagli articoli 51, 52, 54, 55 e 56;

l'articolo 63, comma 1, prevede l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato in misura pari a 2.400 milioni per il 2026 e 2.650 milioni annui a decorrere dal 2027;

il comma 2 dello stesso articolo 63 destina, a decorrere dal 2026, una quota di

risorse pari a 100 milioni annui al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile;

il successivo comma 5 destina una quota di risorse pari a 206 milioni per il 2026, 17 milioni per il 2027 e 60 milioni annui a decorrere dal 2029 all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

l'articolo 64 definisce alcune quote di spesa destinate ad attività di prevenzione sanitaria, con particolare riferimento alle tipologie di intervento ivi contemplate;

l'articolo 65 dispone la destinazione di una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, a decorrere dal 2026, per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definiti nel Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030). Nel triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento di tali risorse è indirizzata alle azioni di prevenzione previste nel PANSM. La ripartizione tra le regioni viene effettuata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-Regioni, che disciplina anche il monitoraggio delle azioni strategiche definite nel PANSM. Infine, nell'ambito delle risorse previste dal comma 1 del presente articolo 65, viene previsto l'impiego di 30 milioni annui per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi di salute mentale delineati nel PANSM;

l'articolo 66 prevede un incremento di 10 milioni annui, a decorrere dal 2026, della quota destinata al funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale;

l'articolo 67 dispone l'aumento a decorrere dal 2027, da 650 a 1.000 milioni, della spesa annuale destinata all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno;

una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a 100 milioni per

il 2026 e 183 milioni annui a decorrere dal 2027, viene vincolata per assicurare al Ssn le risorse necessarie all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica;

l'articolo 68 dispone che, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 406-bis, della legge di bilancio 2018, e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione, i servizi resi dalle farmacie a norma del decreto legislativo n. 153 del 2009, siano stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Pertanto le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui LEA del 12 gennaio 2017, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Viene poi stabilito che, per le ulteriori prestazioni assistenziali, eventualmente da erogarsi da parte delle farmacie convenzionate con il Ssn rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 18 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, il Ministero della salute adotta linee guida sui requisiti necessari. Per tali finalità sono vincolati 50 milioni annui a decorrere dal 2026 nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard*; la remunerazione dei servizi di cui al comma 1 viene definita dalle regioni e province autonome nell'ambito degli accordi integrativi regionali. Regioni e province autonome sono inoltre tenute a rendicontare al Ministero della salute l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati. Per le finalità di cui all'articolo in esame viene infine rimessa a un decreto ministeriale la disciplina delle modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica;

i commi da 1 a 4 dell'articolo 69 prevedono un incremento delle risorse stanziato per l'elevamento, da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, della misura di alcune indennità, relative alle

seguenti categorie di personale sanitario e socio-sanitario, dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale: medici e medici veterinari; infermieri; dirigenti sanitari inquadrati nei profili diversi da quelli di medico e medico veterinario; personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica e alla professione di assistente sociale, nonché operatori socio-sanitari;

il successivo comma 5 eleva, per l'anno 2026, i limiti di spesa lorda per la remunerazione secondo particolari maggiorazioni, ammesse in via transitoria – secondo la disciplina già vigente e che cessa al termine del medesimo anno 2026 – rispetto alle maggiorazioni contrattuali, delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, dipendenti dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;

il comma 1 dell'articolo 70 prevede, nel limite complessivo di 450 milioni di euro annui, decorrenti dall'anno 2026, la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale; lo stanziamento in esame concerne anche le regioni a statuto speciale. Il successivo comma 3 prevede che le regioni possano elevare, rispetto al limite già vigente, l'importo della spesa per il personale del Servizio sanitario regionale, nella misura massima di incremento pari al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto al relativo esercizio precedente;

l'articolo 71 prevede che le regioni possano incrementare in via sperimentale, in ciascuno degli anni 2026-2029, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area sanità nonché dei fondi inerenti alla premialità e alle condizioni di lavoro del personale del comparto sanità, all'esclusivo fine dell'impiego delle relative risorse aggiuntive, da parte

della contrattazione integrativa, per il riconoscimento di emolumenti accessori ai medici, agli infermieri, agli assistenti infermieri e agli operatori sociosanitari (dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale) assegnati ai servizi di pronto soccorso. L'incremento è ammesso nella misura massima di 1 punto percentuale rispetto alla componente stabile dei fondi medesimi;

l'articolo 72 incrementa di 20 milioni annui, a decorrere dal 2026, le risorse previste per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;

l'articolo 73, comma 1, interviene sull'articolo 1, comma 283, della legge di bilancio 2025, concernente il fondo per i farmaci innovativi, stabilendo che alle risorse di tale fondo accedono, dal 1° gennaio 2026, anche quelle autonomie territoriali speciali che, in via generale, provvedono al finanziamento della spesa sanitaria corrente in via autonoma;

l'articolo 74 estende agli anni 2025 e 2026 le modalità transitorie per l'assegnazione delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale a favore delle regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio;

l'articolo 76 prevede che l'AIFA, con cadenza annuale, provveda alla revisione e all'aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini della razionalizzazione della spesa. È attribuita all'AIFA la facoltà di prevedere, per i medicinali esclusi dal Prontuario, misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento;

l'articolo 77 disciplina una modalità di buoni dematerializzati per prodotti per celiaci;

tra le varie disposizioni in materia di farmaceutica di cui all'articolo 78, si segnala che: il comma 1 incrementa, a decorrere dall'anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dello 0,20

per cento e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata dello 0,05 per cento; il comma 3 sopprime la quota finora dovuta dalle aziende farmaceutiche alle regioni, a valere sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 79 incrementa da 20 a 70 milioni di euro annui il limite massimo di finanziamento previsto – nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale – in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù;

l'articolo 80 innalza al 4,6 per cento, a decorrere dal 2026, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici;

l'articolo 81 incrementa il limite di spesa regionale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera nella misura di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026. In seguito a tale elevamento, il limite è pari al valore della medesima spesa regionale (risultante a consuntivo nell'anno 2011), incrementato di 6,5 punti percentuali;

l'articolo 82 reca uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2026, al fine dell'avvio di una specifica progettualità per alcune strutture ospedaliere;

l'articolo 85 reca uno stanziamento di 20 milioni, per il 2026, in favore dell'Agendas, al fine del potenziamento dei servizi di telemedicina;

l'articolo 90, comma 1, al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge di bilancio 2018 di 2 milioni annui per il triennio 2026-2028. Il comma 2 riconosce alle persone con forme di epilessia farmacoresistente la condizione soggettiva di necessità di sostegno elevato o molto elevato;

l'articolo 93 concerne le modalità di monitoraggio della spesa sanitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti raccomandazioni:

a) opportunamente vengono stanziati ulteriori 150 milioni di euro per l'assistenza dei minori affidati con sentenza, per il solo anno 2026; in tale prospettiva, si valuta la possibilità di stabilizzare tale livello di finanziamento, fondamentale per i comuni;

b) si sottolinea il rilievo della tematica degli asili nido e della promozione degli interventi e delle politiche posti in essere in tale ambito, anche in relazione a talune

difficoltà al raggiungimento degli obiettivi prefissati, emerse in alcuni territori, specie nelle aree interne;

c) si richiama l'attenzione sull'importanza delle risorse da destinare alla sicurezza urbana per l'assunzione, anche in deroga, di operatori di polizia locale;

d) con riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, si sottolinea l'importanza dell'incentivazione della collaborazione fra enti, tramite unioni montane, unioni di comuni e comunità montane.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. S. 1689.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
A FIRMA DELL'ONOREVOLE DE LUCA ED ALTRI**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, la quarta manovra del Governo in carica, è un provvedimento che: non affronta le questioni alla base della crisi economico-sociale in atto; rischia di compromettere l'effettivo esercizio di fondamentali diritti, di libertà e sociali, per molti cittadini, anche attraverso il progressivo impoverimento delle articolazioni amministrative preposte all'attuazione di tali diritti: basti pensare alle carenze di strutture e di personale che verranno ulteriormente aggravate, rendendo sempre più difficile garantire la salute dei cittadini o la tutela della loro sicurezza; conferma l'assenza di adeguati interventi di politica economica espansiva in grado di sostenere efficacemente le attività economiche e il recupero del potere d'acquisto dei redditi; ripropone politiche fiscali inique, frammentate e categoriali, senza alcun riferimento ad un disegno complessivo e razionale, confermando di nuovo il ricorso a misure di rottamazione fiscale;

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2026 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel secondo trimestre dell'anno il PIL ha subito un rallentamento e l'economia italiana nel 2025 dovrebbe crescere di soli 0,5 punti percentuali su base annua, attestandosi su valori ben al di sotto della media europea. Senza l'apporto determinante del PNRR il Paese sarebbe in una situazione di recessione economica;

la produzione industriale continua la propria fase di discesa. I dati Istat cor-

retti per gli effetti di calendario, evidenziano che la produzione industriale dei primi sette mesi del corrente anno è diminuita di 0,8 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2024, colpendo in particolare la filiera dell'*automotive*, il tessile, la moda, il mobile, la carta e il settore siderurgico che rischia di perdere la più grande fabbrica europea di produzione di acciaio;

su tale situazione si innesca poi il fattore dazi. I comparti più esposti all'attuale scenario sono quelli della meccanica strumentale e dei macchinari industriali, della chimica e del farmaceutico, dell'abbigliamento e della pelletteria, dell'agroalimentare, dei trasporti e dei beni di lusso. Complessivamente, questi sei settori rappresentano oltre il 90 per cento dell'*export* italiano negli Usa, con perdite stimate in oltre 10 miliardi di euro di fatturato da *export*. L'*export*, nel mese di agosto, si è ridotto del 7,7 per cento, con una caduta del 21,2 per cento su base annua per quanto riguarda le esportazioni verso gli Stati Uniti;

la grave situazione del nostro sistema produttivo emerge in tutta evidenza anche dai dati sulle richieste di Cassa integrazione e dal totale delle ore autorizzate, cresciute nel corso degli ultimi due anni di oltre il 30 per cento. Nel 2025, il *trend* registrato nei primi sei mesi, evidenzia una ulteriore preoccupante crescita delle richieste di cassa integrazione da parte delle imprese e un preoccupante andamento del totale delle ore autorizzate. Dopo appena sei mesi, le ore autorizzate di cassa integrazione ordinaria, sono state 164.702.472; quelle di cassa integrazione straordinaria sono state 140.416.660; le ore di cassa in deroga sono state 444.362. In

totale le ore autorizzate sono state 305.563.494. Qualora il *trend* del 2025 proseguisse in linea con quanto avvenuto nel primo semestre, le richieste di ore di Cassa integrazione potrebbero raggiungere la soglia di 600 milioni di ore autorizzate;

anche l'occupazione rallenta il percorso di crescita, evidenziando un incremento di occupati in larga prevalenza nelle fasce di età tra 50-64 anni, mentre l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro risulta sempre più difficile, con un tasso di disoccupazione che supera il 18 per cento. In tale contesto cresce il lavoro povero, con retribuzioni reali che si allontanano da quelle registrate nel resto dei Paesi maggiormente sviluppati;

preoccupa, inoltre, lo stato di attuazione del PNRR che rappresenta un fondamentale volano per la crescita futura del nostro Paese. Su tale aspetto, il Governo italiano ha adottato nuove modifiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mettendo a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso entro il termine del 30 giugno 2026;

anche sul fronte sociale si registra un arretramento delle condizioni di benessere dei cittadini. L'innalzamento del costo dell'inflazione registrata nel 2022-2023 ha eroso i redditi a disposizione delle famiglie, con un effetto di maggiori entrate complessive per lo Stato di circa 25 miliardi di euro. I salari reali degli italiani si sono ridotti in misura considerevole e le misure finora adottate dal Governo non sono state in grado di compensare la perdita di potere d'acquisto. Ad oggi, le retribuzioni contrattuali reali risultano inferiori di circa il nove per cento rispetto a quelle registrate nel gennaio del 2021;

ad aggravare la situazione concorre l'inasprimento della pressione fiscale sui contribuenti. A partire dall'inizio della legislatura, la pressione fiscale si è progressivamente innalzata passando dal 41,4 per cento del 2023, al 42,5 per cento nel 2024, per attestarsi 42,8 per cento nel 2025. Le previsioni per il prossimo anno si attestano al 42,7 per cento;

il peso della pressione fiscale grava in misura prevalente sui percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, nonché da pensione, chiamati a concorrere in maniera più incisiva alle spese pubbliche rispetto ad altre categorie di contribuenti che hanno potuto beneficiare, a seguito della Riforma fiscale, di strumenti come la *Flat tax*, dei regimi d'imposta sostitutivi e del concordato preventivo biennale;

la riduzione delle aliquote d'imposta dal 35 al 33 per cento, prevista dal disegno di legge di bilancio per il 2026, non appare assolutamente in grado di riequilibrare il suddetto carico fiscale, con il rischio di introdurre nuove iniquità tra contribuenti. Per i soggetti con circa 30.000 euro di reddito, il beneficio è stimato in circa 40 euro all'anno mentre per quelli con circa 50.000 euro non si va oltre i 440 euro annui. Per i restanti 2,88 milioni di soggetti con redditi tra 50.000 euro e 200.000 il beneficio di 440 euro assorbe circa il 43 per cento dei 2,96 miliardi di euro stanziati dal disegno di legge di bilancio per la riduzione del carico fiscale. Per l'ennesima volta il Governo ha perso l'occasione per rilanciare una moderna, equa ed efficace politica dei redditi;

considerato che:

il disegno di legge di bilancio per il 2026, è per volume tra le più contenute degli ultimi 10 anni. Non prevede vere e proprie misure espansive, mentre le fonti di finanziamento ricadono in buona parte su tagli di spesa e riduzioni di entrate. Il tutto in un contesto dove il debito pubblico torna comunque a crescere;

diverse misure potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi di ribasso dell'andamento della nostra economia. Fra queste rientrano i pesanti tagli alle dotazioni dei Ministeri, in particolare sul fronte delle spese in conto capitale, per effetto dell'utilizzo del PNRR come mezzo di copertura e per i tagli al Fondo di sviluppo e coesione, nonché le misure di maggiori entrate a carico delle imprese che rischiano di ricadere su cittadini e investitori;

nel disegno di legge di bilancio per il 2026 le misure per le attività produttive

appaiono contraddittorie e limitate a pochi interventi. Dopo il fallimento delle misure di Transizione 5.0, si torna al ripristino delle misure della scorsa legislatura su super e iper ammortamento, mentre il credito d'imposta per la Zes unica viene prorogato per il triennio 2026-2028. A queste fanno da contraltare diverse misure di inasprimento del carico fiscale sulle imprese, a partire dalla revisione del trattamento fiscale dei dividendi per circa 2,8 miliardi di euro nel triennio 2026-2028, per passare poi all'adeguamento delle accise sui carburanti, con penalizzazione per le numerose attività che utilizzano per la propria attività i mezzi a combustione diesel;

emerge, poi, in tutta evidenza l'assenza di interventi finalizzati a prevenire le ricadute dei dazi sull'*export*, ad affrontare il grave problema dell'accesso al credito, a migliorare la produttività dei fattori e ad accelerare il percorso sulla transizione verde e digitale delle nostre imprese;

le misure sul fronte delle banche, in assenza di una chiara previsione di divieto di ribaltamento degli oneri sostenuti sulla clientela, prefigurano un pesante aggravio di costi per gli utenti dei servizi bancari e un più difficile accesso al credito da parte delle imprese;

sul fronte sociale si ravvisano scelte incoerenti e controproducenti. Le politiche fiscali adottate non risolvono le problematiche delle fasce più deboli della cittadinanza e non affrontano il tema centrale della perdita del potere d'acquisto e della restituzione del drenaggio fiscale, né quello del rilancio dei consumi;

rilevato che:

la lotta all'evasione fiscale continua a registrare passi indietro anche con il disegno di legge di bilancio per il 2026. Dopo gli interventi di « tolleranza » fiscale adottati dal Governo nei primi mesi della legislatura in corso – tra cui si ricordano, fra gli altri: 1) la rottamazione delle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro affidate alla riscossione dal 2000 al 2015; 2) la definizione agevolata per liti pendenti; 3) la rottamazione delle multe stradali; 4) lo

sconto sulle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023; 5) gli sconti e pagamenti rateali per i ravvedimenti; 6) le modalità di pagamento agevolato per gli avvisi bonari; 7) le irregolarità formali da denuncia dei redditi sanate con il pagamento di 200 euro; 8) le sanzioni ridotte per gli atti di accertamento; 9) il condono sui guadagni da criptovalute; 10) la rinuncia agevolata alle controversie tributarie; 11) la regolarizzazione dei versamenti senza sanzioni o interessi; 12) il condono per società calcistiche; 13) il condono penale per chi è stato già condonato per reati tributari – e quelli previsti dalla Riforma fiscale – tra cui le misure di attenuazione dei controlli riguardanti l'accertamento, quelle riguardanti il contenzioso e le limitazioni poste all'azione dell'Agenzia delle entrate in tema di riscossione – si aggiungono ora, con il disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, nuove misure di rottamazione fiscale;

la rottamazione-*quinquies* fino a tutto il 2023, riguarda una platea estesa di evasori a cui viene riconosciuta la possibilità di sanare il proprio debito derivante da omessi versamenti di imposte e contributi con l'erario con il pagamento di 54 rate bimestrali (9 anni), senza corrispondere interessi e sanzioni. Si tratta di una sorta di mutuo a lungo periodo a danno della piena e immediata pretesa tributaria dello Stato;

la conseguenza diretta delle poco incisive politiche fiscali emergono dai più recenti dati sull'economia non osservata. Dopo anni di costante riduzione dell'evasione fiscale, si registra una preoccupante ripresa della crescita dell'economia sommersa da sotto-dichiarazione e lavoro irregolare in tutti i settori. Inoltre, esplode il fenomeno del corretto adempiendo degli obblighi fiscali senza tuttavia procedere al pagamento di quanto dovuto all'erario. Sono sempre più numerosi i contribuenti che presentano la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IIVA ma non versano in maniera spontanea quote rilevanti delle imposte dovute e dichiarate. Da questi fenomeni, ma non solo, trae origine la drammatica crescita del « magazzino delle cartelle esattoriali », nei con-

fronti dei quali il disegno di legge di bilancio 2026 non prevede interventi;

con riferimento alle misure di competenza della Commissione si rileva che:

gli articoli 123 e seguenti del disegno di legge individuano – ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione – i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali per alcune funzioni attinenti alle materie dell’assistenza, della sanità e dell’istruzione previste tra le materie oggetto di spese regionali, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; fermi restando i profili di competenza delle corrispondenti Commissioni di merito, deve in questa sede essere fortemente stigmatizzato, ancora una volta, il metodo seguito dalla maggioranza e dal Governo, che si pone in forte contrasto – tra l’altro – con le indicazioni formulate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192/2024;

occorre premettere, sul punto, che in tutti e tre i casi le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio si sovrappongono a quanto previsto dall’articolo 2 dell’A.S. 1623 (Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni); in un caso – assistenza per gli alunni e studenti con disabilità – si riscontra una quasi completa sovrapposizione con l’articolo 10 del richiamato A.S. 1623;

si ricorda, infatti, che:

a) l’articolo 2 dell’A.S. 1623, che reca i principi e i criteri direttivi di delega, al comma 1, lettera *g*), recita « effettuare il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, e prevedere forme di raccordo con i LEP già individuati o in corso di definizione in materie ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con particolare riferimento alle materie di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 », materie e articolo richiamati dagli articoli da 123 a 128 del disegno di legge di bilancio;

b) l’articolo 10 dell’A.S. 1623 reca i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e, segnatamente, degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento, esattamente lo stesso argomento riportato nell’articolo 127 del disegno di legge di bilancio;

palesamente estranei al disegno di legge di bilancio restano l’articolo 124, relativo ai Livelli essenziali delle prestazioni nella materia « Sanità », che si limita a fare « salvi » i livelli essenziali di assistenza e l’articolo 128, relativo Livelli essenziali delle prestazioni nella materia « Istruzione », che si limita a fare « salvi » i livelli essenziali di prestazione sul diritto allo studio;

in ogni caso, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – anche ove ne sia contestualmente previsto il finanziamento – non può essere ridotta a una mera decisione di carattere contabile investendo, piuttosto, un ambito di diretta attinenza all’indirizzo politico costituzionale; mediante l’individuazione dei LEP ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, infatti, il legislatore assume determinazioni relative all’attuazione e all’effettività dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione; e, come noto, le politiche relative ai diritti rappresentano altrettante scelte in materia di costruzione dell’eguaglianza, coesione territoriale (e cioè una unità nazionale che tenga insieme autonomia territoriale, eguaglianza e solidarietà) e, quindi, definizione delle condizioni di una democrazia integrale; per questi motivi, è fondamentale che alla determinazione dei LEP concorra una decisione parlamentare adottata all’esito di un procedimento e di una discussione a ciò esclusivamente dedicati, piuttosto che – come in questo caso – una serie di disposizioni surrettiziamente inserite in un disegno di legge con ben altra vocazione;

come osservato proprio dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 192/2024, infatti, « i LEP implicano una delicata scelta politica, perché si tratta –

fondamentalmente – di bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale, diritti e esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro. Si tratta, in definitiva, di decidere i livelli delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno *standard* uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale. » (Cons. dir., par. 9.2); tale scelta, evidentemente, implica un coinvolgimento serio ed effettivo del Parlamento;

anche per questo, peraltro, con la decisione da ultimo richiamata la Corte costituzionale ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025); vale a dire, di disposizioni – contenute appunto in una legge di bilancio – relative alla procedura di determinazione dei LEP;

per tutti questi motivi, deve essere ulteriormente stigmatizzata la volontà di anticipare nel disegno di legge di bilancio l'attuazione di quanto previsto dal disegno di legge delega all'esame del Senato (A.S. 1623), sottraendo, in modo gravemente scorretto, alla Commissione Affari Costituzionali l'esame di una materia delicatissima, prevista da un disegno di legge delega che il Governo è stato obbligato a presentare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024;

in aggiunta, l'articolo 126, comma 3 – in materia di assistenza e prestazioni sociali – rinvia a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei livelli di spesa di riferimento per ogni ambito territoriale sociale (ATS), pari all'ammontare della somma dei fabbisogni *standard* monetari dei singoli comuni componenti l'ATS, i criteri e gli obiettivi delle prestazioni e i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori; l'articolo 127, comma 5 – in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale

per gli alunni e gli studenti con disabilità – rinvia a successivo decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità il riparto delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 relative al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, senza tuttavia formulare alcun indirizzo o criterio al riguardo; infine, l'articolo 128 comma – in materia di istruzione, e in particolare di borse di studio universitarie – rinvia a successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione di sistemi di monitoraggio del raggiungimento dei LEP in materia, senza formulare alcun indirizzo o criterio al riguardo;

sul punto, si osserva che il concorso improprio tra fonti primarie e fonti secondarie nella materia dei LEP è stato oggetto di censura da parte della richiamata sentenza n. 192/2024 e che, in ogni caso, nella materia dei LEP, il ruolo della legge deve essere salvaguardato come perno centrale nella definizione dei LEP, delle loro modalità di finanziamento e del loro monitoraggio: in questo quadro, il ricorso a fonti sotto-ordinate alla legge deve avvenire nel pieno rispetto del principio di legalità, mediante la rigorosa delimitazione dell'ambito di discrezionalità eventualmente riconosciuto al potere esecutivo;

rilevato altresì che:

l'articolo 60, ai commi 5 e 6, reca disposizioni in materia di Comitato nazionale per la bioetica (CNB) e di Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV); in particolare, con riferimento al CNB il comma 5 prevede che lo stesso è un organismo consultivo del Governo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto da un massimo di trentasei membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; con riferimento al CNBBSV il medesimo comma prevede che lo stesso –

apparentemente subentrando al comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici di cui all'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 – è un organismo consultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo, composto da un massimo di venti membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

con riferimento a entrambi i collegi, il successivo comma 6 prevede che finalità, compiti e funzionamento e composizione dei medesimi siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il quale dovrà peraltro individuare, quali componenti del CNB, senza diritto di voto, i Presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici;

la medesima disposizione prevede altresì che ai componenti del CNB e del CNBBSV sia corrisposto un gettone di presenza, nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e di euro 800 per seduta, fino a un massimo di 15 sedute, autorizzando a tal fine la spesa di 678.000 annui a decorrere dal 2026;

inserire nel disegno di legge di bilancio la disciplina ordinamentale di due organismi che – seppur nell'esercizio di funzioni consultive – coadiuvano il Governo in materie direttamente attinenti alla tutela di diritti fondamentali delle persone appare fortemente inopportuno;

tale inopportunità è particolarmente marcata per il Comitato nazionale di bioetica che – fino a oggi – non ha ancora trovato riconoscimento e disciplina in una fonte primaria, essendo stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1990 e rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2022; come accennato, si tratta di un organismo chiamato a deliberare su questioni di estrema delicatezza e sensibilità, sempre attinenti alla tutela di diritti fondamentali della persona; ove si intenda affidarla alla legge, la sua disciplina dovrebbe pertanto essere oggetto di un esame dedicato, meditato e appro-

fondito da parte delle Camere e non già contenuta in un disegno di legge che, come quello di bilancio, ha altre finalità e altri contenuti; a ciò si aggiunga che, peraltro, né il comma 5 né il comma 6 si esprimono sui criteri di selezione dei componenti del Comitato, lasciandone l'individuazione alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerazioni analoghe possono essere svolte in relazione alla disciplina del CNBBSV, con l'ulteriore problema derivante dalla incerta sovrapposizione di tale organismo – per giunta di nuova istituzione – con il comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici di cui all'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

in entrambi i casi, l'introduzione surrettizia in legge di bilancio, con funzione costitutiva, della disciplina di due organismi consultivi con competenze di siffatta delicatezza – con l'introduzione di una copertura giustificata dal solo intento di attribuire ai loro componenti un gettone di presenza – conferma ancora una volta la superficialità con la quale la maggioranza e il Governo affrontano il tema della tutela dei diritti fondamentali delle persone e la tendenza a preservare, in questi ambiti, una inaccettabile discrezionalità del potere esecutivo che, invece, dovrebbe essere oggetto di attento scrutinio da parte del Parlamento;

gravemente insufficienti appaiono, inoltre, le misure adottate al fine di consentire alle forze del comparto sicurezza di disporre dei mezzi e del personale necessari per poter svolgere una effettiva attività di prevenzione e di tutela della sicurezza dei cittadini: i carichi di lavoro e la più volte denunciata carenza di personale e di mezzi adeguati avrebbe imposto ben altre scelte politiche; del resto, come dimostrano le vicende di questi ultimi anni, la sicurezza dei cittadini, quale presupposto per l'esercizio delle fondamentali libertà costituzionali, non può essere garantita attraverso la sola introduzione di nuove fattispecie di reato, di dubbia legittimità e di sicura inefficacia;

infine, si evidenzia negativamente la scelta operata dal Governo di destinare 10 milioni di euro annui per il rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità o ancora le somme, particolarmente irrisorie, destinate al reddito di libertà per le donne vittime di violenza – 500 mila euro per l’anno 2026 e 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 – a fronte della scelta, invece, dei 20

milioni di euro annui destinati al sostegno abitativo per i genitori separati. Scelta che appare orientata da motivazioni ideologiche che finiscono per il penalizzare ancora una volta le donne vittime di violenza;

per i suddetti motivi,

esprime

PARERE CONTRARIO.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146
--	-----

AUDIZIONI

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna*

(AISE), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), le senatrici Ester MIELI (FDI) e Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	147
Audizione del direttore dell'Ufficio Campania e Molise dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Salvatore Schiavone, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147
Sulla pubblicità dei lavori	148
Comunicazioni del presidente	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 13.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del direttore dell'Ufficio Campania e Molise dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Salvatore Schiavone, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali. (*Svolgimento e conclusione*).

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Salvatore Schiavone, direttore dell'Ufficio Campania e Molise dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il direttore è accompagnato dall'avvocato Ferdinando Cerreto, funzionario amministrativo.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Salvatore SCHIAVONE, *direttore dell'Ufficio Campania e Molise dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Chiede, quindi, che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Jacopo MORRONE, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di fissare un ulteriore termine per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica alla proposta di testo presentato a cura dei relatori, onorevole Dara e senatore Irto, dal titolo « *Relazione sullo stato di attuazione degli inter-*

venti di bonifica del sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara: analisi ambientale, amministrativa e giudiziaria ». Tale termine è fissato alle ore 14 del prossimo 14 novembre.

Comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi in data odierna, ha convenuto che la Commissione si possa avvalere della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, di Francesca Pondini, tecnico di laboratorio nel settore alimentare.

Intervengono, per formulare osservazioni, il senatore Pietro LOREFICE (M5S), nonché, in videoconferenza, i deputati Francesco Emilio BORRELLI (AVS) e Stefano VACCARI (PD-IDP), cui replica Jacopo MORRONE, *presidente*.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 11 novembre 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con *focus* sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.

Indagine conoscitiva sul tema dell'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori (*Deliberazione di una proroga del termine di due indagini conoscitive*) 149

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 150

Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con *focus* su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.

Audizione del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Eugenia Maria Roccella (*Svolgimento e conclusione*) 150

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Salute, on. Marcello Gemmato (*Svolgimento e conclusione*) 150

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con *focus* sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.

Indagine conoscitiva sul tema dell'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.

(*Deliberazione di una proroga del termine di due indagini conoscitive*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Uffi-

cio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di martedì 28 ottobre scorso, si è convenuto sulla necessità di prorogare al 30 giugno 2026 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con *focus* sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola, e dell'indagine conoscitiva sul tema dell'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori. Fa presente che sulla proroga del termine delle suddette indagini conoscitive è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e del Presidente del Senato.

Propone pertanto di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con *focus* sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine conoscitiva suddetta.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone quindi di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva sul tema dell'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine conoscitiva suindicata.

La seduta termina alle 13.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con focus su depressione, autole-

sionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.

Audizione del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Eugenia Maria Roccella.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Eugenia Maria ROCCELLA, *Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia il Ministro Roccella per la sua partecipazione all'odierna seduta.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Salute, on. Marcello Gemmato.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Marcello GEMMATO, *Sottosegretario di Stato alla Salute*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Gemmato per la sua partecipazione all'odierna seduta e dichiara quindi concluse le audizioni.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	151
Audizione del presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, Gino Cecchettin (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	151

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 9.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, Gino Cecchettin.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla par-

tecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta dell'audito o dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*. Introduce, quindi, l'audizione, dando il benvenuto al presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, Gino Cecchettin, nonché alle componenti del Comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin, Irene Biemmi e Barbara Poggio, che lo accompagnano.

Gino CECCHETTIN, *presidente della Fondazione Giulia Cecchettin*, e Irene BIEMMI, *componente del comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, le deputate Sara FERRARI (PD-IDP), Stefania ASCARI (M5S), e Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FdI), e Valentina GHIO (PD-IDP), nonché i senatori Cecilia D'ELIA (PD-IDP), Alessandra

MAIORINO (M5S), Valeria VALENTE (PD-IDP), Anna BILOTTI (M5S), Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e Filippo SENSI (PD-IDP).

Gino CECCHETTIN, *presidente della Fondazione Giulia Cecchettin*, Barbara POGGIO, *componente del Comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin*, e Irene BIEMMI, *componente del Comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin*, ri-

spondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	153
Audizione di Andrea Greco, giornalista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	153

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 11.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Andrea Greco, giornalista.
(*Svolgimento e conclusione*).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione di Andrea Greco, giornalista. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione.

Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Andrea GRECO, *giornalista*, svolge una breve relazione.

Intervengono, a più riprese, formulando domande, osservazioni e richieste di chiarimenti, Gianluca VINCI, *presidente*, Valentina D'ORSO (M5S), Carla GIULIANO (M5S), Marco PADOVANI (FDI) e Roberto GIACHETTI (IV-C-RE).

Andrea GRECO, *giornalista*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(*I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia per il contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	154
Audizione di membri dell'equipaggio dell'imbarcazione Tito Neri VII, all'epoca del disastro (Svolgimento e conclusione)	154
AVVERTENZA	155

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 11.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di membri dell'equipaggio dell'imbarcazione Tito Neri VII, all'epoca del disastro.

(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che, qualora gli auditi dovessero ritenere che taluni argomenti sui quali intendono riferire richiedano di essere assoggettati a un regime di

segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire loro di farlo, tenuto conto che le modalità di partecipazione da remoto non sono compatibili con la segretezza della seduta. Introduce, quindi, l'audizione.

Domenico MATTERA, *membro dell'equipaggio dell'imbarcazione Tito Neri VII, all'epoca del disastro*, e Biagio RUM, *membro dell'equipaggio dell'imbarcazione Tito Neri VII, all'epoca del disastro*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Pietro PITTALIS, *presidente*, Maria Grazia FRIJIA (FDI) e Enzo AMICH (FDI).

Domenico MATTERA, *membro dell'equipaggio dell'imbarcazione Tito Neri VII, all'epoca del disastro*, e Biagio RUM, *membro dell'equipaggio dell'imbarcazione Tito Neri VII, all'epoca del disastro* intervenendo a più riprese, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Pietro PITTALIS, *presidente*, dopo aver ringraziato per il contributo ai lavori della

Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	156
Audizione di Michele Giuttari, già capo della Squadra Mobile di Firenze (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	156

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta comincia alle 10.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Michele Giuttari, già capo della Squadra Mobile di Firenze.

(Svolgimento e rinvio).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione di Michele Giuttari, già capo della Squadra Mobile di Firenze. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, so-

spendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Michele GIUTTARI, *già capo della Squadra Mobile di Firenze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente*, e la deputata Stefania ASCARI (M5S).

Michele GIUTTARI, *già capo della Squadra Mobile di Firenze*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori	157
Sulla pubblicità dei lavori	157
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del dottore Antonio Chiappani, già procuratore capo presso il Tribunale di Bergamo	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori	158

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente LISEI. — Interviene il dottore Antonio Chiappani, già procuratore capo presso il Tribunale di Bergamo.

La seduta comincia alle 11.22.

Sull'ordine dei lavori.

Prende la parola la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), che esprime le proprie considerazioni sull'opportunità dell'audizione all'ordine del giorno.

In merito all'intervento della senatrice Zambito, si apre un dibattito nel quale prendono la parola i deputati Alice BUONGUERRIERI (FDI), Alfonso COLUCCI (M5S) e BIGNAMI (FDI), nonché il presidente LISEI (FdI).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati

il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla web TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottore Antonio Chiappani, già procuratore capo presso il Tribunale di Bergamo.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottore Antonio CHIAPPANI, già procuratore capo presso il Tribunale di Bergamo, svolge una relazione introduttiva sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare domande e considerazioni, il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), col quale il PRESIDENTE ha uno scambio di vedute, e la senatrice ZEDDA (FdI).

A tutti risponde il dottore CHIAPPANI.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), che ribadisce le proprie iniziali considerazioni critiche.

Si apre quindi un dibattito nel quale prendono la parola il PRESIDENTE e la senatrice ZEDDA (FdI).

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori presso l'Assemblea della Camera dei deputati, il PRESIDENTE ringrazia l'audito e rinvia il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle 14.02.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente LISEI.

Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 19.25 alle 20.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	159
Audizione di rappresentanti dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	159
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario (ANPIT) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza della presidente Elena BONETTI.

La seduta comincia alle 11.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elena BONETTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori relativi alle audizioni all'ordine del giorno, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR.

(Svolgimento e conclusione).

Elena BONETTI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR, rappresentato dal dottor Mario Paolucci, direttore, dalla dottoressa Angela Papa-

russo, prima ricercatrice, e dal dottor Mattia Vitiello, ricercatore.

Invita, quindi gli auditi a svolgere la loro relazione.

Mario PAOLUCCI, *direttore dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR*, Angela PAPARUSSO, *prima ricercatrice dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR*, e Mattia VITIELLO, *ricercatore dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR*, svolgono la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, Elena BONETTI, *presidente*, alla quale rispondono Mario PAOLUCCI, *direttore dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR*, Mattia VITIELLO, *ricercatore dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR*, e Angela PAPARUSSO, *prima ricercatrice dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR*.

Elena BONETTI, *presidente*, ringrazia gli auditi per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 11.45 è ripresa alle 11.50.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario (ANPIT).

(Svolgimento e conclusione).

Elena BONETTI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario (ANPIT), rappresentata dal dottor Daniele Saponaro, segretario generale.

Invita, quindi, l'audito a svolgere la sua relazione.

Daniele SAPONARO, *segretario generale ANPIT*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, Elena BONETTI, *presidente*, alla quale risponde Daniele SAPONARO, *segretario generale ANPIT*.

Elena BONETTI, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	161
Audizione del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Guido Castelli <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	161
Sulla pubblicità dei lavori	162
Comunicazioni del Presidente	162
AVVERTENZA	162
ERRATA CORRIGE	162

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Guido Castelli.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Guido Castelli. Invita, quindi, l'audito a svolgere la sua relazione.

Guido CASTELLI, *Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, Beatriz COLOMBO (FDI), a più riprese, Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), e Erica MAZZETTI (FI-PPE), ai quali risponde Guido CASTELLI, *Commissario stra-*

ordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia il Commissario Guido Castelli per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 4 novembre scorso ha deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione del militare del Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta, Maresciallo Capo Andrea BERRETTA, che sarà addetto pre-

valentemente alla gestione e alla tenuta dell'archivio.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 578 del 4 novembre 2025, a pagina 74, seconda colonna, sedicesima riga, dopo il nome: « Francesco STRICCHI » aggiungere le parole: « e Andrea RIDI ». Sempre sedicesima riga, sostituire la parola: « *rappresentante* » con la seguente: « *rappresentanti* ».

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 332 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	4
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

DL 146/2025: Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio. C. 2643 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	14
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. Emendamenti C. 2423-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>) .	9
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio. Emendamenti C. 1042-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	10

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	16

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Riforma dell'ordinamento forense. C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2629 Governo, C. 2633 Dori (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2633 Dori</i>)	56
--	----

Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. C. 2528 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	60
---	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	65
DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica. C. 2678 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	66

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2025 (art. 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2). Doc. CCXXXIII, n. 2 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	66
---	----

RISOLUZIONI:

7-00317 Onori: Sulle iniziative da assumere in sede europea per sostenere la ratifica dell'accordo di libero scambio UE-Mercosur.	
7-00343 Porta: Sulle iniziative da assumere in sede europea per sostenere la ratifica dell'accordo di libero scambio UE-Mercosur (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	68
7-00319 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative per il ripristino dello Stato di diritto e la transizione democratica in Myanmar (<i>Discussione e rinvio</i>)	70
7-00322 Boldrini: Sulle iniziative per promuovere il disarmo nucleare (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	72

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2025, relativo all'acquisizione di « Veicoli blindati anfibi » dell'Esercito italiano (VBA). Atto n. 308 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	74
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2025, relativo all'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano. Atto n. 309 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	75
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2025, denominato « Prosecuzione del programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa ». Atto n. 310 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	76

V Bilancio, tesoro e programmazione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2668 Governo, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, di Raffaele Colaizzo, in videoconferenza, e Monica Lai, esperti della materia	78
--	----

AUDIZIONI:

Audizione nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2668 Governo, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, di Luigi Sbarra, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di politiche per il Sud (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori 79

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria. C. 2668 Governo, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 79

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. C. 2423 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 80

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio. C. 1042 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 84

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 91

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 96

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di *governance*, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*. Atto n. 320 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 95

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 97

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 95

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Maurizio Borgo, presidente dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2303 Miele, recante introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione » 99

RISOLUZIONI:

7-00341 Mollicone: Iniziative per il centenario della nascita del Maestro Ennio Morricone (*Discussione e rinvio*) 99

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. C. 2423-A e abb. 100

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	102
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	102
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ECCO – think tank italiano per il clima, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	102
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	102
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	102
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (FISH) e della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	103
Audizione informale di Pierluigi Mantini, professore di diritto urbanistico presso il Politecnico di Milano, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	103
Audizione informale di Simone Rusci, professore associato di Tecnica e Pianificazione urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria DESTeC dell'Università di Pisa, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	103
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione popolare CASA MIA, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia	103

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 956 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	105

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del dottor Giuseppe Priolo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento	
--	--

dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato « Palazzo Fienga » in Torre Annunziata (Napoli) (Atto n. 341)	106
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Sindaco di Vecchiano, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1482 Montemagni, recante disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale	106
--	-----

AVVERTENZA	106
------------------	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	107
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), di Associazione ACQUI 3B VIBES, in videoconferenza, di Unione nazionale imprese raccolta, recupero, riciclo e commercio dei maceri e altri materiali (UNIRIMA), di Consorzi Cobat, Motus-E, in videoconferenza, di Mauro Spagnolo, membro del Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile (CIRPS), di Federcontribuenti, in videoconferenza, e di Associazioni dei consumatori, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025 (C. 2682 Governo, approvato dal Senato)	111
--	-----

SEDE REFERENTE:

Legge annuale sulle piccole e medie imprese. C. 2673 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	112
Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025. C. 2682 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria. C. 2668 Governo, approvato dalla 5 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	125
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	126

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Mario Serio, componente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1791 Montaruli, C. 2445 Di Lauro, C. 2502 Girelli e C. 2620 Benigni, recanti « Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti »	128
Audizione informale, in videoconferenza, di Massimo Lanzaro, già primario presso il Royal Free Hospital di Londra, psichiatra e psicoterapeuta, nell'ambito dell'esame delle proposte	

di legge C. 1791 Montaruli, C. 2445 Di Lauro, C. 2502 Girelli e C. 2620 Benigni, recanti « Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti »	128
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	129
COMITATO DEI NOVE:	
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio. C. 1042-1415-1998-A	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. S. 1689 (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato della Repubblica) (<i>Esame – Parere favorevole con raccomandazioni</i>)	132
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	134
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo a firma dell'onorevole De Luca ed altri)</i>	139
Sui lavori della Commissione.	
Proposta di indagine conoscitiva sulle politiche per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree interne e delle zone montane	133
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	147
Audizione del direttore dell'Ufficio Campania e Molise dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Salvatore Schiavone, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147
Sulla pubblicità dei lavori	148
Comunicazioni del presidente	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con <i>focus</i> sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.	

Indagine conoscitiva sul tema dell'impatto di <i>internet</i> e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori (<i>Deliberazione di una proroga del termine di due indagini conoscitive</i>)	149
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	150
Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con <i>focus</i> su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.	
Audizione del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Eugenia Maria Roccella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Salute, on. Marcello Gemmato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE**COMMISSIONE PLENARIA:**

Sulla pubblicità dei lavori	151
Audizione del presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, Gino Cecchettin (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	151

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI**COMMISSIONE PLENARIA:**

Sulla pubblicità dei lavori	153
Audizione di Andrea Greco, giornalista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	153

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»**COMMISSIONE PLENARIA:**

Sulla pubblicità dei lavori	154
Audizione di membri dell'equipaggio dell'imbarcazione Tito Neri VII, all'epoca del disastro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	154
AVVERTENZA	155

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**COMMISSIONE PLENARIA:**

Sulla pubblicità dei lavori	156
Audizione di Michele Giuttari, già capo della Squadra Mobile di Firenze (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	156

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL

VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sull'ordine dei lavori	157
Sulla pubblicità dei lavori	157
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del dottore Antonio Chiappani, già procuratore capo presso il Tribunale di Bergamo	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori	158

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	159
Audizione di rappresentanti dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	159
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario (ANPIT) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	161
Audizione del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Guido Castelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	161
Sulla pubblicità dei lavori	162
Comunicazioni del Presidente	162
AVVERTENZA	162
ERRATA CORRIGE	162

PAGINA BIANCA



19SMC0169330